1r

De Vicario, et eius officio. C[apitul]o 1°

Al honore, et reverentia dello Omnipotente Dio, et della gloriosissima sua Madre Maria, e delli Beati Apostoli S.to Pietro et S.to Paulo, et del glorioso S.to Martino protectore, et advocato del [illegible] et de tucti sancti, et sancte della Celeste corte, [illegible] della S.ta Romana Chiesa, et ad honore [illegible] stato del mag.co signor N[illegible] del mag.co [illegible] della pieve del Sacro palazo Apostolico [illegible] Cavalier, et Conte [illegible] delli soi Mag.ci descendenti et successori, ac [illegible] delli homini, et persone del predicto castello [illegible] statutamo, et ordinamo, che el vicario di ditto castello [illegible] esser eletto dal sopradicto Mag.co Sig.r [illegible] et soi descendenti, et esser debbia bono, et [illegible] creato per l'auctorità imperiale, overo Ap[ostoli]ca sufficiente, et legale. El quale Vicario sia tenuto, et debbia in nel principio del suo offitio iurare alle sancte de Dio vangelie corporalmente con mano techate le scripture ragione render, et observare a tucte, et singule homine, et persone domandante a loro ragione farsi inanzi da lui, secondo la forma della

3478

ragione deli Statuti, et ordinamenti predicti del dicto Ca-
stello, et dove li Statuti et ordinamenti non parlasse-
ro expressamente se possi proceder de simile ad si-
mile, et s'el simile non se trova observe, et observare
sia tenuto la ragione cõe, et Constitutioni della Marca,
et li beni tutti, et ragione del dicto Castello, et iuris-
dictione, et confine mantenere in esse, et observare, et
esse tutte secondo el suo potere augumentare. El
Castello, et suoi muri, valle, fosse, et reparazione, et
districto ciascuno habitante con solicitudine, et vi-
gilante cura gouernare, mantener, et reger in bono,
pacifico, tranquillo, et salubre stato, et nisciuna co-
sa operare publicamente, ne occultamente, contra el
prefato Mag.co Nicolò signore predicto del dicto Ca-
stello, et descendenti soi, et quello, ouero quelli, et nis-
ciuno altro per patrone, et signor del dicto Castello
recognoscere. Et consiliarÿ, ouero Massari del dicto
Castello, i quali al presente sono, et per l'advenire
seranno in essi offitÿ honorare, et tutte, et singole
cose diligentemente fare, et operare, le quale al suo
offitio de ragione, ouero de equità spectano, et pertin-
gono. El qual Vicario habia, et hauer debia per suo
salario, et mercede de mesi sei, nelli quali durà
el suo offitio, et nelli quali in esso offitio starà, fio-
rine due el Mese da pagarsi a esso de doi Mesi in
doi mesi, purche de li ultime doi mesi, per fino
starà a sinticato, et haverà renduta plenaria ragio-

ne delle geste nel dicto suo offitio ali Sindicatori deputa-
ti, niente li sia pagato et oltra el dicto salario, el dicto
Vicario ne altri per epso alcuna cosa domandar possa,
et del dicto salario star contento, et pagato, et non possa
dal dicto Castello, overo suo distretto da uno di in la
partire, ne absentarse per alcuna causa senza licen-
tia del prefato Sig.re N. overo soi successori, et del ter-
mine à epso dato se facci mentione, et si oltra el dic-
to termine starà, overo senza licentia partirà paghi
in nome de pena per ciascuna volta, et ciascuno di che
starà libras X. den. et non possa bevre, ne mangiar cu
alcuno del dicto Castello fore del Palazo, et la Casa del
com, ne ricevere alcuna cosa da mangiare in dono alla
dicta pena per ciascuna volta, ne alcuno del dicto Ca-
stello, overo habitante in epso, debia con epso mangiare,
ne bever, ne à epso cose da mangiar donar alla pena
de XX. sol. per ciascuna volta, et sia tenuto ogni di cer-
car per il dicto Castello per li malefitij extraordinarij,
et per lo acconcimine de epsi muri, et vie, et bene li Sta-
tuti, et ordinamenti guardar, et epse mandar ad exequtio-
ne, et sia tenuto cercar, et cercar fare per li danni da-
ti, et el campio overo altro per li consiliarij, overo Mas-
sari electo, et deputato per el teritorio del dicto Castello
ogni di mandar, et quelli serano trovati secondo la forma
delli Statuti condennare, et ognaltra cosa fare, alla
quale è tenuto secondo la forma delli Statuti. Et sia

c. 2
:21

tenuto dicto Vicario venire al dicto suo offitio de exercitarsi infra el termine a epso assignato, et si non verrà non se debbia admetterse, ne receverse si non l'avrà nova licentia dal prefato Sig.re N. e soi successori, et finito el suo offitio de sei mesi debbia star in lo dicto Castello el dicto Vicario assinticato tre di continue dinanzi allo sintico elec. per el s. predecto et dell'administrazione del suo predicto offitio sia tenuto ad ognuno render plenara ragione. Et el Camorlengo del co̅e presso de se retenga la terza parte del salario del dicto Vicario per fino serà data la sentenza absolutoria o vero condemnatoria, la qual cosa se non farà el Camerlengo antedecto, et accascherà el caso, che dicto Vicario non avesse donde pagasse la condemnatione, che el dicto Camerario pagli del suo salario, et niente di meno el sopradicto Vicario ad petitione del sopradicto Camerario personalmente sia retenuto. Et el Vicario davinire tutte le cose sopradicte sia tenuto mandar ad exequtione alla pena XXV. lib. da pigliarse nel fine del suo offitio, et sia tenuto dicto Vicario ogni mese dare al manco sententie, contra ogni delinquente tanto per malefitij, quanto per extraordinarij, et danni dati in nel gnale conseglio alla pena de X. lib. et niente di meno habia il dicto Vicario per libri de condennatione, et altre cose necessarie nella corte sua dal camerario del co̅e carte tanto bombigine, quanto pecodine, quanto parerà, che baste al Camerario predecto. Et ogni mese per guardia una lib. de Candele, et più si al dicto

Camerario parerà. Et ancora sia tenuto comparare el dicto Camerario una lanterna da essere assignata al dicto Vicario per guardia predecta

Chel Vicario del dicto Castello habia el mero, et mixto Imperio R.ca 2.a

Item statuimo, et ordinamo, che el Vicario del dicto Castello habia el mero, et mixto imperio, et gladij potestate contra li facinorosi homini, et contra ognaltro delinquente, et possa, et debbia de tucti, et singli malli, et delicti li quali seranno comesse in dicto Castello, et suo districto, et per qualunque terrazzano, et forestier, et ancora quelli, che altroe fosse comesse fore del dicto Castello, et districto per li homini persone, et habitatore del dicto Castello ex suo offitio inquirer, et proceder, et li delinquenti punire, et condeñar secondo la forma delli statuti, et ordinamenti del dicto Castello. Et possa li di feriate, et non feriate procedere tanto sopra li malli, quanto sopra li danni dati tanto in seriver quanto in comandare, et condenando, et procedendo in qualunque questione et sopra esse dare sente condennatorie, et absolutorie, et che sopra le predicte tanto in procedendo quanto in condennando serà facto per lui uaglia, et tenga, et non possa da alcuno euitarse, ouero reuocarse non obstante qualunche solennitate, ouero substantialità della ragione, et delli statuti pretermisse, ouero aliquna ragione coe, che incontrario parlasse, la qual cosa inquanto fosse a questo

castro contraria sia suspeza, saluoche dicta sententia,
ouero sententie non proferisca contra la forma delli
statuti del dicto Castello.

Delli Consiglieri del Conseglio R.ca 3.a

Consiglier del Conseglio del Castello de Fabro Fiano, et esser
debbiano boni homini nati nel dicto Castello, o suo distret=
cto, i quali habiano pagati tucti li danni recolte, et
habiano facte tucte le factione del coe, et siano electe
ogni anno de sei mesi in sei Mesi, per el dicto Sig.re N.
cioè el primo dì del Mese de Giannaio, et el primo dì de
Luglio lo offitio delli quali dure sei mesi, come è decto,
et si alcuno del numero de li dicti Conseglieri per morte
manchasse, el Sig.re antedicto sia tenuto, et debia el numero
delli dicti Consiglieri adimplere perfino al numero predi=
cto, i quali Consiglieri cusi electi, et ciascuno de essi siano
tenuti, et debbiano in principio delli loro offitij iurar
alle sancte de Dio uangelie corporalmente con mano toc=
cate le scripture uenire al Conseglio tante uolte quan=
te seranno recercate, ouero ordinarãno esso bannire, ouero
la campana al Conseglio sonare, a requisitione del potestà
del dicto coe et sua licentia, et comandamento, et dare
megliore coglio, che cognosceranno per el coe sopra le pro=
poste, nel dicto Conseglio lecte, et la declaratione, et di=
cto loro si non in meglio non reuocar et niente conse=
gliare fora della proposta, et tenere credentia quando à
esse sarà imposta alla pena nello statuto contenuta. Et

qualunche non verrà al Conseglio, et in predictis serà negligente soluat ciascheduña volta cinq sol. dèn. I quali consiglier cussì electi renuntiar non possino, ma omninamente iurare siano astrecte, et tenute nel principio del loro offitio allo regimento del dicto Castello eleger tre boni hõi del dicto Castello, et Ville, i quali siano defensori, et rectori del dicto Castello durante el tempo dello offitio loro. I quali habiano auctorità de metter le proposite con licentia del dicto Vicario, overo potestà, nel Conseglio, et tucte le cose, delle quale el conseglio non fosse in concordia, et come allor parerà, et piacerà per el dicto coẽ convenire. Et qualunche cosa per essi insieme collo Vicario predecto serà facto vaglia, et tenga, come si facto fosse per tutto el conseglio et coẽ. Et niuno conseglio, overo parlamento, se possa coadunare senza licentia del Vicario predicto, nè alcuna proposita se faccia nel dicto Conseglio, o parlamento si non per el Vicario del dicto Castello si serà in esso, overo per suo locotenente. Et si altramente se facesse quello serà facto non vaglia in alcuno mõ. Aggiognendo, che qualunche cosa serà optenuta per due parte delli dicti Consiglieri al modo predicto, vaglia, et tenga com per tucto el coẽ facto, et optenuto fosse, et habia piena forza, et le predicte loco non habiano in quelle cose, nelle quale alcuno statuto expressamente parlasse.

Del Camerlengo del comune R.ca 4.a

El Camerario del comune del Castello de Fabro se elega per li Conseglieri del decto Castello al modo usato, la eletione del quale, se optenga per due parte de Conseglieri predicti lo offitio del quale dure sei mesi, et non più, el quale Camerario sia tenuto iurar alle sancte de dio uangelie corporalr con mano tochate le scripture lo offo suo ben, et legalmente, et sollicitamente oparé, et li banni, pene, et salarie, et tutte l'entrate, et prouente del comune coglier p el coe, et per epso saluar, et guardar, et le spese al comune occurrente pagare a quelli hauissero ad hauer de den. et hauti, del deto coe eu causa legma secondo la forma delli statuti, et ordinamento del dicto coe et risana expensa in libro suo far remetter si in prima, el pagamento non sera facto alla pena de o sol. de den. Et sia tenuto el dicto Camerario finito el suo offitio star a sinticato, et della administratione sua ragne rendere. Et al successore suo dar et assignar infra tre di da computarsi dalla depositione del suo offitio tutte li den. et pegni, et qualunche cosa hauesse de bene del coe alla pena del doppio di quella quantità, la quale remetter douesse, et nientedemeno li decti den. et cose remeder sia tenuto. Et qualuche cosa hauesse extorta alle particular persone restituire sumariamente sia costrecto. E niuno possa esser electo Ca-

merario quale non sia nato nel Castello di Fatro, o suo distre-
cto, et non sia allibrato nelli libri del dicto coe, et si altra-
mente se elegesse, tale electione non vaglia. Et non
possa el dicto Camerario expender de den del dicto coe
senza expressa licentia delli antedicti Consiglieri alla pe-
na de c. sol. et si alcun cosa expendesse fore della dicta
forma se intenda del suo hauer speso. Et chi el dicto
offitio acceptar non volesse, pagli sumariamente in no-
me de pena 40 sol de den. et pagata la dicta pena per
renuntiatione del decto offitio delli a uno anno, et si
se elegesse non vaglia tale electione. Et abbia il dicto
Camerario per suo salario x sol per ciascuno mese, et
non più. Et sia tenuto il dicto Camerario tucte, et sin-
gule entrate delli danni dati alle sue mano pervenien-
te, cioè la parte contingente al coe predicto incontinen-
te infra tre dì dar, et assignar al Massario deputato
per el coe a far saliciar le strade del dicto Castello al-
la pena di x lib. de den. per ciascuna volta, ne per alcu-
na altra causa expender possa si non de voluntà, et
deliberatione del Consiglio, et parlamento del dicto Ca-
stello alla pena predicta. Et si altramente expende-
rà del suo proprio expender se intenda.

Delli Balij del Comune Rica 5a

Balitori del coe siano doi, et elegansi per li Consiglieri del dicto

coe pel principio del offitio loro, et più, et meno ad arbitrio
delli dicti Consiglieri, i quali siano tenute permetter, et
iurare le citatione, relatione, exequtione precepte, et qua-
luche cosa alloro comessa, et necessaria, nello esertitio dello
offitio per il comune de fabro, et spetiale persone desso
Ala relatione de quali, et ciascheduno d'essi, et decto sta-
re, et creder se debia, tanto nelle cause ciuile, quanto
criminale. Et habiano per ciascuna citatione in le cause
ciuile a petitione de qualuche spetiale persona facta da
quella persona, che haurà facto citar doi den. et fore
del dicto Castello per uno miglio, et da quello in la per tuc-
to el distrecto sei den. per qualunche citatione tenuta,
o pegno facesse, et questo da xx sol. ingiu. Ma da xx sol.
in su habia, et hauer debia sol. xij de den. Et deli sequestri
al modo predicto alloro si paghi. Et per ciascuno pegno fa-
cto à petitione della Corte dentro el dicto Castello doi den.
et di fore sei. Et non possa pigliar li panni de dosso, ne
de lecto, ne usci, tauole, caudone, pietre, ne mattone della
Casa, ne filato, ne telaio, ne alcuno artifitio de done per
pegno, ouero alcuna exequtione, ne li arme si altri pegni
si trouino, et diano. Ma per li citatione per loro facte in
li malli a danni dati per comandamento de alcuno offiti-
ale alcuni den. non piglieno excepto quando tali citati in le
excusatione da forse facessero alcuni citare dalle quali
piglino secondo il modo predicto. Et sieno tenute tucti li

pegni per loro, o alcuni di essi facti incontinenti assignar
al Camerario del dicto coē alla pena de x sol. per ciascuno
pegno, el quale al dicto Camerario non assegnasse. Ma si
oltra el predicto mō pignorasseno, o pagar si facesseno, pa-
ghino per ciascuna uolta sol. x. de dēn. et quello, che più
pigliasseno, et li pegni restituire siano costrecti. Et cia-
scuno de dicti balitori habia per suo salario ciascuno me-
se dal Camerario predicto de dēn. del dicto coē quello serà
deliberato per el conseglio del d. coē. Et ciascuno de dicti
balitori sia tenuto al Vicario, et tucti li offitiali seruire
in li loro offiti. Et siano tenute sotto el uincolo del iura-
mento accusare tucte le persone et bestie d. d. in li beni
delli Castellani del dicto Castello poste in lo territorio, et
pleberio di esso, et altroue doue fosseno, et credasi alloro, et
de qualunche de essi col iuramento. Et siano tenuti andar
alli lochi doue le bestie, et persone d. d. et inuestigar, et
cognosser de chi sono; la qual cosa si non faranno paghi
ciascuno de essi contrafaciente per ciascuna uolta x. sol.
dēn. et habiano delle loro accuse, quale faranno, et delle
quale serà facta la exequtione la quarta parte, l'offo. del-
li quali dure sei mesi, et non più, li quali, et ciascuno di
essi sia tenuto in principio de loro offitij iurar alle san-
cte de Dio uangelie corporaliter con mano toccate le scrip-
ture far loro offitio con bona fede, et senza inganno, et sia-
no tenuti obedir a i comandamenti del Vicario del coē in
tutte quelle cose, le quale li comandarà per li facti del coē

alla pena de cinque sol. de den. per ciascuno de essi, che contrafacesse, et per ciscuna volta.

Delli extimatori partitori et provisori R.ca 6a

Extimatori, partitori, et provisori de d.d. del dicto coe, et refectori delle dote delle donne se eleggano per li Consiglieri del dicto coe nel primo conseglio, quale faranno nel principio dell'offitio Vicario del dicto Castello, et essere debiano tre boni homini del dcto Castello loffo, delli quali dure sei mesi, li quali tre homini cussi electi siano partitori de tucti li bene, et cose coe dentro, et de for il dcto Castello, delle quale fosse discordia intra le parte, et extimar li d. d. et debiano hauer per ogni termine, che mectaranno intra le consorte, et speciale persone xij den. Ma quando andasseno essi, et qualuche de essi per far tale terminatione habiano per ciascuno miglio fuor della dcta terra doi sol. per ciascuno de loro computando l'andata, e la tornata. Et nesciuno sia tenuto emendare alcuno danno si non serà extimato per li provisori predicti. Et siano diffinitori de cursi dell acqstillicidij, et servitu urban, et rustice predij, et quali de qualunche loco, et cosa, et siano extimatori, et datori in solutu, et adiudicatori de tutte le cose corporale, et in corporaliu per la quantita del debito domandato, e delle spese legitime, et siano refectori delle dote, et dello augumento delle dote delle donne, et extimatori, et insolutu datori, et adiudicatori de beni, et cose ragione, et actione per refectione de dote, et augumenti de quelli tanto in dando restituir, et assignar quanto an-

cora in riceuer, et siano tenuti veder le cose da esser exi-
stimare, et con essi hauer parlamento, et deliberat.ne de essa cosa,
et del voler de quelle, et de quelli riceuer el corporale iuram.to
de essa cosa bene, et legalmente extimar, la quale li termi-
natori dele vie del coe, et vicinale dentro, et de fore, et
siano tenuti a petitione de ciascuno, et ancora per pro-
prio moto de essi vedere, et terminar le vie, e strade,
doue patisseno defecto far reactar per quelli, alli quali
tocca. Ma doue vorranno possino loro offitio operar suma-
riamente, et expresse sine strepitu, et figura judity, et
contra le persone loro, et loro off.o niente possa oponersi
non obstante, che loro electione non se trouasse, purche
se trouano in lo exercitio dello off.o, et qualunche cose se
opponesse contra essi, et loro off.o non vaglia per alcuna
ragione, et qualunche cosa per essi, ouero dui de loro secon-
do la forma del presente cap.to in alcuni de casi preditti,
et quello specta a loro offitio facto, et essa sera vaglia ple-
no Jur.e com.e facto fosse per tucti, et niente possa opponer-
si contra. Et el Vicario del dicto coe sia tenuto ciascu-
no de essi in loro off.ty fauorir, et quanto sarà per loro facto
obseruar, et far obseruar. Et li Offitiali sopradicti, et ci-
asc.o de loro in loro, et circa loro off.o in ciascuno delli casi
predicti, et expressi, habino piena balia potestà juris-
ditione, et arbitrio de veder comandar, et sententiar, et
tucte, et singole cose fare, com veri judici competenti
fosseno, et le predicte loco habiano in le predicte.

De chi non andarà al Conseglio R.ca 7.a

Qualunche serà chiamato dal balio, ouero nuntio del dicto cõe, ouero cũ la uoce preconia, che uenga al conseglio, et non hauerà nel termine allui assignato pel Vicario, et sua Corte, ouero suo nuntio paghi per ciascuna uolta sol. cinq. de deñ. et stesse delle pdete cose al decto del nuntio predicto, et possa el Vic.o del dicto cõe la decta pena rescoter senza alcuna solennità de ragione

Che li Conseglieri non possono far alcuna donatione, o ispesa R.ca 8.a

Item statuimo, et ordinamo, che li Conseglieri quale al tempo saranno non possano far alcuna spesa, ouero donat.ne de bñ del dẽto cõe ad alcuna spetial persona si non in euidente utilità del dicto cõe, ouero necessità, et nientedemeno quelsto possino fare per fino la suma de lib. 4 de deñ. purche sia uento, et deliberato per li dicti Conseglieri insieme congregati, et coadunati al parlamento.

Che ciascuno del Conseglio, che volesse alc.a cosa dir vada al dicitorio R.ca 9.a

Qualunche del dicto Castello vorrà alcuna cosa dir o arengar in conseglio, o parlamento del dẽto Castello debia andar a dir, et arengar al dicitorio, et alla arenga consueta, et deputata alla pena de cinq. sol. de deñ. per ciascuno, et ciascuna volta. Niente di meno quello che arrengarà, o dirà non uaglia in alcuno modo, ne el Vicario scriuer sia tenuto agiongendo, che nessiuno dica conseglio, et arenghe fore della proposita deliberata alla pena predicta, et nessuno stia perfino

si fà el Conseglio, o parlamento in capo delle scale alla pena p.d.

Del Vicario del Comune R.ca X.a

Chel Vicario del coe del Castello de fabro sia tenuto col vinculo del Iuramento del Mese di gianaio cercar li confini del Territory del dicto Castello insiem col Sintico del dicto coe, et doi massari da elegersi, e per Conseglio del coe pdicto, et scriver tucti confini in libro del coe predicto, et tutte le persone, che hanno possessione in dicto territorio allibrare in libro del coe predicto alla pena X lib. den. del suo Salario

Che ogni persona sia tenuta far li servitij del coe R.ca XI.a

Tucte, et singole persone, che hanno in dicto Castello, et suo distrecto alcuna possessione siano tenuti far li servitij del coe in far li muri, et tucti li servitij del dicto Castello, et el Vicario del dicto coe sia tenuto le dicte persone costringer a far far li servitij predicti, et li loro bene. Et chi tali servitij negarà paghi per ciascuna volta sol. cinque de den. et nien=tedemeno tale servitij fare sia tenuto. Et el Vicario del dicto coe possa a tali contrafacienti la pena de facto pigliar, et toglier.

Si alcuno cesserà dalli servitij del dicto coe, o andarà ad habi=tar altrove non possa tornar al dicto Castello ad habitar si imprima non paghi al dicto coe tucta la parte del debito allui contingente del debito facto per esso coe persino hà habitato nel Castello predicto, o persino le possessione, et cose, et famiglia, overo solo le cose hà havte in dicto Castello altra

mente sia scacciato, et non sia accepta in esso si la dicta parte del dicto debito pagar non potesse, o volesse.

2.° Ciascuno Castellano, che non se trovasse scritto nella libra del coe se debbia allibrar per el Vic.° et conseglieri del dicto Castello, et quello per il predicto Vicario, et consiglieri, o magior parte de essi nelle predicte serà stabilito habbia perpetua forza

3.° Tucta la universita del dicto Castello sia tenuta, et astrecta mantener iux.a posse la iurisdict.e del dicto Castello, et tucti li homini, ali quali pertene, o vero hà pertenuto al dicto Castello da i termini arieto verso il dicto Castello sptr assignati del Sintico del coe, et che niuno del dicto Castello da termini arieto verso el dicto Castello faccia alcuna sopra apprehensa delle pdcte cose pertinente al dicto Castello ne lavor, o lavorar faccia nelle predicte cose senza licentia del Vic.°, et Conseglio di dicto Castello, et chi contra farà paghi quaranta sol. et ognuno possa accusar saluoche lo Sintico del coe debbia ricercar sopra apredensor, o laborator predicti, che debiano tale soprapredense relaxar intra tre di, et si no relaxaranno paghino la dicta pena.

4.° Si alcuna opa del coe del dicto Castello se debbia dar accoptimo ad alcuno, se debia banire otto di nanze, che dicto coptimo sia dato ad alcuno, et chi per minor prezo lo vorrà far a quello se dia, et non altramente.

Dello Sintico del Comune R.ca XIJ

Qualunche serà quale sintico del dicto coe possa per li facti, et utilità del dicto coe a sua petizione, et volunta qualunche uolta serà necessario far congregar el Conseglio ad petitione delli conseglieri del dicto coe, et qualunche cosa per el dicto Conseglio ad petitione del dicto sintico, o magior parte de consiglieri facto serà in far altro sintico, et procurato, et ogni altra cosa utile al dicto coe uaglia, et tenga per ogni facto del coe, et non possa retractarsi, purche quello serà ordinato sia cum auctorità del dicto sintico.

Che niuna persona possa uendere ad alcuno forestiere R.ca XIIJ

Niuna persona del dicto Castello possa uender ad alcuno forestieri casa o casalino, la quale, o el quale sia dentro, o fore de dicto Castello alla pena de XXV lib. de den, et ciascuno possa el uendente accusar con doi testimonij, et sia tenuta allui credentia. Et niuno possa uender alcuna possessione ad alcuno non allibrato nel dicto Castello alla pena predicta, et tale uenditor non obstan. che hagia uenduto. Et ipsa cosa pagare li datij, et collecte, et dicta uendictione non uaglia ipso jure. R.ca XIV

Che niuno forestier murar, ne murar far possa casa o torre nel dicto Castello, alla pena de XXV lib. de den., et niuno del dicto Castello, o suo districto debia dare a tal forestier aiuto, o conseglio, o fauor alla pena predicta, et ciascuno possa accusare tal forestier, et adiutate, o consulete cu uno testimonio di bona

fama, et teneatur ei credentia, et habia la terza parte del dano

Che se faccia uno libro per el Camorlengo del coe R.ta XV

Tutte l'entrate, et spese del dicto coe se scriuiano per ordine in uno libro da farse per el camerario del dicto coe, et si alcuna persona andasse p li facti del comune sia tenuto dapoi che sarà tornato della dicta imbasciata infra cinque di far scriuer dal Vic.o del dicto Castello per quante di starà, o sarà stato in seruitio del dcto coe, et in qual loco, la qual cosa si non farà non habia niente della sua imbasciata.

Del Salario del Vicario R.ta XVI

El Vicario del dicto coe habia dello hauere del dicto coe per ciascuno di el quale andarà o starà in seruitio della comunità defore del territorio del dicto Castello de fabro oltra el suo salario sol. XXXXX

R.ca 17.

Qualunche comparsarà alcuna possessione imobile nel distrecto del dicto Castello debia essa possessione assignare al Vicario del dicto coe, et farla scriuere nel libro, et catasto del coe p.dcto infra XV di, dal di che hauerà comprato, et chi contrafarà paghi in nome de pena sol. C. de den. per ciasc. uolta

R.ca 18.

Qualunche fosse electo ad alcuno offitio del dicto coe per sei mesi, o magiur, o minor tempo non possa nel d.to tpo hauer altro off.o, et si fosse electo, tale elect.ne non vaglia.

Del offitio del Vicario R.a 19.

El vicario del coe sia tenuto rescotere, et fare exequti.re de tucti

i bani collecte, et datij imposte, e da imponersi cinque mesi inanzi al fine del suo offitio, la qual cosa si non farà sia computato nel suo salario tutto quello, che per sua negligentia non ha riscosso; ma degli altri datij vecchi delli quali executione ne facesse habia doi sol. per lib. de quello udnisse in coe [illegible]

Rca ct 20

El Vicario, et notario del dicto Castello, el quale al tempo serà sia tenuto ciascuno mese proponer, et fare proponere nel Conseglio del dicto Castello, che si ponga el datio di x den. per lib. et si alcº Consigliere contradirà paghi per ciascuna uolta sol. v den. et sil Vicario serà negligente nelle predicte paghi per ciascuna uolta sol. 40 de den.

Che chi hà a remectere in comune remecta nel termine dello statuto Rca ct 21

Si alcuno del dicto Castello, o suo districto hauesse a remettere nel coe per qualunche cagione, cioè da quaranta sol. sopra sia tenuto remettere infra el termine dello statuto, alla pena nello statuto contenuta, et nientedemeno non possa in quel mezo esser electo ad alcuno offitio del dicto coe, et se serà electo tale electione non vaglia.

Che ogni peso imposto se paghi per la libra Rca ct 22.

Ogni grauezza, o prestanza pecuniaria, la qual se imponesse nel coe predicto per qualunche cagione o per el Sigte del dicto Castello, o S.ta Romana Chiesa si paghi, et pagar debia per

li homini del dicto Castello per libra del dicto coe, salvoche non sestenda per le pene, et banni per le speciale persone

Chel Vicario possa qualuche volta a lui piacerà far acconciare le vie, et maluarche R.ca 13.

Chel Vicario del dicto coe possa, et a lui sia lecito non obstante alcuna cosa qualuche volta a lui piacerà fare acconciare le vie, et maluarche per el dicto Castello et suo districto, et ciascuno sia tenuto allui obedire alla pena de V sol.

Che li ordinamenti facti per li Consiglieri vecchi non possino revocarsi per li novi R.ca 14

Qualunche cosa serà facta, et ordinata per li conseglieri del dicto coe non possa revocarsi per li altri Conseglieri sequenti si non seranno insieme i novi, et i vecchi.

Del salario delli ambasciatori del coe R.ca 15.

Che qualunche andarà ad alcuno loco per li facti del coe del mese de giugno, lug.o, et Agosto habia dal coe predicto per suo salario per ciascuno dì, che starà per li facti del coe XXV sol. et mezo, et non più, Ma in altri tempi habia per suo salario X sol. de den, et non più, excepto el Vicario, el quale ad ogni tempo habia XX sol. Et qualunche serà electo ambasciatore del dicto coe, et la dicta ambasciata recuserà fare paghi incontinenti al coe pdicto sol. XX, et allora se elega un altro, et qualunche serà mandato ambasciatore a qualunche loco distante quattro miglia, o manco habia per suo salario sol. 5.

Del libro da farsi delli amb.ri del coe R.ca 26.

Che per qualunche Vicario, che al tempo serà si faccia uno libro nel quale se scriuano tutti quelli che andaranno per ambasciatori, et la causa perche uanno, et quanti di hauran seruito al coe, et tutti quelli, che degono hauer dal coe, per qualunche causa, et si alcuna sma de den. o altro se demostrasse, et non se trovasse scripta nel dicto libro tale domandate non sia udito ne inteso, et tale asserto debito domandar, non possa domandar. Et chi nienste li desse, o pagasse del suo dar, et pagar se intenda. Et qualuche serà camerario retenga dicto libro apresso de se, et nel fine del suo offitio lo assigni al nuovo camerario alla pena de quaranta sol. de den.

Della pena de chi recceuesse li den del coe R.ca 27

Chel Vicario del dicto Castello tutti li denari pertinenti al dicto comune per qualunche causa non pigli, ne pigliar facci sinò per el Camerario alla pena di cinquanta lib. de den per ciascuna uolta, che serà contrafacto. Et niuna persona habia ardire li den. del coe dar alc.o excepto al Camerario predecto, et habianse per non pagati si ad altri li dessi, o pagassi.

Incomenza el secondo libro dell'ordine de iuditij, e delle cause Ciuile

Chel Vicario del dicto Castello sia tenuto ogni di la mattina persino a terza render ragione a chi la domandasse. R.ca P.a

Statuimo et ordinamo chel Vicario del dicto Castello ciascuno di non feriato la matina persino a terza sia tenuto stare al banco della ragione, et delle cause ciuile, et ragione render, et iustitia administrar a chi la domandasse dinanzi da lui, et cometer le citatione, et bannimenti, come a lui pare esser conueniente, et nelle cause ciuile proceder, et quelle terminar secondo la forma delli statuti del dicto Castello, et tucte, et singule cose far, et exercitar, le quale al off.o delle cause ciuile aspettano, et pertengano de ragione, et secondo la forma delli statuti, et bone consuetudine della dicta terra.

Delle citatione, et pronuntiatione delle tenute R.ca 3.a

El debitore citato dal balio del comune una uolta personalmente, et doi uolte a casa della solita habitatione, et diuersi di, uno di per l'altro sequente ad petitione del suo creditor, che à lui uenga a responder de ragione sopra qualuche libello, o petitione si la mattina non coparirà sia chiamato con alta uoce dal balio predicto dalla finestra, ouero scale del palazo del Vicario del coe, la qual uocatione facta si el dicto citato non comparirà alhora ad petitione del creditore, se pronuntie la tenuta ex primo decreto nelli beni del debitore citato per la quantità domandata, in primo nelli beni mobili, secundo loco nelli beni stabili, tertio loco nelli nomi delli debitori, et si fosse domandata la cosa, et non summa de denari la extimatione de dicta cosa se faccia, et far possa del creditore col suo iuramento, et dicta tenuta sia pronutiata anco-

ra per le spese legittime facte per la contumatia del debito-
re, per el creditore imprima accusata, et giurato imprima, che
quello domanda con animo de calunniare ne offendere alt.
ma solo credendo hauer ragione, et alla dicta tenuta da darsi
el dicto Vicario uno balio faccia exequtor, la qual tenuta
tenga el creditor si sera de 20 sol. de den. et manco ò la exti-
matione de dicta quantità, et sia cosa mobile. Ma da XX sol. in
su ò extimatione de epse, nel primo caso dicto creditore la
tenga otto di, nel secondo quindici. Et si sarà cosa stabile
uno mese, i quali termini passati sia citato el debitore pre-
dicto, che uenga à rescoter la tenuta, la quale si non reco-
glierà infra doi dì doppo la citatione facta, et accusatio
ne della contumatia se bannisca alla Porta del Palazo del
d. Castello per lotrombetta, ò uero balio del dicto coe si serà
de XX sol. ò da quello in su, ouero extimatione d'epsi, et sera
cosa mobile doi bannimenti, et da dicti XX. sol. in giù uno
solo bannimento. Ma si sera cosa stabile tre bannimenti,
e diuersi di, che qualunche uole comprar tal cosa uenga
ad epso imperoche a quello, che più offerirà se darà per
ragione del creditore. Et si se uendesse più, che la quan-
tità debita, e le spese legittime quello più sia restituito al
debitore. Et niente dimeno sia lecito al dicto debitore reco-
gliere la dicta tenuta uenduta al modo sopradicto infra
uno mese doppo la dicta uendita facta per la medesima
quantità la qual tenuta, el comprator predicto sia tenu-
to render, et restituire al dicto debitor recogligante per

26: R:
12v

lo sopradicto medesimo prezo, et non più. Et si la dicta tenuta
non se vondasse sia tenuto el dicto creditore quella fare ex-
timare, et allui appropriare per li extimatori del cōe alla
quale appropriatione sia tenuto el Vic.º poner l'auctorità, et
decreto suo. Et contra tale processo cussi ordinatamente fa-
cto, niente possa opponersi, et tale tenuta sia liberamente
del creditore predicto salue le ragione de altri, che ce
hauesse migliore ragione. Et si el debitore predicto com-
parirà nel termine de recogliere la tenuta, et doman-
dare la tenuta reuocarsi se debia reuocare satisfacte
imprima da esso le spese legittime, et prestata la cautio-
ne de starà ragione, et pagare quello, che fosse iudicato.
Ma in i pegni sia seruato lo infrascritto modo zoè, actore
faccia el Reo citare, quatr infra el termine de cinq. vega
a rescotere tale pegno infra el qual termine si non verrà,
o comparirà se proceda alli bannimenti ouero alla extima-
tione adiudicatione, et appropriatione de dicto pegno cōm
de sopra è dicto della tenuta. Et si el cittato comparirà
nel termine receuto imprima da quello el giuramento sia
adomandato si qllo li è domandato dallo actor è obligato far
in tutto, o vero in parte. Et de tutto quello, che confessarà
sia condeñato, che infra cinq. dì paghi, et faccia, et obserue
allo actore si la quantità, o extimatione della cosa domman-
data fosse de XX sol. de den. et da quello in giù. Ma da quel-
lo in su infra X. dì. Et si infra el termine non satisffarà se
procede alla datione della tenuta, et a tucte le cose contra

epso reo, come de sopra si contiene, ò uero a pigliare epso si la tenuta delli soi beni non se trouasse facta niente dimeno in prima fede del debito domando per lo actore per pub.co instrum.to, o per legittime proue fide digne dinanzi a epso Vicario nanzi la dicta pronuntiat.ne extimatione, et adiudication della tenuta predicta altramente si per lo actore non serà prouato come è decto niuna tenuta ex secundo decreto dare extimare adiudicare, et appropriare se debia al dicto actore ne alla captura de alcuno procedere. Et le predicte loco habiano da quaranta sol. di den. in su, ma da XXXX sol. in giù se stia al giuramento dello actore nella contumatia del Reo. Ma si el Reo negarà il tucto, o parte, et lo actore domandasse el termine à prouare quello hà domandato li sia dato il termine de otto dì, et più a beneplacito del Vic.o facta imprima la contestatione della lite, et el iuramento dela calunia de luna, e laltra parte prestato. Ma in tucti li altri acti da farse baste la citatione personale, ò uero a casa uno di per l'altro sequente. Et si alcuno uorrà agitare, o domandare alcuna cosa contro li heredi di alcuno defuncto faccia citar per comissione de epso Vicario epsi heredi alla fenestra del Palazo del dicto Vicario, et alla casa della habitatione doue habitaua tale defuncto per el balio del dicto coe, et cu alta uoce in questo modo, cioè, el tale fà citare, et recercare li heredi del tale de-

13v

functo, o chi per li heredi respondere, e defender essi volesse, che infra V di pross.i comparisca nel iud.o dinanzi al dicto Vic.o a responder de ragione al tale la qual citazione se faccia doi volte col dicto termine, come e decto. I quali termini passati se proceda contra essi tanto quanto contra i contumaci alla datione della tenuta, et ad alia secondo la forma del predicto statuto. Et qualunche cosa serà facta contra la forma del presete cap.lo non vaglia, ne tenga.

Della pena de chi facesse alc.o citare, et non comparisce nel termine R.ca 3.a

Qualunche facesse alcuno citare, et non comparisse, et adomandasse alcuna cosa al citato paghi al citato comparente, et licentiato partente doi sol. de den. per ciascuna volta, et le spese delle scripture.

Della citatione delli forestieri R.ca 4.a

El forestiere, che non havesse habitatione nel dicto Castello de fabro, il quale sia debitor delcuno del dicto Castello si personalmente non se trovasse sia citato per el balio del co͞e in quello medesimo di, per quello medemo di alla hostaria si nel dicto Castello fosse. Et si non ce fosse sia citato per el Balio del co͞e alla Porta del Palazo del dicto Castello, che al tale creditor suo venga a respondere, et si nel termine della citation non comparirà facta fede del debito per pub.co Instrum.to, o per legi͞me prove sia constretto tale debitore realr, et personalr per ciascuna cosa, o su͞ma a lui domandata. Et si tale forestier debitor de alc.o del d.o Castello

venisse, o stesse o passasse per dicto Castello o suo distretto, tale del dicto Castello, che havesse da havere alcuna cosa da esso, et domandasse dinanzi al Vicario del dicto Castello dicto forestiere personaliter pigliarsi per el debito suo, che incontinente el dicto Vic.o sia tenuto fare pigliar tal forestiere debitore imprima receuto dal dicto creditore el giuramento della calunia, et el dicto debitore forestiere non possedere bene stabile nel dicto Castello, o suo distretto sufficiente al debito peresso domandato, et dicto debitore forestiere retenere per fino alla satisfactione del dicto debito, a petitione del dicto creditore. Et quello è decto della persona del forestiere debitore se intenda che possa pigliare, et menare bestie, et mercantie, et altre cose, che con esso havesse. Et si tale creditore non mostrasse, et provasse el debito, che tale creditore sia astrecto a refare a tale preso ogni danno, et interesse. Et le predicte cose se facciano contra li forestieri el di feriato alcuna cosa non obstante. Et volemo, che si tale forestiere negasse il debito domandato, che dati Idonei fideiussori, et recolte al dicto Actore de iud.o sisti, et iudicatũ solvendo in la dicta Corte el dicto forestier sia relaxato, e le dicte bestie, et bene li siano restituite, et da poi la lite faccino infra di loro. et si altramente si facesse non vaglia in alc.o modo.

Del iuramento dello actore per fino la quantità de cinq. soldi Rub.ca 5.a

Al Iuramento dello actore se debbia credere per fino la quantità

Lib: 2:
14v

de cinq. soldi si maiore non sarà la quantità domandata. Et si la quantità serà de XX soldi, baste uno testimonio sumariamente admisso, et recepto, et dalla dicta suma in giù.

Dele sequestratione da farsi. Rca 6.a

La sequestratione se faccia a petitione de ciascuno, che domandasse, et che iurasse el debito suo essere suspecto, e non posseder bene stabile nel dicto Castello, o suo distretto ascendente alla suma, o extimatne della cosa domandata, et quello al quale serà stata facta tale sequestratne se serà trouata posseder beni stabili nel dicto Castello, o distrecto ascendente alla dicta summa, o extimatione, ouero desse al dicto suo asserto creditor, che hà facto sequestrare uno idoneo fideiussor, o recolta de state à ragione con esso, et pagare quello serà iudicato in ciascuno delli dicti si debbia d.a sequestrazione per el dicto Vic.o reuocarsi, et niuna sequestratione se possa fare contra alcuno de fabro a petitione de alc.o forestiere, et facta non uaglia ne tenga

Del partito da farsi ad alc.o che giure, o lasse giurare Rca 7.a

Quello al quale nel ind.o serà facto el partito, che giure la cosa, o suma domandata, o lasse giurare, dicto tale al quale serà facto tale partito non possa esso recusare, et si recuserà se habia per confesso et sia condennato per la quantità domandata.

Che in prima sia conuenuto el principale, che'l fideiussore Rca 8.a

el principale imprima chel fideiussore sia conuenuto si i beni de esso principale, ouero esso personalmente serà trouato, et sotto la Corte del dicto Castello altramente al creditore sia lecito agitare contra ciascuno fideiussore, è le predicte hagiano loco tante in le cause civile, quanto in le criminali, et danni dati.

Che ciascuno possa personalmente essere preso per ogni debito si la tenuta nelli suoi beni sufficiente non se trouasse, et altram.te no. R.ca 9.

Che ciascuno dal Castello de Fabro, ò suo distrecto condennato si la tenuta sufficiente nelli beni soi non se trouasse possa per ogni debito personalmente essere preso, et retenuto, et altramente non adinstantia de qualunche persona tanto terrazzana quanto forestier. Et niuno possa essere presa nella Chiesa ouero in casa propria della sua habitatione per alcuno debito neli dì delle feste, ne Pascale, et si alcuno fosse preso tale captura non vaglia ne tenga, ma debia incontinente essere relaxato.

Deli animali presi in tenuta R.ca 10.a

Li Animali presi in tenuta siano dati à gouernare per el Vicario del dicto Castello à una fide digna persona, la quale essi animali gouerni con le spese legitime, et competente, et diligentemente le guardi, et non le adopre sotto la pena de X. sol. per ciascuna uolta.

Che siano costrecte li promissori de qualunche cosa ò prezo R.ca XJ

Che li promissori della cosa, o prezo promesso per cagione de adiutorio, ò seruizio personale siano tenuti pagare infra tre dì si tale adiuuante domandasse, la qual cosa si non farà non siano costrecti asseruare quello hanno promesso, et le predicte cose se facino

Lib. 2
15v

sumarie, et expresse sine strepitu, et figura iuditij alcuna cosa non obstan.

Come li instrum.ti pub.ci over laudi, et precepti si mandino ad execut.ne R.ca 15.a

El debitore legitimamente citato, ouero p.nte, ouero absente, che sia, et la sua contumatia accusata veduto el publico instro del debito ad petitione del debitore personalmente sia preso, o uero dicto creditore, ne i beni del dicto debitore in tenuta sia sia messo per la quantità del debito predicto, et dele spese ad electione del dicto creditore per el Vicario del dicto Castello, o balio, ne sia relaxato per fino a dicto creditore non serà del debito sodisfatto integramente. Et dicto Reo possa opponer le infrascripte exceptione contra, et dicto instrum.to, le quale, o uero alcuna desse infra octo di prouar sia tenuto dal di del termine a lui dato, le quale, o uero la quale si non prouarà paghi in nome de pena quaranta sol. de den., exceptoche si opporrà ala exceptione de falsità, et quello non prouerà paghi XXXV lib. de den. Et contra li heredi del debitore siano citati li heredi, secondo la forma del Capto sopra posto delle citatione, et pronuntiatione delle tenute, i quali se non veranno, nel termine del dicto capto essi, ouero altri per essi sia pronuntiata la tenuta, contra essi secondo la forma del dicto capto. Et si compariranno, et confessaranno, el debito nello instro contento sia comandato a essi, che infra X. di faccino al creditor quello se contiene in dicto instro. Et si negaranno procedasi nella

causa, secondo la forma delle ragione, et statuti del dicto coē:
Et volemo, che contra li publici instrumenti niuna exceptio-
ne possa opporersi si non perscriptione pagamento falsità, et
pacto facto intra le parte, et che quello non se contiene nel-
lo instro. Agiongendo, che quello è detto delle exequtione de
publ.ci Istrum.ti questo medesimo dicemo, et volemo delle senten-
tie condennationi precepti laudi, et arbitram.ti liqdi, et liqui-
dati, et testamenti, et ultime voluntà dinanzi al dicto Vic.o
in publica forma product.

Della petitione del conseglio del savio R.ca 18.a

Si alcuno dicesse se sentirse gravato da alcuna sententia, ò con-
denatione, o da qualunche altro acto, et processo comandam-
mento, o altro gravamine, in qualunche modo tanto in ca-
use civile, quanto in criminale, et danni dati, et non
volesse appellare, et domandasse, el conseglio del savio so-
pra tale gravamine el Vicario sia tenuto dare, et conce-
der dicto Conseglio alle spese di chi lo domandasse, cioè
nelle cause criminale, et danni dati, et in ogni altra cosa,
che spectasse al dicto coē de fabro. Ma in le cause civile, et
quelle cose, che alle civile cause pertengano, et persone
particulare, et private dicto Vicario conceda dicto conse-
glio alle spese del perdente, overo del una, et l'altra
parte, come a dicto Vicario parerà conveniente si che
doppo la appertura de dicto conseglio per el vento, et al vin-
citore el salario del dicto conseglio integram.te sia pagato.

Et dicto Vicario elegga uno sapiente alle parte non suspec-
cto, et a quello le ragione de luna, et l'altra parte si man-
dano, al quale conseglio, le parte siano tenute acquiescere,
et stare contente, et quello se debbia observare. El qual
conseglio domandato el Vicario nella causa per nisciuno
modo proceda, et si procedesse non vaglia tal processo,
che serà facto doppo la petizione del dicto consiglio. Et
volendo, che chi domanderà dicto conseglio, et non deporà
el salario per el consulente, quanto ancora per la merce-
de delle scripture, et acti, quanto ancora del messo porta-
rà dicte scripture, et acti al consulente predicto infra
doi di dal di della petitione de dicto conseglio, qual cosa
si non serà facta se habbia per non domandato, et el
Vicario possa nella dicta causa come prima procedere.
Et el salario predicto sia taxato, et dichiarato come
a dicto Vicario parerà honesto, et conveniente.

Che la donna dotata non succede nelli beni
del dotante R.ca 14.a

La donna dotata dal Pre, matre, frategli, ò avo paterno, o
materno Zio, o nepote, o altro qualunche dotasse non
possa epsa donna dotata ne alcuno descendente de epsa
retornare succeder, ne alcuna cosa domandare, o havere
in la heredità, ò successione delli predicti, o alcuno altro
dotante, o descendente da epsi per la linea masculina
perfino perverrà alcuno masculo delli predicti.

Et niuna donna possa ad alcuno in alcuno modo della dote sua dare, et conceder si non ali figlioli, o figliole perequale parte, et si desse non vaglia, nè tenga, et si alc.ª donna morerà senza fig.li legmi, et nati ex ea, et marito suo legitime natis, sel marito sopraviuerà alla dicta sua donna in quanto el Matrim.º intra loro sia per carnale copula consumato guadagne dicto marito la terza parte della dote, altramente, niente guadagne.

Delle ferie, et dilatione R.ª 15.

Non se renda ragione nelle cause ciuile nelli dì della domenica, et de Passqua nè le feste della Vergine Maria, et delli SS.ti Apostoli Pietro, et Paulo, et tucti apli. nè de S. Biascio. S.to Lorenzo S. Maria Madalena. S. Angelo del mese de maio, et li uenerdì di marzo, nè in le feste, che se guardano nel dicto Castello. Nè dalla festa de Sancto Giouani del mese di giugno usq. ad diem festu assumptionis Beate Virginis del mese d'agosto, et nel tempo delle uendemie, della festa di S.ta Croce del mese de septembre perfino la festa de S. Luca del mese de octobre, excepto delle ope della state, et delle uendemie, et delle parte de fructi debiti, delli lauoratori delle tere prese, et conducte, et del biado prestato alli lauoratori, et de fructi delli arbori, et de tucte le altre cause da la ragione permesse, et se altramente sarà facto non uaglia in alcuno modo. Ma in le cause criminale, el Vicario di dicto Castello in ogni tempo possa, et debba cognoscer, et proceder, et esse cause al modo debito terminare non obstantibus ferijs predictis et alijs quibuscumq.

Lib. 2.
17.

Delli compromissi da farsi Rca 16.

Statuimo, et ordiniamo, che qualunche lite, o questione fosse tralli consanguinei, et affini per fino al terzo grado dinanzi al dicto Vic.o proceder possa, et debbia col vinculo del giuram.to et alla pena x lib. de den. tali consanguinei, et affini litigati ad petizione de ciascuno de loro chil domandasse personal mente costringere a compromettere tale lite, et questione per qualunche contra esse vertete, nelli arbitri, o arbitratori, come alle parte piacerà. El grado della consanguinità, e de affinità se intenda secondo la ragione canonica, siche li fratelli coscini in esso grado siano inclusi. Et si alcuna lite, et questione fosse dinanzi al Vicario del dicto Castello intra altre, et qualunq. persone de qualunche grado, o condit.e se sia per qualunche cagione, doue non apparisce pub. instro, o laudo, senta, o precepto dicto Vicario possa, et debia costringere dicte persone col vinculo del iuramento, et alla pena predicta compromecter dicta causa, et questione nelli arbitri, o arbitratori, como de sopra è decto delli consanguinei. Et si dicte parte, o alcuna de esse recusasse fare dicto compromisso tale recusante non sia odito. Et il Vic.o facto decto compromisso sia tenuto costringer li dicti arbitri, o arbitratori electi ad acceptare decto compromesso, elquale si non vorranno acceptare paghino in nome de pena quaranta soldi de den. et da poi ad acceptar non possono esser costrecti, ma si elega altri in loco loro, Iquali arbitri, et arbitratori debiano hauer laudato e sentenziato tra le dicte parte infra trenta di dopo el compromesso facto alla pena

de cento sol. de den. per ciascuno, li quali el dicto Vicario rescota et el dicto Sig.re Nicolò salvo si fosse allongato el termine de volun=tà delle parte, che dicti arbitri non incurrano la dicta pena. Et dicte parte debiano acquiescer et stare contente alla senta laudo, et dechiaratione delli sopradicti arbitri, et arbitratori, et niente se possa oponere, niente contra dicte sente. laudi, et dechiarationi, et si alcuna cosa se opponesse non vaglia, ne tega, et per non opposta se habia, ma el Vic.o predicto sia tenuto dicte sente laudi et dechiarationi ad exequtione mandare alcuna cosa non obstante, et da dicte sente laudi, et dechiarationi dicte par=te non possino appellare, ne reclamare, ne domandare se reduca=no ad arbitrium boni viri sotto la pena de XXV Lib. de den., et della pena posta nel contracto del compromesso, et niente de me=no tale app.ne, reclamat.e et reduct.ne predicte non vagliano, et non tengano, et per non facte se habino. Et si dicti arbitri, et arbitra=tori non fosseno concorde, dicto Vicario debia esser el terzo:

Della distrecta da farsi al condennato a petit.ne del creditore R.a 17.a

El condennato a petitione del suo creditore per el Vic.o del dicto comu=ne se debia fare venire per el balio alla distrecta nel Palazo del dicto co.e infra V. dì dopo el comandam.to allui facto per el balio predicto, el quale condennato si non verà infra el dicto termine paghi per ciascuno dì, che starà dopo el dicto termine passa=to V. sol. de den. Et nientedemeno sia constrecto personalmente a petitione del dicto creditore, et sia tenuto nelli Ceppi

Della Prescriptione R.ca 18.a

Si alcuno tacerà per tempo de XV anni, et non domanderà il debito consistente tanto in denari quanto in altre cose da quello in poi non sia odiato, et non possa tale debito domandar. Et si alcuno non domandasse cose stabile ad se pertinente per qualunche modo per tempo de XX anni da quello in poi non possa più domandar, ma ogni sua actione sia extincta. Et chi non domandasse cose mobile ad se pertinente per tempo de tre anni da quello in poi non averà facultà de più domandarlo, ma sia caduto da ogni ragione.

Delle Bestie date in socita R.ca 19.

Si alcuno desse in socita alcune bestie per cer tempo dale, chi desse overo pigliasse non possa tale socita rompere, et le bestie date in socita retoglier nanzi el dicto tempo sino de voluntà delle parte alla pena de XXV. lib. della qual pena la mità sia del prefato Sig.re Nicolò, et l'altra mità sia della parte observante

Delle Bestie prese o date a vectura R.ca 20.a

Volemo, et ordinamo, che qualunche persona pigliarà alcuna bestia a vectura con prezzo, o senza prezzo sia tenuto rendere, et consignare la dicta bestia al patrone de quella libera, et senza alcuno defecto, come quella hebbe dal predicto padrone, et si tale bestia perisse appresso dicto conducente sia tenuto essa bestia pagare al dicto patrone secondo la extimatione da farsi per li extimatori del com.e

Della pena de chi cavasse alcuno de poss.ne overo tenuta R.ca 21.

Della tenuta, et poss.ne de alcuna cosa stabile, se alcuno cavarà, turbarà o molestarà paghi in nome de pena XXV. lib. de den., et de alc.a cosa mobile paghi c. sol. di den. et renda la tenuta.

Della pena de chi domandasse el debito pagato R.ca 22.a

Si alc.o domandarà el debito pagato, o vero cessarà fare la refutatione del dicto debito pagato paghi in nome de pena il doppio della quantità del debito predicto, et niente de meno a petitione de chi havesse pagato el dicto domandante tale debito, overo soi heredi el ditto Vic.o costringere sia tenuto a farli dicta refutat.ne, et quietatione.

De non pigliare alcuno pegno da chi havisse Pre R.ca 23.a

Alcuno pegno da alcuno, che havesse Pre, et che con esso habitasse famigliarmente per fino dicto pre viverà in bono, et per sesso niuno possa iure pignoris, o tit.o de alienat.ne pigliare, ne havere senza volontà, et consenso del dicto suo Pre. Et chi contrafacesse paghi in nome de pena X. de den per ciascuna volta, et el pegno, overo cosa alienata restituisca, salvoche questo non habbia loco si el pegno serà preso p li facti del Coe.

Delle cose coe da dividerse R.ca 24.a

Qualunche persona havesse alcuna cosa coe, come case, o posse.ne et niuno di consorti domandasse tale case, o posse.ne dividerse ad petitione de chi dimandasse el Vicario del dicto Castello debia costringer l'altro consorte à chiamar li divisori del coe, et

quanto per loro sarà facto, et diviso sia rato, et fermo, et le
parti, o consorti preti possino contravenire alla pena del doppio.

Della pena del lavorator, che cavasse alcuno biado
senza licentia del padrone Rub.ca 25.a

Qualunche lavoratore de alcuno del Castello de Fabro, o habitante
in esso non possa cavare el biado dal campo senza licenza del
padrone del campo alla pena de cento sol.i de den.i, et d.o lavorator
sia tenuto recercare el patrone, che vada per la parte sua
de biado. La quale requisitione fare se debia almanco con
doi testimonij, et si non ce andasse non possa per questo partire
el biado da se stesso, ma sia tenuto dicto patrone expecta-
re per doi dì infra li quali si dicto padrone non andarà alhora
sia lecito a dicto lavoratore passati li dicti doi dì, el pre-
dicto biado partire con doi testimonij, et la parte sua piglia-
re, et l'altra lasciare stare. Et sia tenuto dicto lavoratore
lavorare con bona fede, et senza fraude, et congruo tempo,
la qual cosa si non farà sia tenuto el danno emendare se-
condo la extimatione de doi vicini del loco, et quando la
terra fosse maiese sia tenuto el lavoratore nanzi el mese
darli cinq. solchi ad minus.

Che le dote delle donne siano salve Rub.ca 26.a

Che le dote delle donne siano salve, et non possano ne debiano da
alcuno esser molestate per cagione de alcuno malefitio
comesso, o da comettersi per alcuno della loro famiglia. Ma a
esse donne li sia assegnato delli beni loro per la quantità

Delle dote loro secondo la forma della ragione, e le predicte cose non habiano loco nelle donne, che comettessero alcuno malefitio, o delicto alla pena della quale da pagarsi sia costrecto el marito della dote de essa.

Delle alienatione, et permutatione Rub.ca 17.a

Si alcuno del dicto Castello, o suo distrecto havesse alcuna sua possessione la quale vender, o permutar volesse dale venditor, o permutatore sia tenuto ricercare el consule suo, overo più proximo vicino de tale venditione, o permutatione. Et si dicta cosa, o possessione dicto consule, o più proxo vicino vorrà altra cosa comparare, o permutare con esso sia tenuto a lui vendere o permutare con esso, et si del prezo non poranno concordar siano tenuti eleger doi boni homini, et quello predicti homini serà facto, o decto vaglia, et non possa da alcuna dele parte revocarse. Et si alcuno altramente venderà, o permutarà soluat nomine pene XX sol. den. Et la dicta venditione, o permutatione non vaglia, Altramente dicto permutar, o alienar volente possa vender a ciascuno senza alcuna pena.

Che le cause delle dote, et alimenti et mercantie, et altre cause piccole sumarie sieno expedite. Rub.ca 18.a

In tucte, et single cause de dote, et alimenti tanto in domandarli, quanto in receverli, et mercantie, le quale se facessero la terriere, con terrier nel Castello de Fabro, o altrove, overo de fore-

ssier cum terriere in qualunche loco facte siano overo quelle se facessero da forestier cum forestier nel dicto Castello, et suo distretto, et in le cause piccole, le quale non requirunt altiore indagine secondo la forma della ragione coe. El Vic.o de dicto Castello possa proceder de plano sine strepitu, et figura Iudicij, et senza alc.a petitione in scriptis da porgerse purche tale petitione simplr nelli acti della Corte sia scripta, et li termini abreviare, et epse cause diffinire facti veritate inspecta, come allui parera conveniente in ogni tempo feriato, et non feriato.

Incomenza el terzo libro deli Malefitij

Chel Vicario sia tenuto render ragione sopra le cause criminale ad ogni uno, chel domandasse R.ca P.a

Velemo, et ordinamo, chel Vicario del dicto coe sia tenuto, et obligato rendere ragione nelle cause criminale ad ogni uno, chel domandasse nel palazo del Coe del dicto Castello de Fabro, et li dare le sententie criminale absolutorie overo condenatorie. Et debia fare citare le parte personalr, vel domi solite habitationis ipsor ad udire dicte sntie. Et si altramente se farã tale sntie non vagliano, ne tengano ipso iure.

Delle citatione, et ordine de pceder nelli Malefitij R.ca Ca.

Lo accusato, overo inquisito per la Corte del Vicario del dicto Castello de Fabro per cagione de malefitio, o quasi delicto,

del quasi colpa, o vero ingiuria per la quale se impone la pe-
na corporale, o pecuniaria, ouero secondo la forma della ra-
gione comune, o de alcuno capto delli statuti, et ordinam.ti
del dicto Castello de Fabro sia citato per balio del dicto coe et
a quello infra tre di sia tenuto el dicto Vicario mandar per
dicto Balio la Cedula in scriptis, la quale debia contene-
re la Citatione, et el tenore della inquisitione ouero accu-
sa col termine de doi di da assegnarsi allui infra el quale
debia venire, et comparire nanzi da esso Vicario al suo Palazo
ad responder a dicta inquisitione, ouero accuse, et a quello in
esse si contiene, e da quelle excusarse, et defenderse, nel qual
termine si personalmente non comparirà passato el dicto termi-
ne sia citato per dicto balio del coe con alta voce nanzi la Por-
ta del Palazo, et la casa del tale citato nella quale citatione
cusì facta sia assignato al citato el termine de tre di a veni-
re, et responder, come de sopra infra el qual termine si non
verrà, et responderà, et idonei fideiussori darà de pagare la pe-
na si da essere condenato verrà sehabia per confesso, et con-
uento de tutto quello, che in dicte accuse, ouero inqsitione si
contiene. Et si lo accusato, ò inquisito non haverà certa ha-
bitatione nel dicto Castello, o suo distrecto sia cittato nella
piaza, et nanzi la Porta del Palazo del dicto Vicario publicam.te
et con alta voce per el balio del dicto coe almodo sopradicto

et a quello sia assignato el termine de cinq. di infra el qua-
le debia comparire, et responder alla accusa, ouero inquisitio-
ne contra di lui facta, et formata, nel qual termine si non
comparera, et idonei fideiussori come de sopra darà de pa-
gar ogni pena nella quale de ragione uenisse condennato se
habia per confesso, et conuicto cõra de sopra. Et si dicto accusa-
to, o inquisito comparirà dopo el termine passato nanzi, che
sia data la sentenza, et uorrà responder alla Corte, et al ca-
morlengo del cõe pagare XX sol. de den. lisia la sua resposta,
et sia riceuuto alla sua difesa, et per contumace non sia ha-
uto, et a quello sia assignato el termine de octo di a fare sua
difesa, la quale si non farà sia condenato alla pena debita. Et
nelle Cause accuse, o inquisitione per le quale seguitasse la
pena de XX sol. et da quello in giù li sia assignato el termi-
ne a fare sua difesa arbitrio del dicto Vicario. Et el Vicario
sia tenuto nanzi, che dia alcuna senta contra alcuno accusato,
o inquisito uno di nanzi la prolazione de d. senta fare cita-
re per dicto balio del cõe personalm.te o casa propria, o con-
ducta delli dicti accusati, o inquisiti peremptorie adudire
tale sente, la qual cosa si non se farà d.a senta non ua-
glia, ne tenga.

Che ciascuno magiure de xij anni possa acusar
della ingiuria a lui facta R.a 3.a

Pupilli tanto che havessero Pr̃e, quanto nõ, et qualuche altre perso-
ne magiure de xij ani possono accusare qualche persona tato
mascula, quanto femina de tutte, et singlo ingiurie allore
facte tanto reale quanto personale, e possono essere nel iudi=
cio senza el consenso deli curatori, et patri loro sotto la potes=
stà delli quali fusseno, et in tale cause agitare, et causare, et
qualunche cosa per loro sarà facta vaglia, et senza salvo el
capto, che parla della castigazione delli minori sotto la rubrica,
che chi castigasse li minori de xiiij anni non sia tenuto
ad pena el quale statuto sia inviolabiliter observato in sin=
goli capti in esso expressi.

Della pena dechi non provasse la accusa R^ca^. 4^a^

Si alcuno alcuna persona accusarà de alc.° malo, o excesso, et tale accu-
sa non provarà infra x. di dal di della accusat.^ne^ facta alla
pena del taglione sia tenuto, cioè che sia tenuto pagare,
o patire quella propria la quale pagaria, o patiria lo accusato
si el maleficio, o excesso havesse lui comesso. Et el Vicario del
dicto Castello alla pena de xxv lib. de den̄. passato el dicto ter-
mine debia tal accusator non probante, nel quale consiglio
manifestare.

Chel Vicario sia tenuto diffinire ogni processo infra uno mese R^ca^. 5^a^

Ogni, et singole cause criminale sia tenuto, et debia el Vicario del
dicto Castello diffinire, et terminare infra uno mese dal di

della accusa facta, o formata, et di tucte le accuse, o inquisitione dare la senta absolutoria, o condenatoria infra el dicto termine alla pena de x lib. purche la pena del delicto passa la sum̃a de quaranta sol. Ma da quello in giù possa si delinquente punire senza alcuna scriptura, purche li coste del meto et el Vicario che fosse impedito per alc.o legmo impedim.to non sia tenuto alla dicta pena in caso che non terminasse dicti processi o accuse infra un mese.

Chel Vicario sia tenuto dare la copia del processo, accuse, o inquisitioni p esso contro ciasc.o formate, et de tucti li acti Rca 6.a

El processo, et tucti li acti nella corte del dicto Vic.o fact, et agitat sia tenuto el Vicario del dicto Castello scriver nel libro del coe del dicto Castello petitione, et voluntà de chi accusasse et dicto Vicario sia tenuto dar la copia de tucte et single accuse inquisitione acti, et processi in dicta sua Corte facti et agitat alle spese delli dicti accusati, o inquisiti alla pena de cẽto sol. de den, et nientedemeno quello serà facto le dicte copie domandate, et non date non vaglia nè tenga

Che chi castigasse minori de xiiij, o pazi non sia tenuto a pena Rca 7.a

Minori di xiiij añi, o pazi di qualunche età sia perfino ingiuria facessino ad alcuno si alcuno con la mano vacua percuoterà senza sangue una volta, o doi con bona fede, et senza fraude, et questo hagia loco nelli maestri, che insegnassino a decti minori alcuna arte

Ma si tale percussione serà con sangue alla pena dio siano te-
nuti, ma questo non haggia loco nelli consanguinei per fino al
quarto grado secondo la ragione Canonica da computarse.

Della pena de chi facesse iura, o conspiratne contra el Sig.re
et comune del dicto Castello R.ca 8.a

Niuno habbia ardir far iura, o conspiratione contra el Sig.le et Coe del
d.o Castello, ne alcuno vada al Palazo del coe, o alla casa della
habitatione del Vicario del dicto Castello con armata mano, ne
leue la terra a rumore alla pena de cinquanta lib. de den.
la qual pena si non pagarà infra x dì dal dì della condenatne
facta: sia menato al loco della iustitia, e li sia leuato el capo
dale spalle, si et in tal modo, che moia. Et niuno habbia ardi-
re pigliare ouero toglière dal Vicario del dicto Castello al-
cuno pregione ne se opponer a quello, ne alcuno impedim.to farli,
che non possa quello menare alla Corte, et fare l'offitio suo
contra qualunche persona generalm.te in ogni caso alla pena predicta

Delle parole ingiuriose R.ca 9.a

Si alcuno dirà parole ingiriose ad alcuna donna, come putana
pettola, soza, somaia, scompisciata, troia scrofa, et altre paro-
le simili nanzi al Vicario del dicto comune, ouero nel Palazo
del coe, o in piaza o in alcuna Chiesa paghi sol. dieci per qua-
lunq. parola, et qualunq. uolta. Et in altri lochi paghi sol.
quattro, Ma questo non hagia loco nelle predicte parole cioè

Lib B
23r

putana, troia scrofa paghi in tale caso le sopradicte pene daplicato in quolibet casu de predictis. Et si alcuno dicesse tu non dici el uero, o mente per la gola, o alcuna simile parola ingiuriosa paghi in li lochi inprima dicti s. di X et in altri lochi s. di V. Et qualuncha dirà nelli predicti lochi, et casi cioe dinanzi al Vicario, in Chiesa, o in piaza cornuto, falso ladro, becho, traditore, o uero io t'hò posto le corna, o altri t'hà poste, o pone le corna, o altre parole simile paghi per ciascuna uolta caso, o parola s. di X. Et in altri lochi, et casi paghi la mità della pena.

Della pena de chi facesse insulto R.ca X.a

Qualunque farà insulto contra alc.o con arme alla Casa, Molino, Capanna, Aia, o possessione, propria o conducta dello insultato, o assalito paghi in nome de pena s. di X. et la pena della percussione si percoterà, Et si senza arme paghi s. di 6. et si altroue alcuno insultarà, o insulto farà contro alc.o col arme paghi s. di X. et si senza arme paghi s. di V et niendedemeno paghi la pena della percussione si percoterà. Et chi serà insultato possa, e a esso sia licito defenderse et lo agressore, o insultante percoter con moderamine inculpate tutele

Della pena de chi cuaginasse l'arme, o minacciasse, o percotesse alc.o con arme, o senza arme R.ca XI

Si alcuno iniuriosamente cauarà, o cuaginarà arme contra alcuno

paghi in nome de pena s.di VI per ciascuna volta. Et si aluno minacciarà iniuriosam.te alc.o con alcuna generat.ne de arme de ferro, ouero epse lanciarà, o gittarà, et non pcoterà paghi in nome de pena s.di VIIJ, et si alcuno butasse contra alcuno bastone legno, o loto, et non percotesse paghi s.di VIIJ la medesima pena sia de chi butasse. Et si alcuno percoterà cum alcuna generatione d'arme de ferro, o ferramenti, o saxi in la gola, o dalla gola in su cu effusione de sangue paghi per ciasc.a percussione in nome de pena s.di XV. si per epsa percussione euidente signo nella faccia remanesse paghi in nome de pena s.di XXV. et si alcuno con dicte arme percoterà nelli dicti lochi senza effusione de sangue paghi in nome de pena per ciasc.a percussione s.di V. Et si alcuno percoterà con dicte arme alc.o dalla gola in giù si con effusione de sangue paghi s.di X per ciasc.a percussione, et si senza effusione de sangue paghi s.di VIIJ per ciasc.a percussione. Et si alcuno percoterà con lancia non ferrata, o alcuna altra generat.ne de arme non ferrate nella gola, et dalla gola in su con effusione de sangue paghi per ciasc.a percussione s.di X. si de tale percussione euidente segno nella faccia non remanerà, et si tale segno remanesse paghi s.di XX. Et si alcuno percotesse con dicte arme nelli dicti lochi senza sangue paghi in nome de pena s.di VIIJ per ciascuna percussione. Et si alcuno percotesse alcuno con alcuna generatione de arme nel capo, o in

altra parte del corpo, et l'osso romperà paghi in nome de
pena d.i 250. Et si alcuno percoterà alcuno, nel lochio, et esso
cecarà paghi in nome de pena d.i 50. Et si alcuno cu' ali.a ge-
nerat.ne de arme percoterà in la faccia, et el dente, overo li den-
ti romperà, o cavarà, paghi per ciascuno dente rotto o cavato d.i
XV oltra la pena della percussione limita nel pnte capto del-
le percussione con l'arme, o senza arme. Et si alcuno con ali.a
generatione de arme ad alcuno alcuno membro mozarà pa-
ghi d.i 50. et in questo caso nel numero delli mẽbri non se in-
tendano li deti delli piedi, li quali si ali.o percose la mozarà
paghi per ciascuno deto d.i XV. Et si alcuno percoterà, et ali.o
membro de alcuno debilitarà paghi per ciascuna percussione,
et membro debilitato d.i 50. et della debilitatione del mem-
bro se stia al iuditio de uno experto medico. Et si alcuno
percotesse senza arme ali.o con la mano uacua, o con calce, o
piede nella faccia con sangue paghi in nome de pena per
ciascuna percussione d.i XV. Et senza sangue paghi d.i X. Et
si alcuno percotesse ali.o senza arme nella gola o dalla gola in
su excepto nella faccia paghi per ciascuna percussione con san-
gue d.i XV. et senza sangue d.i VJ. Et si alcuno percotesse senza
arme ali.o dalla gola in giù paghi per ciasc.na percussione con san-
gue d.i X. et senza sangue d.i V. Et si alcuno ali.a persona spin-
gesse, et quella cadere non facesse paghi per ciascuna uolta d.i 3.

et si tale persona spinta cadesse tale che spingesse paghi per ciascuna volta s.di V et si alcuno strascinasse alc.o paghi s.di XX et si alcuno pigliasse alc.o per li capelli, o per la gola paghi in nome di pena s.di X. Et si alcuno pigliasse alc.o per il naso, o li panni paghi per ciascuna volta s.di viij. Et si alcuno pigliasse alc.o per la persona, o a quello li panni de dosso stracciasse paghi s.di X. et la emedat.ne del dicto panno pagar sia tenuto. Et si alcuno cavasse, o levasse alc.a beretta, ò capuccio del capo ingiuriosam.te paghi in nome de pena s.di iiij. et si alcuno sputasse nella faccia ad alc.a persona paghi s.di V. et in altri lochi s.di iiij. Et si alcuno buttasse ad alc.a persona loto, sterco, o altra bruttura paghi s.di V. Et le donne de qualunche età, et li maschi minori de 14 anni tra de loro tumultuante, et insultante paghino la metà della insingti capti del pnte volume excepto nelli danni dati, et in altri casi expressi nel pnte volumine purche dicti masculi non sia minori de X anni, che allhora non siano tenuti ad alcuna pena del maleffitio, o excesso per loro comesso. Et chi incomenzerà la rissa, ò questione, tanto con parole, quanto con fatti in li singti capti sopradicti siano puniti al doppio

Della pena de chi comencesse l'homicidio R.ca XIJ

Qualunche comettarà homicidio, o alcuna persona amazarà li sia mozo el capo, si et in tal modo, che moia, si serà nelle forze del coe, et si in dicte forze del coe non fosse, et sia contumace sia

condeñato alla dicta pena, et sia exbannito dal dicto Castello, et suo districto, come homicida, et tutti li beni soi al Sig.re del dicto Castello siano in tutto publicati, et applicati. Et ciasc.o possa tale omicida per ragione de pigliarlo, offenderlo, et amazarlo senza pena.

Li consanguinei l'uno laltro percotetesi in alc.o modo non siano tenuti alla pena Cap.o XIIIJ

Li consanguinei, o qualunche linea attinenti persino al terzo grado luno laltro con effussione de sangue, o senza intra loro, et legieri malefitij comittenti siano puniti ala mità della pena in tutti li casti sopradicti. Et si comettessino graui delicti, o offese siano puniti secondo li statuti, che parlano delli extranei, et de quelli, che non se attengono. Et si el Marito percotesse la moglie senza arme con effusione de sangue, o senza, et delle parole inziuriose non sia tenuto ad alcuna pena, et questo non uolemo intendersi nelli graui delicti, o offese, come de sopra decto. Et si el Pre, o madre li figlioli o figliole percotesseno con sangue, o senza non sia tenuto ad alcuna pena excepto si tale percosso non morisse per tale percussione, et si li figliole, o figlioli, el pre, ò madre percotessino paghino, ò patano una delle pene infrascritte, cioè o tre strappate di corda, ouero stia uno año de fore del dicto Castello de fatto, et suo districto, et delle predicte pene da pagarse, o patisse se stia alla uoluntà del Pre, et Madre, percosse. Et le predicte cose se intendano de figlioli, o figliole, che auessono XIIIJ anni et da quello in su. Ma da quello in giù se stia alla uolun-

tà del Pre, o madre si alla pena siano tenuti. Et li famigliari, o domestici tanto maschi qto femine, che stessenо ad uno pane, et uno uino, et se percotessenо luno laltro, et laltro luno in qualunche modo, et per qualunche cagione, et farano la pace per publ.co instro, nanzi la senta non siano tenuti ala pena si non dello homicido.

Delli furti Rub.ca 14.a

Qualunche commettesse alc.o furto de alcuna cosa de ualor de xx sol. et da quello in giù paghi in nome de pena s.di x la qual pena si non pagarà infra x dì dal dì della condenat.ne facta sia tenuto in pregione perfino la dicta pena paghi con effetto. Et si alc.o furasse alc.a cosa de ualore da xx sol in su, per fino cento paghi in nome de pena s.di xx. Et si alc.o furasse da cento sol in su perfino a x lib. inclusiuè in cinquanta s.di debia essere condenato. Et chi furasse da x lib in su perfino a xxv. ouero cosa de ualor della dicta suma o quantità in s.di xxxxx et in ciascuno de dicti casi si dicta condenat.ne non pagarà infra x dì dal dì della condenatione de esso facta integram.te cum effecto in denari numerati sia frustato per tutto el dicto Castello, et niente de meno sia reposto nella pregione, et non sia relaxato per fino la dicta sua condenatione non harà pagata con effecto. Et chi furasse alcuna quantità de den.ri da xx lib. de den. in su o altra cosa de ualor de dicta quantità, et da quello in su sia condenato in gale=

Lib: B
26v

ra per 3 anni. Et volemo che in tutti, et singuli casi sopra-
dicti alla emendatione del danno a chi harà patito quello
debbia esser condennato, et le predicte loco habiano nel pri-
mo furto; ma per el secondo furto tutte le dicte pene pe-
cuniarie sia duplicate. Et el ladro che sarà consueto furar,
ò vero chi fusse publico, et famoso ladro, nelle forche con laccio
sia appicato, si et in tal modo, che omninam.te, et in tutto moia,
et la sua anima dal corpo sia separata.

Della pena de chi robasse alcuno R.ca 25.

Li publici, et famosi robatori, et assaltatori delle strade nelle
forche con laccio siano appiccate, et in tal modo; che in
tutto moiano. Et si alcuno p forza robasse alc.o nella strada
publica, et la robba, o denari tolse fossero de valor de X
lib. paghi in nome de pena d.ti XX et sia frustato p tutto
el Castello, et se tal robba, et denari fossero de valore de X
lib. de dan.i et manco per fino cento sol. paghi in nome de
pena d.ti XXXX, et sia frustato, come di sopra. Et si alcuno
che nelle strade robarà alc.a persona nella dicta quantità,
ovvero cosa che valesse la dicta quantità paghi in nome de
pena d.ti XXXXX, et da cēto sol. per fino XX paghi in no-
me de pena d.ti XV. Et qualunche robarà da XX sol. in giù
al modo predicto paghi in nome de pena d.ti XX Et volemo
che in tutti, et singuli casi sopradicti tali dilinquenti ala
emendatione del dañó al doppio a chi tale danno havesse

patito debiano esser condennati.

Della pena de chi rompesse alc.º casa cappaña o tomba R.ca 16.a

Si alc.º alc.a casa capanna o tomba furtiuam.te intresse, o per forza rompesse contra la uolontà del patrone de nocte paghi in nome de pena S.di XXV. Et si alcuno delli dicti lochi furasse alcuna cosa paghi la pena del furto, et della fracture, et alla emedat.ne del danno, a chi quello hauesse patito debia essere condennato.

Della pena de chi furasse alcuno arato R.ca 17.a

Qualunche furasse alc.º arato, giogo, et gomera daltri, o quelle pigliasse, et non assignasse al patrone o reponesse a loco dunde furono tolte, o prese infra doi di doppo, che fosseno quelle tolte, o prese paghi per ciascuna uolta, et ciascune de esse cose tolte S.di XV. et paghi al patrone il danno.

Della pena de chi buttasse saxi al uscio de alc.º R.ca 18

Si alc.º buttasse alc.º saxo alla casa, o sopra ala casa, o aluscio de alcuno paghi de nocte per ciascuno saxo S.di V.

Della pena de chi sforzasse alcuna doña R.ca 19.a

Si alcuno sforzasse alc.a doña uirgine sia tenuto pigliarla per moglie, ouero dotarla conforme alla ragioni coē. Et si alcuno sforzasse alcuna doña maritata, et quella carnalm.te cognoscesse paghi per pena S.di XXXXX et le sia dato tre strappate di corda, et si quella carnalm.te non cognoscesse, ma per carnalm.te cogno=

serla alc.ª ingiuria li facesse paghi li d. δ.di 50. Et si alc.º cognoscesse carnalm.te alcuna con uoluntà di dicta doña paghi la sopradicta pena de δ.di 50. Et si alc.º carnalm.te cognoscesse alcuna putana p forza paghi δ.di XXV. Et si alcuno comettesse adulterio con alc.ª doña maritata, comettesse adulterio con alc.º che auesse moglie paghi la d.a pena, et perda la sua dote. Et de questo non possa alcuno accusar si non el marito pře ò madre, fratello carnale, o sorella carnale, et li figli di tale donna. Et el Vic.º non possa far inquisitione per lo offitio suo, o a querela di alc.º ma solo per accusa delli predicti. Et si altram.te se facesse non uaglia in alc.º modo non obstan.i alc.ª cosa paga cinquanta δ.di et se alc.ª doña maritata.

Della pena del giuram.to falso. R.ca 10.a

Si alcuna persona tanto nelle cause ciuili quanto criminali giurarà falsam.te, et in iud.º et for di iud.º paghi per ciascuna uolta δ.di XXV. Et sia tenuto a rifare el danno, che hauesse causato p tal pergiuro.

Della pena de chi mettesse el foco studiosam.te in Case Cappañe biadi, fieni, paglie, o altro strame, ò cose d'altri. R.ca 11.a

Si alc.ª persona mettesse el fuoco studiosam.te in Case, Capanne, biadi, fieni, paglia, o altro strame, o cose, et beni d'altri, el doppio della cosa, che serà abrugiata al uero patrone de essa restituire, et pagar sia tenuta, e nientedemeno uno terzo più del ualor de dicta cosa, che serà abrugiata al coẽ pagar sia condenata.

Della pena de chi rompesse la pace R.ca 12.a

Si alcuno romperà la pace dello homicido paghi ottocento lib. de den. Et si alc.o romperà la pace delle ferite con sangue paghi ducento lib. de den. Et non se intenda la pace rotta in li casi sopradicti per le parole ingiuriose, o percussione facte con la mano uacua.

Della pena de chi amazasse bestie Caualline, et altre bestie R.ca 13.a

Si alcuno amazasse bestie Caualline, bouine, asinine, uacine, muline, et bufaline contra la uoluntà del patrone de esse paghi in nome de pena d.i XXV. Et si alc.o quelle, o alcuna de quelle ferisse studiosamente paghi cento sol. de den. Et chi bestie porcine, pecurine, caprine, o canine amazasse paghi cento sol. de den. Et chi bestie porcine pecudine, caprine, o canine amazasse paghi ducento sol. de den. Et chi quelle, o alc. de esse ferisse paghi cento sol. et chi amazasse oche, o polli, o altro animale uolatile paghi x sol. de den. Et à ognuno sia lecito amazar li polli ad esso d. d. et assignarli alla Corte, et del danno se stia al giuram.to de chi hauesse quello riceuuto, o dicesse hauere riceuto. Et il delinquente in ciasc. delli predicti casi el danno debia emendar a chi quello hauesse receuto.

Della pena de chi mozasse uigna d'altri R.ca 14.a

Si alc.o mozasse alc.a uigna da uinti uite in su paghi per ciascuna uolta sol. cento, et lib. XXV. de den. et el danno emende. Et da XX uiti in giù, paghi per ciascuna uolta XXV sold. et el danno emende. Et si alcuno mozasse alcuna pergula paghi per ciascuna

pergola meza cento sol. de den. et el danno emende.

Della pena de chi improperasse ingiuria ad alc. R.ca 25.

Si alc.o improperasse ad alcuno la morte de alc.o suo consanguineo per fino al terzo grado paghi XV. sol. de den. Et si alc.o improperasse ferite, ò alcune altre ingiurie paghi cento sol. di den.

Della pena de chi prestasse ad alc.o nelli mal.i auxilio conseglio, o fauor R.ca 26.a

Chi prestasse o desse ad alcuno malfactor ad alc.o mal.o, o delicto da commetter se auxilio, conseglio, ò fauor si per fino se comettesse tale malefitio, ò delicto fosse presente debbia esser condenato alla equale pena cõe lo principale et si non fosse presente alla mità della pena.

Della pena de chi comettesse subdomia R.ca 27.a

Contro li sodomiti si oserua la pena della ragione cõe, et sacri canoni et delle Bolle de sommi Pontefici.

Della pena de chi rompesse la prigione o ceppi del cõe, o partisse senza licentia del Vic.o dal Palazo R.ca 28.a

Niscuno rompa, o spezi la pregione, o ceppi del cõe, ò de quelli esca per cagione de alc.o mal.o, debito, o altra causa. Et chi contrafarà paghi per ciascuna uolta lib. cento de den. Et chi à quello fauor consiglio, o alc.a cosa prestasse, per le quale dicta pregione, o ceppi rompesse, ò de esse oscisse paghi la dicta pena. Et chi fosse retenuto nel Palazo dal Vic.o per alc.o mal.o, colpa, o excesso

so, o altro debito tanto civile quanto criminale paghi scento sol. de den., et manco alla descretione del Vic.o predicto.

Della pena de chi escisse for del dicto Castello ad alc.a offesa ò defesa de alc.o R.ca 29.

Niuno senza licentia del Sig.re del dicto Castello, o suo Vicario habia ardir armato for del districto del dicto Castello in offesa, o defesa de alcuna comunità o privata persona alla pena de quaranta lib. de ciasc.o che contrafacesse.

Delle pene, et duplicatione de esse R.ca 30.

Tucte le pene de qualunche delicti mali, et danni dati siano duplicate de nocte. Et la nocte se intenda doppo el sono dell'auemaria della sera. Et siano duplicate le pene de mali, o delicti commessi nella persona del Vicario, o contra esso consiglieri, sintico, et Camerario del coe. Et siano duplicate anc.a a tucti li forastieri non habitanti nel dicto Castello comictente mal.o, excesso, o delicto personale contra alc.o della Terra, o habitanti in esse excepto nõ se duplicasseno nel cap.lo che parla delli mali per li forestieri comessi. Et niuna pena contra alc.o del dicto Castello, o suo districto se debia duplicar si non una volta.

Della mitigatione delle pene, et benefitio dela solut.ne nel teî.ne R.ca 31.

Lo accusato, ò inquisito de alc.o mal.o excesso, o delicto che comparisse

Lib: 3:
23v

nel iuditio dinanzi al Vic.° nanzi la sua condenazione se impri-
ma per la sua confessione confessarà el malo, ò delicto del qua-
le se procedesse contra de lui se debia diminuir a lui la
quarta parte della pena. Et si tale accusato, o inquisito, ò
prendesse la pace con lo offeso infra xij dal dì della confessio-
ne facta, et quella producesse in pub.ᵃ forma dinanzi al Vic.°
se debia diminuir l'altra quarta parte della pena. Et si
alc.° fosse condennato in den. de alc.° malo, o delicto, et la con-
dennatione de lui facta pagasse in pecunia numerata in-
fra x dì dal dì della condenatione de lui facta, cioè le tre
parte de la dicta condenatione laltra quarta parte a lui
in tucto sia remessa. Et le predicte de la Pace non habiano
loco nelli furti, o doue lo statuto parlasse in contrario, et in
danni dati

Della pena de chi non obedisse al comadam.ᵗᵒ del Vic.° R.ᶜᵃ 32.ᵈ

Item statuimo, et ordinamo, chel Vic.° possa imponer la pena a chi
non lo obedisse persino la quantità de xxx sol. et ciasc.° coman-
dam.ᵗᵒ purche in uno solo di non possa far si non doi coman-
dam.ᵗⁱ, et nientedemeno sia tenuto obedire salua la legitima
excusatione.

Della pena delli minori de x anni che comettessero malo R.ᶜᵃ 33.ᵈ

El minor de x anni, et non doli capax alc.° malo reale, o personale,
che comettesse paghi x sol. de den.ⁱ Et si fosse doli capax paghi

la quarta parte dela pena de q̃llo che pagasse el magiur de xiiij. anni, si tale mal° comettesse. Et el Vicario habia a dechiarar si tale minor sia doli capace, ò nõ, et nel mal° reale a quello patisse danno esso danno debia emendar, et della età de tale minor se debia creder al giuram.^to del p̃re, et dela m̃re, o doi prox consanguinei de lui. Et si dicto minor alcuno homicidio comettesse, et sia deli capax paghi in nome de pena doi cento lib. de den.

Della pena de chi guastasse Cupelli d'altri R.^ca 34.^a

Si alc.° guastasse Cupelli d'altri col mele, ouero quelli pigliasse, o suffocasse li api d'altri paghi in nome de pena per ciasc.° Cupello v lib. de den. Et ad ciascuno sia lecito recoglier lo exame suo delli api in qualunche loco fosse senza pena. Et chi cogliesse lo exame da lui, ò pigliasse deli beni, o cose daltri o de alc.° arbore uacuo senza licenzia del prone de dicte cose paghi x. sol. in ciascuno caso delli predicti danni. Et che tale danno desse a chi quello patisse lo debia emendar

Della pena de chi non lassasse toglier el pegno R.^ca 35.^a

Dalli balij del coe quando saranno stati mandati pel Vic.° o Corte del dicto coe qualunche non lassarà pignorarsi paghi in nome de pena sol. iiij Et chi chiudesse luscio alli dicti balitori paghi la dicta pena, la qual pena el dicto Vicario rescota de facto

et delle predicte se stia al d.o balio della Corte.

Della pena de chi non curisse al rumor R.ca 36.a

Ciascuno del dicto Castello, o suo distrecto sia tenuto currer ad rumor in qualunche loco el rumor serà nella contrada del dicto Castello, et suo distrecto. Et chi contrafarà paghi xx lib. de den. de dì, et de nocte el doppio.

Della pena de chi cavasse li termini, o suffocasse R.ca 37.a

Termozini

chi termini

Chi cavasse o suffocasse, o metesse termini tra se, et el vicino, o suo consorte, senza licentia del dicto vicino, o consorte paghi per qualunche termine xx lib. de den. Et si li boi quelli arando cavasseno sia tenuto in continente remecterlo nel suo loco, et primo stato insieme col vicino, o consorte al quale pertenesse el dicto termine si fosse presente. Et si non fosse presente debbia chiamar doi vicini della contrada, o uno almanco inanzi alli quali el dicto termine nel suo stato reponga, et reduca, et chi contrafacesse paghi in nome de pene x lib.

Della pena de chi entrasse, o escisse d'altroe, che per la Porta R.ca 38.a

Niuna persona ardisca entrar, o escire dal Castello predicto di dì, o di nocte daltroue, che per la porta sotto la pena de s. x de dì, et de nocte el doppio

Della pena de chi pigliasse, o amazzasse colombe d'altri R.ca 39.a

Si alcuno pigliasse, o amazzasse columbi d'altri paghi per ciascuno da due in giù cento sol. et da x. in su lib. x. de den. Et questo se intenda delle columbe tanto domestiche, quanto torrigiane. Et niuno possa uccellar allendice del columbo domestico, o torrigiano alla pena de cento sol.

Della pena delli offitiali, et balitori del coē, che comettessero alc.ª fraude nello offitio R.ª 40

Si el Vic.º del dicto Castello, o vero altro officiale tanto terrigiano quanto forestier ne loro offitij alc.ª fraude, o barattaria furto, o simonia comettesse, o indebitam.te recevesse li den. del coē, o spetiale persona, tale delinquente paghi in nome de pena quaranta lib. de den. per qualunche volta, et quello havesse indebitam.te tanto sia tenuto restituire. et alla dicta pena sia tenuto quello ad petitione del quale, tale fraude se comettesse, la qual pena se tali delinquenti non pagaranno infra dieci dì dal dì della condennatione de loro facta siano reposti nella pregione del coē, et de lì non siano cavati o liberati persino la dicta pena integram.te non haveranno pagata cu effecto. Et el balio del coē che comettesse fraude nel suo offitio paghi in nome de pena per ciasc.ª volta cento sol. de den. et da tale suo offitio in perpetuo sia excluso. R.ca 41.ª

Che Potestà sia tenuto far exequtione delle condenat. tāto suo, sì o vechie

Ordiniamo chel Vic.° del dicto Castello sia tenuto far exequtione de tutte, et singole condenatione de mali extraordinarij, et dañi dati, et de qualunche delicti date late, et facte tanto al tempo suo, quanto al tempo de suoi precessori nello offitio. la qual cosa si non farà, nel suo salario se debia computar. Et el camerario sia tenuto dale condenat.ne nel suo salario computar, et si altram.te farà del suo.

Della pace da farsi tra li homini dal Castello di Fabro R.ca 42.a

El Vic.° et sintico del coe sia tenuto sotto el vincolo del giuram.to fare la pace, et concordia tra li homini, et speciale persone del dicto castello, li quali homini, et persone havessono inimicitie, et ingiurie tra loro. La quale pace, et concordia siano tenuti far in qualunche modo, o condit.ne senso, et volunta del predicto Vicario, et deffensori del dicto Castello, come a loro parerà, et piacerà per el bene, et pacifico stato del dicto Castello, et speciale psone de esso.

Della pena de chi vendesse beni stabili ad alc.° non sotto posto alla corte, et Jurisdi.ne del d.° Castello R.ca 43.a

Niuna persona venda, o aliena beni stabili ad alc.a persona non sottoposta alla Corte, et coe del dicto Castello, et la quale non fosse allibrata con li homini, et persone del dicto Castello alla pena de cento sol. per ciasc.°, che contrafacesse, et cias cuna volta, et niente de meno tale venditione, o alienatio-

ne non vaglia ne tenga. Rub.ca 44.a

Ch'el Vic.o non possa tener nel Palazo alc.a dona sinò la Moglie

Niuno Vicario el quale al tempo serà nel dicto Castello de fabro possa, ne debia tener nel palazo del dicto coe ad habitar alc.a donna si non la moglie sua alla pena de cinq.ta sol.

Della pena de chi accompagnasse sbanditi, o forestieri, quali portasseno alc.a generatione de arme pel d.o Castello Rub.ca 45.a

Volemo, et ordinamo, che ninna persona accompagne, mange, ò beue cō alcuno exbañito del coe, et con alc.o forestier, che portasse alc.a generat.ne de arme nel dicto Castello. Et chi contrafarà paghi la pena contenuta nelle Bolle de sommi Pontefici. Et alla dicta pena sia tenuto, chi vendesse a quelli pane, vino, o carne, o altra victovaglia et delle predicte ciascuno possa accusar, et sia creduto al suo giuram.to con uno testimonio, et hagia la quarta parte della pena

Delle mesure de Vini Rub.ca 46.a

Se deriano agiustare le mesure de chi vendesse el vino adminuto, le quali da poiche seranno agiustate siano per el dicto Vicario sigillate dentro, et de fore col sigilo del Sig.re del dicto Castello. Et si alc.o vendesse el vino con le mesure non agiustate, et non sigillate paghi per ciasc.a volta, et ciasc.a mesura xx sol. de den. Et sia tenuto el Vic.o predicto alla pena de cento sol. personalm.te ogni septimana una volta cercare tucti li lochi, nelli quali se vende el vino ad minuto, et alui si debia creder. Et chi sarà trovato colpabile

sia punito alla pena predicta. Et dicto Vicario habia la quarta par-
te del banno. Et ciascuno Dabernario sia tenuto tener nel banco
le dicte mesure cioe el piticto, mezo piticto mesura, et con al-
tre mesur mesurar non possa alla pena de xx sol. per ciasc.ª
mesura, et qualunche uolta che mesurasse. Et ciascuno Daberna-
rio sia tenuto nel principio de qualunche officiale, et Vicario
del dicto Castello far aziustare tucte le misure alla pena pre-
dicta, et dure tucto el tempo del d.º vicario, el quale sia te-
nuto aziustar le dicte mesure, et habia per qualunche mesu-
ra sei den. Et niun Dabernario debia tener la Dauerna
aperta, ò uero uender uino adminito dopo un hora de notte
alla pena de cinq. sol. Et qualunche fosse trouato nella dicta
Dauerna doppo la dicta hora di nocte paghi in nome de pena
doi sol. de den. per qualunche uolta.

Della pena delli Macellari, et chi uendesse carne. R.ca 47.ª

Macellari, et chi uendesse carne non uenda ad alc.º una carne per un
altra, ne carne granelose, morsicine infecte, morbose, ò infer-
me. Et chi contrafarà paghi in nome de pena per ciascuna
uolta cento sol. de den. Ma questo non habia loco fore delle
Porte del dicto Castello doue le dicte carne se possono uendere
senza alc.ª pena. Et ciasc.º Macellaro, o Carnaiolo sia tenuto
hauer li pesi giusti, et cũ essi uender alla predicta pena,
et a ciasc.º dar el giusto peso alla pena de cinq. sol. per ciasc.ª

volta. Et el Vic.o sia tenuto doi volte la septimana, o più secondo a lui parerà cercar tutti li lochi dove si vedono carne, et qualunche trovarà delinquente condenar, et punire secondo la forma del p.nte cap.lo, et hagia la quarta parte della pena. Et el Camerario del dicto co.e sia tenuto alla pena de xx sol. comparare una giusta statera alle spese del co.e, con la quale si revedano li pesi delli dicti Macelari, et Carnaioli. Et sopra le predicte el Vic.o predicto possa proceder per inquisitione, et accuse, et dicto Vicario hagia la quarta parte della pena. Et niuno venda, o tenga insieme in uno banco, overo botiga carne de porco cu le carne de troia, ne carne de agno pecore, o capra con le carne de castrone alla pena de xx sold. de den. et niuno amazze alc.a bestia si non nella via publica, et inanzi la casa loro publicam.te, deli inanzi lo occaso del sole. Et niuna bestia possa amazarse senza licentia del dicto Vic.o alla pena de xx sol. et ad ogn'uno sia lecito del dicto Castello far carne, et vender secondo el modo predicto. Et el presente cap.lo ancora habia loco nelli venditori del pesce.

Della pena de chi non facesse l'opera del comune R.ca 48.a

Si alcuno non facesse, o non fosse a fare l'opera del co.e, quando serà commandato, overo banito per comandam.to del Vic.o paghi in nome de pena per ciasc.a volta sol. xxx et l'opera far sia tenuto.

Della pena de chi lavasse panni, o facesse altra brottura, o suzura nelle fonte R.ca 49.a

Niuna persona lave panni, o facci altra bruttura o spuzura nelle fonte del d.o Castello, o suo distrecto, nè appresso a dicte fonte per XV. piedi. Et chi contrafacesse paghi in nome de pena XXX sol. de den.i Et ciascuno possa accusare, et credasi al suo giuram.to, et habia la quarta parte della pena

Che se faccia la guardia nel dicto Castello R.ca 50.a

El Castello de Fabro si debia guardar p li homini del dicto Castello ad seño, et volontà del Vic.o, et Consiglieri del dicto Castello, come alloro parerà, et piacerà. Et ciascuno magiur XIIIJ añis habitante nel dicto Castello, o suo distrecto sia tenuto, et debia far la guardia tanto di nocte quanto de dì. Et questo non habia loco in li fameglie daltri, che non habitano famigliarmente, ad uno pane et uno vino con li patroni loro. Et li altri famegli habitante, come è dicto con li loro patroni siano tenuti far solam.te la guardia de nocte, e non de dì statuente, che tucti quelli, alli quali tocha la guardia siano tenuti andar la sera per la loro guardia da recieversi al palazo del d.o co͞e alhora congrua, et consueta alla pena di VJ sol. Et chi pigliarà la guardia sia tenuto andar al loco deputato, et la guardia bene, et solecitam.te fare alla pena de X sol per ciasc.o, che contrafacesse, et ciascuna volta. Et li dicti tali, che la dicta guardia non facesseno bene, et sollecitam.te et quelli non andasseno alhora congrua alloco deputato possino, et de-

biano esser puniti per il dicto Vic.o per ciascuna portatura uno sol.i et mezo. Et volemo, che le guardie delle porte al tempo della guerra, o sospecto non lascino alcuno forestier entrar cu' arme, o senza licentia del dicto Vic.o alla pena de xx sol. p ciasc.o che contrafacesse, et ciasc.a volta.

Della pena de chi magliasse, o intigliasse lino, o canepe si non apresso le mura del d.o Castello R.ca 51.a

Niuna persona inciglie, o magle lino, o canape in alt.o loco nel dicto Castello si non apresso le mura di sso a cinq. canne.

Che niuna persona cave legname p cagione de abrugiare R.ca 52.a

Niuna persona del dicto Castello, o suo districto alc.a generatione de legname in qualunche modo, o nome sia chiamato per cagione de abrugiare senza licentia del Vic.o del dicto Castello. Et chi contrafarà per ciascuna volta paghi xxx sol. de den. Et ciascuno possa accusare, et debbia si credere al suo giuram.to cu' uno testim.o de bona fama, et habia la quarta parte della pena, et q.sto se intenda delle legne acti al foco et per el foco.

Della pena de chi portasse fieno for del districto del dicto Castello R.ca 53.a

Niuno forestier possa in alc.o modo portar, o far portare fieno fore del districto del dicto Castello de fabro alla pena de quaranta sol. per ciascuno et ciascuna volta, et perda el fieno, salvo che cu' licentia del d.o Vic.o possa portarlo, e farlo portar senza alc.a pena.

Delli molinari delle olive, et prezo de macinare R.ca 54.a

Alli Molinari delle olive sia tenuto el dicto Vic.o far giurare macinare dicte olive ad ogni persona, chi volesse bene, et diligentem.te, et senza alcuna fraude, et dicte olive macinate exprimerle doi volte, et non retenere appresso de loro li noccioli d'altri, ne essi noccioli per essi remacinare senza licentia delli patroni delli dicti noccioli, la qual licentia se sarà data, o nò se stia al giuram.to delli dicti patroni. Et debiano li dicti molinari p. ciasc.a molinata pigliar cinq. sol. et non più alla pena de XX sol. per ciascuno, che contrafacesse, et ciasc.a volta in ciasc.o delli predicti casi. Et chi negasse macinare ad alc.o paghi in nome de pena quaranta sol. et sia tenuto allui macinare, et credasi ad ogni accusator con uno testimonio.

De chi mettesse carne cacciative nel Castello de fabro R.ca 55.a

Chi mettesse dentro nel Castello predicto carne cacciative, o investate sia tenuto, et debia vender ad minuto nel dicto Castello almanco la mità della bestia dentro missa alla pena de XX sol., et niente de meno sia tenuto vender la metà de dicta bestia salvo si occurrisse, che in uno dì fusseno messe più bestie cacciative, o inversate, ò vero fosse el giovedì, che in tale caso possino portarse dove piacerà, et in ogni altro caso, che non se possesseno vendere, et questo cu licentia del Vic.o

Della pena dè chi cavasse biado, o farina R.ca 56.a

Vt abundantia frumentorum in Castro Fabri sit comunitati eiusdem,
et la caristia cesse ordinamo, e statuimo, che niuna persona de
qualunche stato, o conditione se sia, ò ordine habia ardire, o
presuma, grano, o frum.to, o alcuna generat.e de biade, o farina, o
ligume fore del distrecto, et tenuta del dicto Castello portare,
o cauare per alc.a causa, o forma. Et chi contrafacesse paghi
de facto per ciascuna uolta XXV. lib. de den., et perda la
bestia, et la soma, la quale menasse con le biadi predicti et
ciascuno possa accusare questi tali contrafacienti, et creda-
si al suo giuram.to cu uno testim.o de bona fama, et guadagne
la metà della pena, Et la bestia, et la soma sia per la mità
del coe, et per l'altra mità del Sig.le del Castello predicto. Et
alle dicte pene sia tenuto tanto el forestiere, quanto el
terrazano. si dichiara però il tutto intendersi conforme
alla dispositione della Bolla in Cena Domini et non alt.i

Della pena de chi andasse a macinar senza licentia
del Vicario Cap.lo 57.o

Niuna persona vada o porte alc.a generat.ne de biadi o ligumi fore del
dicto Castello ad macinare se imprima non domandasse licentia
al Vic.o predicto. Et chi andasse a macinar sia tenuto resign.le
la farina del biado predicto, che hauesse macinato al Vic.o predicto
Et chi contrafacesse in alc.o caso delli predicti sia punito de facto

in cinq. sol. de den. per ciasc. soma, et si più o manco fosse sia punito per rata. Et chi andasse a macinare nel districto del dicto Castello de Fabro senza licentia non sia tenuto alla pena.

Della pena de chi derivasse l'acqua del curso suo R.ca 58

Qualunche derivevà l'acqua dal solito cursu suo, et mettessela nelle via del coe, o per le cose d'altri paghi per ciasc.a volta XXXX sol. de den. et nientedemeno per el suo curso remecterla sia tenuto alla pena de V. sol per ciasc.o dì, che stesse a remectere la dicta acqua nel dicto suo curso, et alla emendat.ne del danno a chi quello patisse, sia nientedemeno licito derivar, et cavare le acque da loro solito curso per sua utilità purche aloco suo solito retorne, et danno non faccia ad alcuno.

Impedire il corso dell'acqua

Della pena de chi buttasse bestie morte apresso alc.o del dicto Castello o nelle vie publiche. R.ca 59.a

Niuna persona butte bestie morte apresso le mura del dicto Castello per una balestrata, ò nelle vie publiche tanto dentro, quanto de fore del Castello predicto alla pena de XX lib. per ciasc.o, et ciasc.a volta, et dicte bestie morte levar sia tenuto.

Della pena de chi guastasse el ponte R.ca 60.a

Si alcuna persona guastasse el Ponte in tutto, o in parte paghi cento sol. de den. et el decto ponte reaconce.

Dela pena de chi non tenesse le bestie rinchiuse la sera R.ca 61.a

Ogni persona sia tenuta tener la sera à hora competente le bestie rin-
chiuse nella stalla, cioè porci, capre, boue, uache, pecore, scrofe,
et somai alla pena de x sol. per ciasc.o bestia grossa, et cinq. per
ciasc.o bestia minuta.

Chel pane se uenda nel dicto Castello secundo la uoluntà, et
deliberatione delli Consiglieri. Rub.ca 62.a

Ordinamo chel pane si uenda nel dicto Castello de fabro secondo la uolun-
tà et deliberat.ne delli Conseglieri. Et chi contrafarà paghi per ciasc.a
uolta x sol. de den.i Et ciasc.o possa accusare, et habia la quarta
parte della pena.

Che niuno caue nelle fosse, o carbonai del coe Rub.ca 63.a

Niuna persona caue, o cauar faccia nelle carbonai del dicto Castello, ne in
esse alc.a cosa noze, o mozar facci alla pena de x sol.

Della pena delli porci, che andasseno p el Castello Rub.ca 64.a

Niuno porco uada per el dicto Castello de dì, ò de nocte, et si ce andasse
de dì paghi el patrone de dicti porci per ciasc.o de essi V sol. de den.
et de nocte el doppio, saluoche quando uanno, ouengono dalla
pastura non siano tenuti alla pena.

Delle vie del coe da terminarse Rub.ca 65.a

Le uie tucte del coe, et strade pub.ce sieno, et esser debiano ample, et
larghe xij piedi. Et le uie uicinale, che hauesseno la escita, ò
Vie da terminar. si vie vicinale tre piedi — uero exito siano larghe tre piedi, et si più fusseno siano conser-
uate, et si manco se allarghino, et termineno per li terminato-
ri del coe ad petitione de ciasc.o chel domandasse. Etia qualunche

via se trouerà alc.° defecto sia tenuto el Vic.° et li dicti termina-
tori del coe far reaptare per quello, ò quelli, che al dicto Vic.°,
et terminatori parerà esser honesto. Et ad qualunche per el
Vic.° predicto secondo la declarat.ne delli d.i terminatori sarà
comandato, che alc.a via aconcino, et non aconciaranno infra 15
di doppo el comandam.to facto paghi ciasc.° per ciasc.a uolta xx.
sol.i de den.i et acconciare sia tenuto.

Delle fonte da acconciarse R.ca 66.a

Quese le fonte del Castello predicto se debiano acconciare congruam.te
per li homini del dicto Castello. Et chi non serà ad acconcia-
re, et remunir le fonte predicte, paghi per ciascuna uolta
sei sol.i de den.i Et questo se intenda dopo la notificatione aloro
facta dal Vic.°

Che niuna persona butte saxi alusscio d'alc.° che hauesse menato
moglie R.ca 67.a

Niuna persona butte saxi, o alc.a altra cosa alusci di alc.°, che hauesse
menato moglie, o nanzi alli dicti usci facci alc.° tumulto, o
campanata, ne de di, ne de nocte. Et chi contrafacesse pa-
ghi per ciasc.a uolta sol. x. de den.i

Delle Gabelle R.a p.a

Della gabella de chi uendesse Carne

Qualunche uendesse nel dicto Castello, o suo distrecto Carne adminu-
to sia tenuto pagare al coe predicto per ciasc.a lib.a di carne,

che uendesse, cioe de Castrato, porco, o uitella da lacte uno den.
et per ciascuno centinaio de alc.a porcella, ouero troglia sol.
sei de den.i et da quello in su, et in giu per rata, et che li ma-
cellari, o altra persona, che uendesse carne predicte sia tenu-
to, et debia le bestie quale uolesse uender, o macharle assi-
gnare al Vic.o del dicto Castello nanzi che le dicte bestie ama-
ze, o uero macelle. Et el Vic.o predicto sia tenuto le dicte bestie
pesare, et le dicte gabelle fare pagare, come de sopra se
contiene. Et si alc.o contrafacesse paghi in nome de pena
xx sol. de den. Item per ciasc.o bove, o uacha grossa sol. x
de den. Item per ciasc.a capra, pecora, o becho sol. 2 den.

Delle carne morticine, e lupate R.ca 2.a

Delle carne morticine, o lupate, che se uendesseno adminuto alla porta del
dicto Castello, o suo districto se paghi, et pagar debia al coe predicto
al terzo de quello che se paghe delle altre carne sane, le quale se
uendono adminuto nel Castel predicto, et non piu.

Della Gabella delli Agni, et Capretti R.ca 3.a

Per ciasc.o Agno de peso de xij lib. et da quello in giu sol. ix. Et per ciasc.o
magiore del peso predicto den. xij. Et questo uolemo medesimo, et dice-
mo delli Capretti.

Della Gabella de chi uendesse el uino adminuto R.ca 4.a

Volemo et ordinamo, che qualunche uendesse uino adminuto nel dicto Castello,
o suo districto sia tenuto pagare xij den. per ciasc.a lib. de tucto quel-
lo se uendesse el uino predicto. Et nanzi che el Tavernario, o qualunche

altro, che uendesse uino adminuto incomenze a uender suo tenuto,
et debia d.o uino assignare al Vic.o o Camerlengo del dicto Castello
si el Vicario non ce fosse, et sugellare, et gabellare dicto uino alla
pena de quaranta sol. per ciasc.na soma, et ciasc.o che contrafacesse,
et da quello in sù, et in giù per rata. Et quello è dicto del ui-
no se intenda ancora del aceto.

Della pena de chi fraudasse gabelle. R.ca 5.a

Volemo et ordinamo, che niuna persona ardisca ne persuma uender admi-
nuto nel Castello predicto, o sua tenuta uino, aceto, ò carne si
imprima non hauesse optenuta la licentia dal Vic.o o gabellieri
del com.e predicto. Et chi contrafacesse paghi per ciascuna uolta
de facto XX sol. de den. et paghi tucto quello, che era tenuto pa-
gare per la gabella predicta, et ciasc.o possa tale contrafaciente
col suo giuram.to et tengasi a lui credentia, et guadagne la quar-
ta parte della pena, saluoche li gabellieri, che uolessero accusa-
re alc.o debiano accusare publicam.te et non in occulto.

Della pena di chi cauasse acqua dal Cisternino del Castello
di fabro altrim.te che qui di sotto se contiene R.ca 6.a

Volemo, et ordinamo, che da questo in poi nisciuna persona di dicto Ca-
stello, o suo distrecto, e tante habitante, come forestiera dal
primo dì di maggio, fino al primo dì di settembre poss. seguente
possa cauare acqua dal Cisternino di dicto Castello, oltra la
quantità di un boccale di giusta misura per ciascuna uolta, pur-
che non passa tre uolte il giorno, cioe la mattina a mezo giorno, e

la sera. Et chi contrafarà caschi in pena de cinque sol.ⁱ per ciascᵃ
volta da pagarsi infalibilm.ᵗᵉ Et si il potà in ciò sarà negligente
sia tenuto del suo sindicato.

Ordinam.ᵗⁱ aggionti, et ordinati dal Ill.ᵐᵒ Sig.ʳ Conte Filippo Pepoli
il di xxjx de maggio del Lij

Item si ordina, che tutte l'entrate del comuno di Fabro per ogni tempo, che
verrà si habino da metter in mano d'un coltore, et non si possino
distribuir dicte entrate senza expressa licentia del Podestà del
dicto Castello, et d'altri sucessori nelli off.ⁱ, quale intrate si ha-
bino a dispensar a utilità del d.ᵒ coe.

Itẽ che tutte le poste, che ochurreranno annuatim, o per granezze, et
sale, et Olio, che si hanno a pagare, che i defensori che si trovano
in quel tempo habino a pigliar spedienti, che siano pagati al
tempo debito per evitar la spesa, et si saranno negligenti in
exiger, et pagar, com è dicto si intenda ogni spesa, che currirà
a lor danno, et interesso.

Item che tutte le pene, che vengano al coe di qualunche sorte
si habino ad exigere, et pagar le spese, che giornalm.ᵗᵉ curriranno

Itẽ che tutti quelli, che sono debitori particolarm.ᵗᵉ, et che la Com.ᵗᵃ li sia
sigurtà, et habbi promesso per loro siano gravati sumarian.ᵗᵉ à
relevar la dicta Comunità Jo Philippo di Pepoli afermo quanto di sopra script.

Noi Conte Philippo Pepoli da Bologna visti, et considerati gli sopra-
dicti, et inclti Statuti, et ordinam.ᵗⁱ come giusti, et ragionevoli

gli approbamo, et confirmamo, et doversi osservar comandiamo in-
uiolabilm.te come in essi si contiene, saluo si, et doue fusse cosa
contra la libertà Ecc.ca et così uoi Podestà gli farete publicare,
et notificare si come è solito domenica prossima, acciò nissuno
ne possa pretendere giusta ignoranza, et per fede della uerità
si sotoscriueremo di nostra propria mano con l'impressione
del nostro solito sigillo. datj in Castello della pieue il di V.o
di Lug.o M.D.XLVIIIJ

Jo Philippo di pepoli sop.a scritto

A Persona accusata, ouero inqsita nela Corte del Vic.o del d.o
Castello poc.ne de danni dati sia citata per il baliuo del coe
una uolta personalm.te ouero due uolte alla Ca-
sa dela sua solita habitatione. Et se comparirà gli sia assigna-
to il ter.no de cinq. di a far la sua diffesa, la quale se non farà
ouero in ter.no dela citat.ne non comparirà sia condẽnata in la de-
bita quantità dela pena sc.do la forma statuto, et ordine del d.o
Castello, et il Vic.o sia tenuto duij di inanze, che dia la sñtia far
banire per il baliuo del coe nelli loci pub.ci, et consueti del ditto
Castello che qualunq. persona habia a far nante il dicto Vic.o poc.ne
de danni dati uenga a scusarse, et defenderse dale accuse,
ò uero inquisit.ne formate contra loro infra il termino di duij
giorni oltra il termino deli cinq. di sopra d.i da esser assignati
per il Vic.o p.dto, et se alc.o comparirà nel termino soprad.o, chel

Vic.o debia receuer, et admetter lo excusat.ne ad la pena de cento sol. den.

De pena non probantis accusa. R.ca 2.a

Qualunq. persona accusarà alcuno de qualche danno dato, et non prouarà la decta accusa fusse de cento sol. den., et da la d.a summa ingiù lo accusator paghi cinq. sol., et se fosse da cento sol. in sù fina a dicte lb. paghi sol. x. et da dca lb. in sù paghi in nome della pena sol. xx den.

Quod una pena soluat. de pluribus rebus existen. in eadē poss. R.ca 3.a

Se in qualche Vigna, ò orto, ouero altra possessione fusse dato danno per qualche persona personalm.te ouero con bestie in più cose existente in una med.ma poss.ne, che in simile caso non se paghi se non una pena, cioè quella che fusse mag.re in li doi loci per le bestie, ouero persone, che se trouassero hauer dato danno. vigne

De lic.a bonorum danda R.ca 4.a

Niuna persona possi dar licētia de li beni proprij, et fructi excepto il patrone, et li altri de casa non diano lic.a ad alc.o senza lic.a del prone.

Za licentia data de le uigne non uaglia, mentreche li sono le uue. Et quel non uaglia se non per quello di nel quale fù data la lic.a Et quel altre lic.e uagliano per tucto el tempo del Vic.o quale serà in off.o nel tempo della lic.a data, et non più, et nulla lic.a se possa dare de le vigne per le bestie, et nulla lic.a uaglia ad alc.o per se, et per le bestie de danno dato de nocte li fig.li ad li beni paterni: la moglie ad li beni del marito, et cadauno dela famig.a, et de casa ad li beni

D. D. 38v

deli proni, et et li lauoratori adli beni alieni li quali loro lauorano

possino menare seco li altri senza pena, ordiniamo, che nulla lic.a

uaglia se non se ritroua scripta p il Vic.o del d.o Castello, et il Vic.o

debia scriuere la dta lic.a senza salario in uno libro da se, et le

pdce non se estendino ad li homini mandati à opa de di in di ad

li quali la lic.a uaglia senza scriptura del dicto Vic.o et ad cada=

uno si leccito uender l'herba existente ne le uigne sue, et li

fructi existenti nele uigne, et altre possessione et li compra=

tori possino andar a coglier li frutti senza scriptura de la lic.a

predicta.

De pena non retinentis forma remunita, et eguatali R.ca 5.a

Qualung. ha nela sua poss.ne alchuna forma talm.te la tenga remunita, che

ad alcuna uia coe, ne ad altri dia danno ad la pena de sol. xx.

Niuno mandi il sciaguatoio, et acquaiolo, che dia danno ad il Vici=

no ne alla via coe alla pena predicta.

De custodibus celatis, et alijs R.ca 6.a

Ordinamo, che ogn'uno del mese de agosto nanti la festa de S.ta Maria,

che li Consiglieri del dicto coe quali seranno a quel tempo me=

diante il iuram.to et il Vic.o del d.o Castello gli stringa ad elegere,

Compresa la Tenuta di Solvi — et deputare al d.o Vic.o quattro homini degni di fede del dicto

Castello nominando cadauno de loro in secreto per guardiani se=

creti, et celati, li quali accusano, et reportino al dicto Vic.o quel=

li che daranno danno in qualunche mo ne li beni, et possess.ni del

d.o Castello de fabro: et tenuta, et destrecto. Li quali guardiani

celati separatam.te debino permetter, et giurar de far bene, et solicitam.te il loro off.o, et qualunq. accederanno dar danno nel distrecto et beni del d.o Castello reportar al Vicario, et declarar il dì del danno dato, et del delicto comisso senza fraude, et malitia. Ad la relazione de li quali custodi, et cadauno de loro sia creduto per piena probat.ne fin a la quantità de xxxx sol. salvo se la persona accusata harà facta la sua legma defesa, et excusatione. Et de tucte le accuse, et denuntie facte per li custodi loro guadagnino la quarta parte, cioè cadauno de la sua accusa, et l'altra quarta parte de la pena al co.e et la mità al Vic.o le quale pene riscota el Vic.o et receva la parte de dci custodi dando a loro quello, che li vene. Et il loro off.o dura da S.ta M.a d'agosto, fino ad ogni sancti.

De pena mittentis ignē in poss.e propria, uel conducta, uel aliū locu . . . 7.a

Niuna persona ponga foco in sua propria poss.ne, overo conducta da kal giugno fino alla festa de la Asumptione de S.ta Maria de Ag.o, se prima non haverà lic.a dal Vic.o, et darà ydonei fid.ri de emendar il danno, quale se desse per occasione del d.o foco a pena de x. ß. per cadauno contrafaciente. Et se facesse danno in poner il foco non obtenuta la lic.a emēdi il duplo al patiente, et cū la lic.a il simplo: volendo che ogni anno il Vic.o a tempi congrui faccia bannire le predicte xx. a pena de x ß. Item il delinq.te sia obligato ad emēda il danno al patiente però la extimatione de tre proximi vicini mediante il giuram.to ad petitionem dil patiente, et il delinquente paghi in nome

de pena viti &c., et le persone circustante sieno obligate ad andare
extinguer tale foco a pena de x sol. chi metterà foco in la stopia
daltri senza licentia paghi quaranta sol. et de le predicte tute sia
licito accusar ad cadauno, et habi la quarta parte de la pena

De pena accusantis de alijs bonisq. de suis, nisi fuerit balitor cois R.ca 9.a

Qualunq. del dcto Castello, ò vero districto accusarà alc.o de li beni daltri excep=
pto illauoratore de la cosa conducta, o vero off.le, ò balivo del comuno
non sia audita la sua accusa ne sia valida. Et qualunq. accusarà
de li beni soi, et non prouarà la accusa sia tenuto ad la pena
del Talione.

De pena accusantis de Vineis, ortis, et alijs bonis, et non fuerit
bona, ut aserit. R.ca 9.a

Qualunq. accusarà alchuno de orto, o vigna, o vero altri suoi beni, e non
fussero le cose como ha posto in la accusa paghi la pena, quale
pagaria lo accusato: se la accusatione fusse vera, et vere proba=
to, et il d.o accusato sia absoluto totalr dalla d.a accusa.

Quod accusatus non possit accatore accare, nisi elapsis
octo diebus à die responsionis. R.ca 10.

Lo accusato de qualche maleficio, o danno dato, et qualunq. excesso non
possi accare il tale accusator per li octo di subsequenti dal dì del-
la responsione facta per lui sopra la accusa. Et le pdce non
habino loco in le accatione di publici crimini, o inditij.

De pena colligentis paglia, vel galluzza alterius R.ca xj

Qualunq. coglierà, o vero sbatterà la paglia da le cerq. d'altri paghi xx sol.

per cadauna uolta, et cadauno possi accusare, et lo accusatore habbia la quarta parte del banno, et qualunq coglierà la galuza da gli arbori d'altri paghi V sol.

De pena bestiarum danu dantium ad poma alterius. R.^ca^ XV^a^

Si alcuna bestia danno desse nelli pomi socto l'arbore existente, o altroue paghi el patrone de essa bestia sol XIJ per ciascuna bestia et ciascuna uolta, saluo si el patrone de dict. arbore iurasse hauer dicti arbore per excussa, et colta, o derelicta al tempo del danno dato. Et delle noce per tucto el mese de septembre se paghi la pena predecta, et da quello mese in poi non si paghi pena alc.^a^ Et le bestie, che mangiassero pomi caduti nella uia non siano tenuti alla pena. Et chi scoterà alcun arbor d'altri sopra la uia, o in altro loco paghi de XXX sol. de den. Et paghi la pena delle bestie che mangiassero dicti pomi. Et questo se intenda delli arbori domestici, et cerque delli campi, et deli altri siluestri, cioè existente nelle selue la dicta pena se paghi.

Danno delle Selue

De pena porcorum turbantium fontium. R.^ca^ XIIJ^a^

I porci alc.^a^ fonte non turbeno, nè in esse beuano, ne apresso a quelle acostar se debiano per spatio de XV. piedi, et questo se intenda de le fonte bone, et consuete usarse dalle persone, per loro uso.

Della pena de porci, che dessero danno nell'aia d'altri R.^ca^ XIIIJ^a^

Si alcuno porco cauasse l'aia de alc.^o^ alla pena de V. sol. per ciasc.^o^ Et chi danno desse cù porci nelli biadi existenti in alc.^a^ aia, cioè dal pri-

pena de' porci

Capre

Jan.

Decoe

no di de lug.o per fino la festa de santo Agto del mese de 7bre paghi in nome de pena per ciasc.o porco sot. V. de den. Et nelli altri tempi xxiiij den.

Della pena delle bestie minor de sei mesi che d.d. R.ca XV.a

El patrone delle bestie minor de sei mesi, che dessero danno paghino la mità della pena in ciascuno caso, et del tempo si creda al giuram.to del patrone predicto.

Della pena de chi d.d. personalm.te nelle biade d'altri R.ca XVj.a

El biado d'altri non metuto; cioè grano, meglio, panico, ò sagina si alcuno manualm.te cogliesse paghi del biado, cioè grano, orzo, spelta, et segale cinq.e ℔ per ciasc.a uolta, et per ciasc.a massa de miglio, panico, o sagina x sot. de den. et emende el danno nel dopio al p(at)rone.

Della pena de chi togliesse strame d'altri R.ca XVij.a

Si alc.o togliesse paglia fieno lolla, ò altro strame d'altri contra la uoluntà del patrone paghi per ciascun fascio, o crino x. ℔. de den. et el danno emende nel doppio al p(at)rone, e questo per la prima uolta, ma da una uolta in su paghi XX. ℔., e stia tre dì in pregione, et emende el danno, ut supra.

Della pena de chi togliesse pali sarmeti, o uite d'altri R.ca XViij.a

Si alc.o togliesse pali sarmenti, o uite delle uigne d'altri paghi per ciasc.o fascio x. sot. de den. et delli pali paghi per ciasc.o palo x den.

Della pena de chi mozasse, o guastasse pergola d'altri R.ca XViiij.a

Si alc.o mozasse, o guastasse pergule d'altri paghi de dì cento sot. de den., et de notte el doppio per ciasc.a pergola. Et ad ciasc.o sia licito accusar

Danno manuale nelli cor

et credassi alla sua accusa cũ uno testimonio, et habia la quarta parte della pena. Et chi cogliesse l'una d'esse paghi x. sol. et el danno emende nel doppio, et della quantità del danno si debbia star al giud. del patrone col suo giuram.to nel uno, e nel altro caso.

In quanta quantità si creda a chi accusasse delli beni soi Cap.lo XX.o

A chi accusasse homini personalm.te o con bestie che desseno danno nelli beni suoi al iuram.to de esso accusatore de veduta si debbia creder per sino la quantità de xxxv. sol., della quale quantità niuna parte habia, et per la extimatione del danno in v. sol., et con uno testim.o idoneo di veduta si creda in ciascuna quantità, et habia tale accusatore cũ uno testimonio la metà della pena. Et chi accusasse de credulità, et non de veduta cũ uno testimonio de veduta li sia creduto per fino la quantità de xxx sol. Et in ogni caso si creda a uno testimonio de veduta per sino la dicta quantità de xxx sol. Et a niuna persona alc.a parte delle pene de danni dati nelli beni soi dar se debia in alc.o modo, o per qualunche ordine, o causa, si non al modo sopradicto. Et al vicino, et bali.o come de sopra neli capti, che de loro parlano. Et ciascuno, che trovasse bestie, che desseno danno nelli beni soi possa quelle con seco menare, et presentarle allo off.le senza pena. Et el danno a lui si debbia emendar. Et ciasc.o possa accusar delli danni dati nel-li dicti soi beni per sei mesi pross.i passati dal dì del danno dato predicto, et non alias

A. B. 42v

Della pena di chi andasse per le bestie d'altri R.ca XXI

Niuno vada per le cose d'altri doppo la prohibit.ne allui fact.a dal prone, o possessor de dicte cose excepto non auesse ragione de andare alla pena de xx sol., et la prohibitione esser facta se intenda, quando facta fosse a bocca al prone della casa, ò padre de famiglia, et allhora se intenda facta à tucta la famiglia maiori de xij ani; et fare se debia d.a prohibitione dinanzi al Vic.o del d.o Castello, et la parte presente, o citata uno di per l'altro. Et che el Vic.o sia tenuto scriuere nel suo libro ogni petitione da farsi dinanzi de lui senza alc.o salario, o mercede, et uaglia d.a prohibit.ne solo al tempo de esso Vic.o, al tempo del quale facta fosse. Et le bestie non intreno le cose d'altri dopo la prohibit.ne facta alla pena delle biadi

Che uno homo per ciascuna casa uada dal primo di d'Aprile per fino el p.mo di di lug.o a guardare li beni de fore R.ca XXIJ.a

Vn homo per ciasc.a casa uada dal primo di d'Aprile per fino al primo di de lug.o col guardiano del co̅e a guardar li beni de fore. Et qualunq. portasse vua in alc.o modo dal mezo mese d'Agosto per fino la festa de S.to Angelo del mese de 7bre paghi per ciasc.a vua sol. x. de den. possa nientedemeno ciasc.o portare dalla poss.ne sua per el dicto tpo vue tre senza alc.a pena.

Della pena delle bestie ch'entrassero nella vig.a d'altri R.ca XXIIJ.a

Si alc.a bestia entrasse nelle Vigne daltri dal primo di d'Aple fino la vigna serà uendemiata paghi el prone d'esse per ciasc.na bestia grossa sol. xxxx de den. et per ciasc.o porco xxv. sol. et dal primo di d'Ag.o per fino la vigna serà uendemiata paghi per ciasc.o porco xxxv. sol. de den. et sia licito al prone della Vigna, et ciasc.o della sua famiglia el porco amazar nel dicto tempo senza pena. Et per ciasc.na capra, et pecora xx sol et del mese d'Aple, mag.o et giug.o per ciasc.na de esse xxv sol. Et sia licito al prone della Vigna, et ciasc.o della famiglia amazare nella Vigna una pecora, o una Capra per branco. Et per ciasc.o pollo, o ocha si paghi xij den, et sia lecito al prone della vigna el pollo, o ocha amazare, et à ciasc.o della famiglia. Et nelli altri tempi si paghi la metà della pena. Et per ciasc.o Cane dalla festa de S.ta Maria del Mese d'Ag.o fino la Vigna serà uendemiata paghi el prone del Cane xx sol per ciasc.a uolta, et nel dicto tempo ciasc.o che hauesse el Cane sia tenuto tenerlo ligato. Et chi contrafacesse paghi x. sol de den. per ciascuno, et ciasc.a uolta. Et si le bestie d'altri intrassero nella Clusura d'altri, et danno desseno paghi el prone de le bestie per ciasc.na bestia grossa v. sol et per qualunche porco, o capra sol dui, et mezo, et per ciasc.na pecora xij den. Et la clusura se intenda la quale fosse da doi parte co le forme sciepe, o muro, o greppe circundata, et de arbor domestico plantata. Et si in ~~tenda~~ d.a clusura fosseno uite, o caugle, et altre erbe bone si paghi la pena, come deli horti, et Vigne

Della pena de chi mozasse arbor domestico, o saluatico R.ca XXIV.

Si alc.o mozasse dal pedone arbor daltri domestico, o altram.te guastasse paghi
Tagliamenti de Danni Dati
octo lib. di den. Et dal pedone in su per ciasc. ramo paghi xxxx
sol. Et el ramo se intende quello che al pedone fosse appiccato. Et
delli altri più in su paghi xxx sol. Et si con mano rompesse, o schi-
antasse alc.o rame stello paghi v sol. per ciasc.o Et si alc. arbor sal-
uatico mozasse dal pedone, o altram.te guastasse, et l'arbor fosse de
doi some di legna, et da quello in giù ducento sol. A duabus salmis
supra per fino x some paghi xx lib. de den. Et da x som in su
paghi xv. lib. di den. Et per ciasc.o ramo apiccato al pede ne paghi
cento sol. Et questo se intendi delli arbori magiori da dui some in
su, et la pena delli rami non passi la pena del pedone, le arbore
domestiche se intendano, quelle che producono fructi da mangiar-
si dalle persone, et le oliue. Et si alc.o mozasse, o danno desse in sal-
ceto, o oppieto, o sambuchetto, o olmetto, o alle arbore le quale fus-
seno per pali, paghi per ciasc. postime xx sol. Et le canne d'al-
tri da una in su, si alc.o mozasse, o tagliasse paghi per ciasc.a
xij den. Et si alc.o mozasse, o danno desse in selua d'altri o
in cerreto paghi per ciasc.a uolta xv. lib. Et sia licito al Patro-
ne della selua, o Cerreto toglier a tali danno date li ferri con
li quali mozasse, o danno desse ¶ Et chi togliesse legni grossi ta-
gliati dalla Massa paghi per ciasc.a soma xxxv sol. Et li legni
spedati et non altram.te facti paghi in nome de pena xv. sol. Et

le frasche non ligate paghi per ciasc.ª soma v. sol. dui et mezo. Et
chi mozasse alc.ª siepe d'altri paghi v. sol. Et sia licito ad ogni uno
tagliare la siepe, che pendesse sopra la uia senza pena. Et in
ciasc.º caso predicto el danno al patrone si debia emendare.

Della pena de chi togliesse pali frasche, o spine delle sie-
pe d'altri, o pagliaviccio R.ca XXV.ª

Si alc.º togliesse pali frasche pagliaviccio, o spine delle siepe d'altri pa-
ghi per ciasc.ª uolta xxx sol. cioè p. ciasc.º d'esse, che togliesse,
et le dicte cose tolte nella siepe sia tenuto reponere nel suo
primo stato. Et credasi delle p.dicte al giuram.to dello accusatore
persino la quantità de x sol. et da quello in su legitimam.te se prove

Della pena de chi entrasse nelle uigne d'altri et toglies-
se pali. R.ca XXVI.

Si alc.º entrarà nelle uigne d'altri dal primo di marzo persino la festa
de omni sancte paghi libri x Et per ciasc.ª Uua che togliesse
libri v et el danno emende al dicto delli extimatori del comune,
et credasi al giuram.to dell'accusatore per fino x. Uue, si dicesse
haverlo trouato, o vero prove cu uno testim.º, e da x Uue in su
se prove con un testimonio. Et si alc.º togliesse pali delle dicte
vigne paghi la pena della Vigna, et xij den. per ciasc.º palo. Et
chi togliesse pali d'altri lochi per ciascuno centinaro xx sol.
et da quello in su, et in giu per rata. Et chi andasse a uccel-
lare con lo sparbier possa andar per le vigne senza pena dopo

la festa de omni sante. Et si li occellatori danno desseno in orto, o in vigna per fino vanno in atto de occellar paghino el doppio. Et chi entrasse in orto d'altri et alc.a cosa cogliesse paghi in nome de pena x lib. Et si niente cogliesse paghi xx sol. ma di nocte in ogni caso paghi x lib.

Delle pene delle bestie, che danno desseno al pagliaio R.ca xxvij

Si alc.a bestia danno desse al pagliaio di paglia, o fieno paghe in nome de pena XX sol. per ciasc.a bestia grossa, et per ciascuno porco; et per ciasc.a bestia minuta dui sol.

Della pena de chi cogliesse pomi d'altri R.ca 28.a

Si alc.o scoterà pomi d'altri, o coglierà paghi per ciasc.a volta x sol. Et chi cogliesse mele granate, cotogne, peri gentile, o mel appie paghi per ciasc.a volta sol xxxx de den. et el danno emende. Et sia licito ad ognuno cogliere, o scotere pomi de li rami, che pendesseno sopra li beni soi, o sop.a la via del co.e, o vicinale. Et ciascuno possa mozare li Arbori, o vero rami de essi, che pendesseno sopra li beni soi. Et sia tenuto el Vic.o ad petitione de ciasc.o cercare le case de quelli che se dicesseno havere pali, uve, o pomi d'altri.

Della pena de chi cogliesse pomi de arbore co.e senza lic.a del suo Consorte. R.ca 29.a

Niuna persona colga pomi de arbori co.e senza lic.a del suo Consorte, o scota, e chi contrafarà paghi per ciasc.a volta xx sol. de den.

et sia tenuto dare la parte delli pomi colti, o scossi al ditto suo consorte. Et si ditto consorte fosse stato ricercato, et non fosse annato a cogliere, o scotere di pomi, niuna pena paghi el consorte, che li cogliesse, ma sia tenuto dare la parte de fructi al altro consorte.

Della pena delle bestie, che danno desseno in orto, o robba d'altri. Cap.° 30.°

Si alc.a bestia entrasse, o danno desse in orto plantato, o seminato de herbe da mangiare, paghi in nome de pena xx sol. per ciascuna bestia grossa, et per ciascuno porco xx sol., et per ciascuna capra sol. xx. o pecora x. sol. Et per ciascuno pollo, o ocha vj. den. et ciascuno possa amazare li polli nelli soi orti senza pena; ma debia detti polli assignar al ~~pattonestre~~. patrone.

Della pena dell'orto Cap.a 31.a

Et si fosse quest.ne del orto si stia al giuramento del prone de l'orto, si è orto, o nò, et l'orto s'intenda si è piantato, o seminato de cogle, latughe, et altre erbe [...] da mangiare, et agli, et cepolle, ouero de una cosa delle predicte. Et chi danno desse nel Zaffarano con bestie paghi, come della vigna piena, et per ciascuno porco xxx sol. de den. et si le bestie entrasseno robbia d'altri paghi el prone dessa, come del grano, e sempre la pena se intenda duplicata di notte.

Della pena delle bestie, che entrasseno alc.o campo biadato Cap.a 32.a

Niuna bestia entre in alc.o campo biadato alla pena de xxxx. sol. per ciasc.a bestia grossa. Et per ciasc.a bestia minuta xxxiiij den. et per ciasc.o

B. R. 45v

B porco xxx sol. et per ciasc.o pollo, ò Ocha xij den. Et dal primo di di Agte perfino sarà decto biado accapucciato, o abarchiato si paghi el doppio. Et si le bestie danno desseno alla capuccia, o barcara paghi el prone desse. xx. sol. o per ciascuna bestia grossa, et per ciascuno porco, et de nocte si redoppia la pena in ogni caso.

Della pena de maiori di septe Anni, et minori de 12 personalm.te danno dasse R.ca 33.a

El magiure de septe anni, et minor de xij si alc.o danno desse personalm.te ne li biadi daltri paghi per ciasc.a uolta xij sol. et nelle Vigne,
Orti et Orti paghi la pena come el magiure de xij Anni. Et stiase al giuramento dello accusatore.

Della pena delle bestie, che danno dessero a insite, ò Piantoni R.ca 34.a

Si alc.a bestia danno desse a insiti, o piantoni de oliue, o à ficune, ò altri insiti, o piantoni d'altri paghi el patrone dele bestie per ciascuna bestia grossa, et per ciasc.a capra xij sol. et per ciascuna pecora ciasc.a uolta sol V.

Delli forestieri, che tenesseno le bestie a pasturare nel d.o distrecto, et tenuta de fabro R.ca 35.a

Dei forestieri non devono tener bestie in tal...
Niuno forestiero, et chi non paga datij, et recolte, et faccia ultrafactione del coe del d.o Castello possa, o debia tenere bestie a pasturare nel distrecto del dicto Castello da tutto l'anno. Et chi contrafar esse paghi in nome de pena per ciascuno di, et per ciascuna bestia grossa lib. dieci, per ciascuno branco de bestie minute xxx sol. de den. intendendosi branco de xx bestie in su. Et da quello in

Chi non ci paga

giù paghi per ciasc.ª bestia minuta xij den. Et ciascuno possa accusare, et habia la quarta parte de la pena.

Chel danno si debia emendar per el coe qnd non si trovasse chi l'havesse dato el danno. R.ca 36.ª

Si alc.º danno psonalm.te ò con bestie dato fosse nel dicto Castello, o suo o dato per mozature de arbore, o vigne, o biadi, o per occasione de bestie, et non si trovasse chi dicto danno habia dato se emende, et emendar si debia p il coe del dicto Castello secondo la extimatione da farse p li extimatori del coe cu quatro vicine da elegersi per li defensori del coe, chi el danno havese hauto, o patito

Della pena delle bestie, che dessino danno nelle forme noue R.ca 37.ª

Niuna bestia entre in alc.ª forma noua facta infra dui anni, o per esse forme passe alle de xij den. per ciasc.ª bestia grossa. Et per ciascuna capra, o pecora vj den. Et si dicte bestie per [illegible]ssero, o scavcassero dicte forme paghi el patrone de dicte bestie per ciasc.º porco tre sol. de den.

Della pena dele bestie, che desseno danno nel prato falciato, o ghissiato R.ca 38.ª

Niuna bestia entre in alc.º prato d'altri falciato, cioè ghissiato ala mità della pena, che se pagasse del danno dato in grano, et chi danno desse in alc.º prato per fino serà falciato dal primo di di marzo per fino serà falciato cu bestie, o personalm.te paghi la pena come del grano. Et li porci, che desseno danno nel prato in ogni tempo siano

Danno del Prato

in bando. Et si le bestie dessero danno al mucchio del fieno paghi al patrone de esso per ciasc.o bestia grossa v sol. Et per ciasc.a bestia minuta si paghi, come del grano. Et chi havesse alcuna habitazione nel suo deritorio, o conducto possa ghiffiare terreno perfino quattro quartenghi, et non più in dicto deritorio, con segni euidenti, et apparenti. Et in altro teritorio doue le predicte habitatione non fossero, possa in tale deritorio ghiffiare per fino dicti quartenghi, et non più cu dicti segni euidenti. Et questo se intenda del ghiffiato da el primo di di marzo per fino al p.mo di d'Agosto, et non più. Et doue li dicti segni non apparissero niuna pena si paghi

Della pena de chi mettesse herba in biado, o in ligume, vigna, aia, o prato d'altri R.ca 39.a

Qualunche persona metesse herba nelli biadi, ligume d'altri de nocte paghi x lib. de den. et de di xx sol. et si manualm.te facesse di nocte paghi xx sol. et de di xv. sol. Et si nel Zaffarano paghi xx sol. Et nella vigna da poi che sarà ligata per fino sarà uendemiata paghi xx sol. Et daltri tempi paghi vi sol. de den. et nellaia paghi vj sol. in prato, o ghiffiato paghi xx sol. in salecto, o sambucheto, olmeto, Cannetto o de qualunche generatione de arbor le fronde se pigliassero paghi tale persona sol. v de den. per ciascuna uolta.

Che le bestie delli officiali, et loro famiglie sieno tenute alla pena come l'altre R.ca 40.a

Li Offitiali del d.o Castello, e loro bestie, et famiglie, loro, si alc.o danno dessero in alcuni beni d'altri paghino quella pena, la quale pagano

li altri homini privati di tale delicto.

Chel figliolo de famiglia non possa accusare senza licentia del Pre delli danni dati solamente R.ca 41.a

El figliolo de fameglia non possa accusare alc.o de alc.o danno dato senza licentia del suo Pre. Et si accusasse non vaglia la sua accusatione, et el processo cussi facto non tenga.

Della emendatione delli danni dati R.ca 42.a

Si alc.o fosse accusato de alc.o danno dato del Vic.o o del balio, o dal patrone della cosa sia tenuto emendare il danno a petitione de chi havesse dicto danno patito, et credasi al patrone della cosa per fino la quantità de x sol. et da quello in su se stia al dicto delli provisori del coe.

Della pena de chi cogliesse legume, o biado d'altri R.ca 43.a

Si alc.o cogliesse legume d'altri, overo metesse paghi x x sol. Et si gregnata, o fascio facesse paghi x x sol. de den. et questo anc.a se observe ciasc.a generatione de biado.

Delle pene dele bestie, che pasturasseno nelle carbonale del coe R.ca 44.a

Niuna bestia entre, o pasture nelle carbonale del coe alle pena de V. sol. per ciasc.a bestia grossa, et per ciasc.o porco x sol. et per ciasc.a bestia minuta dui sol.

Delle bestie che rodesseno le sciepe d'altri R.ca 45.a

Si alc.a bestia rodesse sciepe dorto, o vigna, o altra chiusura paghi el patrone delle bestie per ciasc.a bestia grossa, et per ciasc.a capra o becco,

o per ciasc.º uolta xij den. et per ciasc.ª bestia minuta vj den.

Della pena delle bestie, che dessero danno studiosam.te ouero senza pastore Rub.ca 46.ª

Le bestie che dessero danno nelli beni d'altri senza Pastore, o cũ pastore, che dormisse, ouero epso pastore, che le tenesse in possessione, ouero nelli beni predicti per alc.º spatio de tempo, quelle non cacciando se intenda quelle studiosam.te essere state messe, et tenute, le quale sieno punite nel doppio de quelle che serieno punite in altro modo, chel predicto.

Che in ogni caso, chi desse danno sia tenuto emendare el danno, a chi quello hauesse patuto Rub.ca 47.ª

Volemo, et ordinamo, che in ogni caso doue li statuti parlano de li danni dati, sempre chi desse el danno, tanto con bestie, quanto senza sia tenuto el danno per lui dato, o sue bestie emendare, a chi quello hauesse patito. Et el Vic.º sia tenuto. tale danno dante personalm.te costringere dicto danno emendare secondo la forma delli Statuti del dicto Castello, ne altram.te per el d.º Vic.º possa esser costrecto alla emendatione del d.º danno.

Della pena de chi pigliasse la uia del cõe, e possessione daltri, et de chi andasse per li beni d'altri Rub.ca 48.ª

Si alc.º pigliasse la uia del cõe, o uicinale, o alc.ª cosa stabile del cõe, o special persona ouero epse cose prese lauorasse paghi per ciasc.ª uolta quaranta sol. de den. et lasse le dicte cose prese, et abe

sue spese nel pristino stato reduca, et delle predicte el Vic°
possa procedere per inquisitione. Et li culpabili punire, et
condennare, et habbia la metà della parte della pena. Et niuno uada p la uia noua.

Della pena de chi bugliasse letame In alc.ª uia Rub.ca 49.

Niuna persona ardisca, o presuma metter, ouero ponere litame, o altro
ingombramento, come bozame, pietre, saxi, et legni nelle uie del
coe, o uicinale o in alc.° fosso del coe alla pena de x. sol. et d. ingombram.to sia tenuto leuare per termine de cinq. da poi, che d.
ingombram.ti seranno nelli d. lochi posti alla pena predicta. Et a
questi non siano tenuti quelli che murasse, o facessero murar,
alli quali sia lecito dicti ingombram.ti ponere nelli d. lochi, purche
per termine de x dicti ingombram.ti leueno finito el murare, Et
chi mettesse nelli dicti lochi o in piazza pagliariccio mondeza
cenerata, ò altra bruttura alla pena de x sol per ciasc.ª uolta,
et tale bruttura leuar sia tenuto. Et li minori de x Anni
alle predicte non sieno tenuti.

Che niuno possa accusare più persone sotto uno giuram.to Rub.ca 50.ª

Niuna persona ne debia sotto uno giuram.to, si non una uolta, et uno solo accusare, et si altram.te accusasse la sua accusa non uaglia ne tenga
ipso iure, ma tante siano li giuramenti, quante le accuse, et persone accusate

A. D. 48v

Ctro quelli che batteranno e turbaranno le Sande in quello d'altri, o della Comunità S.

§. 1.

Sanne

Niuna persona di qual si voglia, grado, stato, et condizione possa battere Sande mentre fioriscano, ne dopo anche, ch'è finito, ne in tempo alc.o in quello d'altri, et della Comunità sotto pena di uno scudo di moneta per volta, oltra il resarcimento del danno al Padrone, et l'istesso s'intenda di quello che racoglierà d.e Sande. Ctro quelli, che entreranno nelli campi di lini seminati.

§. 2.

Chi entrerà nelli campi di lino seminati senza bestia debbiano pagare di pena sino, che sarà nato, et sarà nel campo un Sul.o per volta, et se ci entrarà col bestia si paghi doi Sul.ti

§. 3.

Depositario

Che l'Affittuario de Pegni, o sia Depositario pro tempore sia tenuto render conto delli Pegni si vivi, come morti, ne quelli possa restituire senza licenza del S.r Luogotenente pro tempore sotto pena a suo arbitrio, oltre l'emenda se saranno andati a male, e nell'atto della stipolazione dell'Istromento dia la solita sigurtà

Livia Capranica Bonella Sig.ra di Fabro, et Salce, Intendendo che per pocha diligenza delli Offitiali l'osservanza de statuti di d. Castelli è an=data in abuso, et perciò ne seguitano molte inconvenienze, alle qua=li, volendo noi rimediare ordiniamo, et comandiamo per il presente decreto, al nostro locotenente protempore di d. Castelli, e deffensori et altri Offitiali, che per l'avenire osservino detti statuti in tutto, et per tutto, eccetto però in quello fosse contra la libertà Ecc.ca sacri Canoni, et Bolle de Sommi Pontefici, volendo, che in questo siano nulli, cassi, et invalidi, et acciò non si possa pre=tendere d'ignoranza, comandiamo, che detto Pnte tenga detti sta=tuti nel luogo dove si rende ragione, et faccia publicare il pnte nostro decreto conforme al solito di detti Castelli in giorno di festa, et a corroborazione il pnte Editto sarà sottoscritto di Nra propria mano, et sigillato con il nostro solito sigillo. dato in Roma nel nostro solito Palazzo il dì 20 Aprile 1610

Livia Capranica Bonella

Fu publicato il soprad.o decreto per Cesario pub. bal. con alta, et inteligibile voce nella Piazza del Borgo del Castello di Fabro, dove era assai populo finita l'ultima Messa di S. Martino, à lettura di me Angelo Frugieri V.I.D. da Sarteano Luogotenente di d. Castelli per la detta Ill.ma Sig.ra Livia sotto questo giorno 20 di Giugno 1610 in domenica

Loco + Sigili

Idem Angelus manu prop.a

43v

Riforma dell p.o Statuto

Vedendosi per esperienza, che dall'essere scritti li p.nti statuti scorrettem.te in molti luoghi hà causato, et causa qualche confusione, come anchora nell'intelligenza delle monete, è stato perciò necessario, che dichiariamo nel modo, che segue. Nel p.mo Capitolo cart. 1. doue si dice, che il salario del Vic.o, ouero Sn.te sia di doi fiorini il mese, dichiaramo, che s'intenda in questo caso solamente di doi f.i di moneta di Jul. dieci p f.o il mese conme ancho insino a qui si è sempre osseruato. Nel Cap.to intitolato delli Consiglieri del Consiglio cart. 2. in fin doue si dice, che qualunq: Consigliere non anderà al Consiglio paga ciascheduna uolta soldi diexi, dichiaramo, et statuimo ancora, che detta pena s'intenda di Jul.i tre di moneta corente in d.o Castello per ciascheduna uolta. Nel Cap.to intitolato del Camerlengo cart. 4. dichiaramo, et statuimo, che il salario di d.o Camerlengo del Coe sia di Jul. cinq: il mese di moneta corrente in d.o Castello. Nel Cap.to intitolato di chi non anderà al Consiglio cart. 5. dichiaramo, et statuimo, che chi sarà chiamato al Consiglio, et non anderà paga di pena un Jul. per la prima uolta, et da una uolta in sù paghi Jul tre per uolta, che mancherà di andare. Nel Cap.to intitolato della pena di chi cuaginasse l'arme cart. 16. insin doue si dice, che se alc.o percotesse con arme nel capo, o in altra parte del corpo, paghi in nome di pena f.di doicento cinquanta, dichiaramo che d.a pena s'intenda solam.te di f.di uenticinque di moneta corrente

in detto Castello. Nel Capto intitolato della pena delle bestie, che
entrassero in alc.º campo biadato carr. 34. in fin si dichiara,
che ciascheduna bestia, che entrerà in campo biadato paghi
di pena un Sold. insino al mese d'Aple, et sino sarà abarcato
una Libra. Nel Capto intitolato della pena delle bestie, che dessero
danno nelle forme noue dichiariamo, che la pena sia di dieci
Juli per bestia grossa, dichiarando, che il porco s'intenda p bestia
grossa, et la metà per bestia minuta, et scauagliando in tutti
li casi la pena si radoppierà. Dichiarando ancora generalm.te, che
la lira, o uero libra, della quale si fà mentione nelli presenti
statuti s'intenda di ualore di Jli doi di moneta corrente in
d.º Castello, et il soldo di quattrini sei, et il denaro di quattri-
ni quattro correnti, et questa dichiaratione habbia solamente
effetto nell'inteligenza de presenti statuti.

Dichiariamo anchora, et statuimo, che il Vic.º, ouero Lnte nell'
inquisitione de danni dati habbia da hauere, et conseguire,
quella parte, che ha conseguito, et hà in sino a qui conforme
al solito delli altri.

Et acciò non si possa prendere ignoranza della presente Riforma,
et dichiaratione, Ordiniamo al Luogotenente med.º di d.º Castello,
che la faccia publicare conforme al solito di d.i Castelli, et per
corroboratione del mio. La presente riforma, et dichiaraz.ne sarà
sottoscritta di mia propria mano, et sigillat.a con il mio proprio

50v

Sigillo. dato in Roma nel mio solito Pala[zzo] questo di 10 di Aple 1610

Livia Cap.ca Bonelli

La sop.a d.ta informa fu publicata per Orutio di Crocco pub. bal con alta et inteligibil voce nella Piazza del Borgo di d.o Castello subito finita la Messa doue v'à assai Popolo a lettura di me Angelo Frugiari V.I.D. da Sarteano al p.nte Pte di di Castelli per la d.ta Ill.ma Sig.ra Livia sotto questo di 3 di Maggio 1610 festa di S.ta Croce.

Idem Angelus manu prop.a Loco + Sigilli

§. 1.

Havendo inteso molti richiami nello spartim.to del macinato incarichiamo al nostro Sig.r Pnte pro tempore si vadi informando prima di farlo, acciò possi un poco vigilare ad effetto vadi più giusto, e che il sud.o libro nello spartire, che fanno volta per volta, che partiranno quelli, che sono eletti a d.o partim.to riponghino il sud.o libro nella Cassa, e che non resti fora se non terminato, e consegnato, altrim.to facendo si castigaranno ad arb.io, et il Sig.r Pnte vi assisti, che così si faccia.

macinato

§. 2.

Di più ordiniamo, che per la fine d'Agosto si affiggi un bando, che nessuno ardischi vendembiare prima del tempo, come comanda lo statuto, et altrim.te facendo si notino chi trasgredirà, e si creda alla relatione del Guardiano, ò d'un test.o e caderà nella pena

vendemmie

ad arbitrio nostro.

§. 3
Di più ordiniamo al sud.o Giudice, e Priori pro tempore, che comandando le decine per qualche cosa della Comunità da farsi, siano obligati andarvisi, ò mandarvi un cambio, e cont.o li motori se ne faccia nota, con farli pagare quanto importi l'opera à lor conto, e quelli, che vi anderanno si osservi se lavorino la giornata, et se lavorar anno nella giornata serva per l'ametà, et il giorno sequente finischino d.a giornata, et altrim.te facendo ne renderanno conto li Priori pro tempore. Decine

§. 4.
Havendo hauto nella nostra residenza in fabro nel portarse le armi, tanto da taglio, quanto da foco, commandiamo espressam.te a tutti quelli che si ritrovaranno in questo nostro Marchesato à noi soggetti non ardischino per l'avenire di portar arme di sorte al.a sotto pena della perdita delle dette armi, et altre pene a nostro arbitrio, e della nostra disgrazia, eccetuato però, che possino portare l'archibugio lungo da Caccia, e che non sia Cherubina sotto le d.e pene, e che non si fermino nel distretto del d.o luoco, et incarichiamo al Giudice pro tempore acciò publichi questo nostro ordine, acciò nessuno possi accusarsi d'ignoranza. Armi

§. 5.
Che il nostro Sig.r Ente pro tempore sia obligato provedersi di legne per suo servizio due volte l'Anno, cioè di some settanta l'Anno commandando l'ametà d'Agosto, e l'altra metà di Marzo, e sia incum= Legna

51v

tenza de Priori, che il Guardiano assegni l'Alberi da tagliarsi per tutto il bisogno di quella metà, et in termine di dui giorni si carreggiano tutte le trentacinq. some di seguito, havendo visto portar troppo nocum.to ale macchie ordinarli ogni volta fà bisogno, e che li Priori faccino la lista di quello, che doveranno andare à carreggiarle, e farle, e che sieno some giuste, et il tutto si osservi con ogni puntualità altrim.te &

S. 6.
Ricordiamo, che avvertischino ogni uno, che non faccino attraversare tanto li fossi, quanto nelle forme alcuna sorte di bestia tanto

Forme grossa, come picciola sotto pena d'uno scudo per bestia grossa, et aggrossata, e siano tenuti alla refetione del danno, ma dovranno passare per le strade, a quest effetto lasciate.

S. 7.
Che il Macellaro non possi amazzare carne di notte tempo, e che non possa introdurre ne morticina dentro al Macello, se prima

Macello non farà motto al S.re, o grassieri, acciò alli med.i giustifici come sia morta per provedere se si possi dar licentia, che non fosse morta di qualche infermità, sotto pena di uno scudo per volta.

S. 8.
Provederà una statera picciola, e bollata, con bocale, mezzo, e foglietta, acciò si possi provedere contro quelli, che venderanno con le misure non giuste.

S. 9.
Che nessuno possa vender vino, se prima non haverà bollato, e confrontate le misure con q.lle matrici, che terrà il Camerlengo

pro tempore, ò da altro dal med.° sustituto, non habitando nel Castel-
lo, e che per sua mercede habbi un baiocco per misura purche non
passi la somma di baiocchi cinq. per qualsivoglia quantità di mi-
sure, che esso bollasse, et un baiocco & statera, sì à paesani,
come à forestieri sotto pena di uno scudo contro chi non haverà
le misure giuste, e non bollate dal d.° Camerlengo, dichiarando
ancora, che in quanto à forestieri li si debba bollare la statera
quando portaranno à vendere suolo, ò altre mercantie grosse,
che si vendino à peso &. Dato in Palazzo di 24 Giug.° 1668

Fran.co Ant.° Lanci March.se di Fabbro.

§. 10 In oltre si agiunge, e si ordina espressam.te à tutti li Camerlenghi, che
saranno pro tempore ad esiggere l'Entrate di q.sta Comunità, e fa-
re le solite paghe à gli che sono creditori di questa Comunità deb-
bano farsi fare le riccevute nel libro solito, che la d.a Co.tà tiene
à quest'effetto, e non farle in foglio volante, che non li si menè-
ranno bone, avertino dunque tutti, che si osservi quanto nel
presente capitolo si ordina, altrim.te non si farà d.° pagato bono,
et il Camerlengo pro tempore rimetterà alla Co.tà il pagato, e la
d.a somma, e debbano farsi fare d.e ricevute in d.° libro & ordine
una doppo l'altra Anno & Anno In Fede & questo di sud.° 1668

Fran.co Ant.° Lanci

§. 11. Avendo visto nella mia residenza fatta in Fabro l'Anno 1669, e ben

considerato il pregiuditio, che porta il non esser il Maestro di scola
Scola in questo luogo; si ordina di consenso anco delli Pedoni, che si torni
a rimetter, e che non possa pretendere per suo emolum.to di lug.do di que=
sta Mag.ca Com.tà di Fabbro, che scudi sei Annui, et acciò si voglia
esercitare con santa, et attentione, et assistenza personalm.te a tutti
si consenta sua S. S. Ill.ma di darli scudi tre Annui, o in tanto gra=
no, o in denari come più piacerà a sua S. S. Ill.ma, e questo per
sfagranare l Comp.tà e per emolo di carità a quello Popolo col solo
peso di esercitare la scola giornalm.te, e celebrare una messa
il Mese a S. Basilio per q.ta Com.tà, e tenere la scola una volta il
giorno.

§. 112.
Si ordina che la revisione del Bestiame si deve fare del mese di
Maggio, e Giug.o, e non in altro tempo sotto pena alli Priori del
loro salario.

§. 113.
Che li Mastri di Strada pro tempore debbano una volta il mese anda=
Strade re a rivedere le strade, e farle agiustare bisognando, con fare le
e sue acque, che porta pregiuditio, e che debano astringere tutti gli,
Forme che confinano con dette strade, tanto da una parte, quanto dal
altra, con farli precettare, e non ubedendo ne devono dar parte,
e che i Santi pro tempore devono mandarli l'ultimo precetto, e
contrafacendo farle agiustare a loro spese, e mancando detti
maestri di strada fare l'oro debito, siano obligati loro prop.i
alla d.a pena, e così anco il simile a tutti li fossi sotto la med.a

pena in conformità delli altri Ordini dati sopra a q.ta matteria.

4 Di più si ordina, che il Macellaro p.tempore da S. Gio: fino a tutto Obre debba amazzare almeno un Castrato la settimana, cioè ogni dom.ca, e che non lo possa vendere alli forestieri, senon che doppo quattro ora di sole, il porco, ò vero Castrato per tutto carnevale, et uno scusi l'altro, la Pasqua poi sino à S. Gio: Capretti, et Agnelli conforme il solito, e l'osservanza del presente Ordine, sincarica li Gente protempore debba fare mantenere l'abondanza, e trouandosi mancare debba pagare di pena. £ trenta p.volta, e venendo infruenza di malatia gli deue fare il Castrato, quanto ne bisogna, e così di altre carni quanto ne bisogna, e si pratica quanto il solito, e che il tutto debba amazzare la sera per la mattina, e contrafacendo caschi nella pena d.a di sopra. Castrati

Che il Gente protempore ogni qual uolta che deue scoltare le accuse deua scoltarle alla presenza del Guardiano p leuare ogni ricorso.

in fede q.to dì 6 Giugno 1669

Fran:co Ant:o Lanci March.e di Fabbro

Ordini lasciati per utile di q.to pub.co dal Ill.mo Sig.r Fran:co Ant:o Lanci March.e di Fabbro nella residenza del 1662 in Fabro

Ordiniamo al nostro Sig.r Gente protempore, che ogni anno dentro al mese di maggio faccia repolire li fossi esistenti in questo piano, e Formone, che principia dal colo fino all'Argento con affiggere li suoi Bandi anticipatam.te, e finito d.o tempo pro- Fossi

Antonio Sulio Spurgo di Fossi, è Forma

ceda contro li trasgressori con ogni rigore, con farle fare a lor spese senza alcun riguardo, e tutti quelli, che hanno terre nel d.o piano, che ne godano l'utile siano obligati dare due opere si al fosso Borgo, come al formone, essendo fossi reali, l'altri due fossi, cioè la fargna Vecchio, e l'Argento ognuno lo faccia ripur=lire per quanto riva il suo, e chi trasgredirà, se ne faccia nota distinta, acciò si possa mettere l'opere a spese loro l'altre pe=ne a nostro arbitrio.

Guar=diano

Che non si possi licentiare il Guardiano senza nostro preciso ordine, e del pro.te, che veniamo quà per qualunque effetto haven=do accresciuta la paga tra noi e la Com.tà senza utile nostro part.re, ma solo per el pub.co e del nostro marchesato a fin che riguar=di la Campagna per evitare li danni, che si fanno giornalm.te, et in particolare in Corcolla, che il Guardiano non appalti con alcuno, e che li pegni le porti in Palazzo tanto quelli, che farà ad instantia del Camerlengo, quanto d'altri particolari, et altrim.te facendo, caschi in pena della perdita del salario, e del Offitio, et altre pene a nostro arbitrio.

Oblighi de Priori

Che li Priori pro tempore venendo congiontura di andare in qualche luoco per servitio della Com.tà, ciascheduno per due volte sieno obligati senza veruno emolum.to d'andarvi, ne si mettino nel lib=ro del Camerlengo, e quello di piu si paghino, e sia cura del sig.r pro.te di non incaricarli, se non che ad una urgenza neces=sario di q.sta Com.tà.

Che il Camerlingo non possa far spese alc.a senza la boletta de Priori passata dal Sig.r Tente protempore, e facendo altram.te vadi a sue spese, non menandoglie bone alli suoi conti, e che d.o Camerlengo non paghi il Guardiano sino alla fine del mese, e senza boletta sotto pena del proprio. — Guardiano non si pasti

Institutioni lasciate dall'Ill.ma Sig.ra March.sa Girolima Chigi Lanci Prona del Castello di Fabro, e della Tenuta di Salce sopra l'essere e l'stato delli affari di d.o Castello con alt.ri Ordini, e auertim.ti d'osseruarsi inuiolabilmente &

L'Ill.ma Sig.ra March.sa Girolima Chigi Lanci al presente Sig.ra Prona del Castello di Fabro, e della Tenuta di Salce, come M.re Tutrice, e Curatrice dell'Ill.mo Sig.re Ant.o Lanci suo figlio, et herede della felice memoria del Sig. March.e Carlo M.a Lanci già Marito di d.a Sig.ra Marchesa. Hauendo particolar premura dell'Utile, e della conseruazione di d.o Castello, e di tutti li suoi Vassalli, si è disposta a trasferirsi di Persona a d.o Castello, et hauendo ben considerato tutti gl'Interessi, hà stimato essere espediente di formare primieram.te lo stato distinto dell'Entrata, e Uscita di tutto l'Anno della Comunità con le partite, che si porranno qui sotto, et in fine di esse, hà anche risoluto di aggiungere le notitie conuenienti altri affari di d.a Comunità, e di dare, e lasciare alcuni Ordini da osseruarsi in ogni tempo, con

ogni esattezza, e di tutto hà giudicato bene di fare per più opportuno guerno, per maggior avantaggio, e per più facile, e sicuro mantenimento delli d.i Castelli, e Vassalli, e affinche più certam.te si sappia tutto quello, che può concernere il loro utile, e habbia da servire di memoria, d'Istrutione, e di stimolo particolarm.te al Gente, e agli Priori pro tempore, per oviare agli abusi, che sin hora hanno apportato pregiuditij irreparabili agli affari di d.a Comunità, e per applicare con maggio affetto, carità e premura al bene Publico, e al bon governo pur assai trascurato fino al presente. E perche nessuno possa scusarsi, e per maggior sicurezza, che tutto venghi adempito d.a Ill.ma Prona, hà risoluto di portarlo a notitia del publico Consiglio, e di farlo anche approvare dal medesimo, e di farne promettere respettivam.te l'esecutione, e l'adimpimento di quanto qui sotto si dirà, e però anche per questo fine è stato oggi convocato detto publico Consiglio alla presenza di d.a Ill.ma Sig.ra Marchesa Prona nel Palazzo della sua habitatione dentro al d.o Castello di Fabro con la presenza, e intervento delli Consiglieri in nummero sufficiente, a quali fù detto nel modo che segue cioè che

Entrata

Che la soprad.a Com.tà hà ogni Anno d'Entrata scudi 160 che si cavano dall'Aff.to degli suoi beni hora tenuto dal Sig.r Alessandro Santarone — 160

160

E più caua ogni Anno dall'hosteria scudi quattro m.ta con li quali si paga, e si deue pagare dall'Affittuario di d.i beni l'impositio:ne della Tassa della Foglietta nella Città d'Orvie:to, come nei Cap. di d.o Aff.to - - - - - - 4

E più scudi quattordici, che si cauano ogni Anno dal prouento del Macello, con gli quali scudi 14 si pagano, e si deuono pagare in d.a Città di Orvieto dal d.o Aff.rio mediante la persona del Camgo di d.a Com.tà l'impositione del q.mo quatrino à lib.a di carne, quale impositione ascende Annualm.te a d.a somma di quattordi. - - - 14

E più otto scudi, che si cauano dal Prouento del forno, che è dentro in d.o Castello - - - - - 8

E più scudi tre m.ta, che Annualm.te si sogliano cauare dalla rendita dei beni di S. Christo:foro non compresi in d.o Aff.to - - - - - 3

E più scudi tre, che si deuono cauare del residuo de beni subastati agl' Magalotti debbitori della Com.tà fin del Anno 1654, qual residuo de beni restò a d.a Com.tà per scudi 120 il frutto di essi si può calculare a d.a somma di scudi tre, e dourà essere incumbenza delli Priori pro

189

55 v.

~~~~ 169

sempore di affittarlo, o di farlo coltiuare, accioche almeno renda di tre scudi l'Anno ~~~~ 3

E più scudi CC, che si cauano ogn'Anno dalla colletta imposta sopra gli Bestiami, con gli gli scudi CC si paga parte del impositione degli altri dui quattrini per ciascuna libra di Carne — — — — — — ~~~~ CC

E più scudi dieci, che si cauano ogn'Anno, e alle uolte anche maggior somma dello spaccio della Carne per li dui quattrini a libra, che deue rendere il Macellaro per la Carne che spaccia, e con parte di questa uendita si supplisce, e si deue suplire per l'intiero pagam.to dell'impositioni delli sopradetti dui quattrini a libra di Carne — ~~~~ 10

~~~~ CC4

Uscita

La d.a Com.tà deue pagare ogn'Anno per suo conto proprio, cioè per li suoi beni scudi 57:70: m.ta per sodisfatione delli pesi Camli al desoritre di Oruieto auertendosi, che quel più che si paga per d. pesi Camli fino alla somma di scudi 1CC si deue pagare dal Sig.r Marchese per la Tenuta di Torrealte, e altri beni, che possiede in fabro, e anche si deue pagare dalle altre persone par-

ticulari di d.o loco — — — — — — — 57:70

Item un scudo, e b. 50, che ogn'Anno si suol metter ad uscita per la perdita della M.ta, che si paga in Fiorenza Tesoreria di Orvieto — — — 1:50

Item tre scudi, e b. 96, che si pagano ogn'Anno per sussidio Appostolico — — — — — — — — 3=

Item scudi quattro per la tassa della Foglieta, qu.te come s'è d.o di sopra, si pagano, e si devon pagare con il provento, che in simil somma si caua dal Hostaria — — — — — — 4

Item scudi dodici, che per solleuam.to della Com.tà ridotti dalli 24, che si soleuano pagare ogn'Anno per loro salario agl'Priori — — — — — 12

Item scudi 12, che ridotti come sopra dalli scudi 15 che si pagavano per suo salario ogn'Anno al Camerlengo — — — — — — — — — 12

Item un scudo e b. 50 soliti spendersi ogn'Anno gli Riuisori di Confini — — — — — — — 1:50

Item per l'impositione del pmo quattrino di Carne a lib. si deue pagare ogn'Anno scudi quattordici, però come s'è detto nel entrata si pagano, e si deuano pagare con il provento del Macello — — — — — 14

Item per il Salario del Guardiano per il dandato,
e del Balio a ragione di scudi sei per ciascuno — — 12

Item scudi dodici per elemosina solita darsi ogni
Anno al Predicatore nella Quatragesima — — 12

E più per altri spesi convenienti per il detto Predi:
catore 4, e questi siano arbitrarij a detta
Comunità - - - - - - - - - - - — — 4

Item scudi cinque, che ogni Anno si pagano per la
pigione della Casa dell'Affitto — - - - — — 5

Item per la spesa che si fà per l'occasione della
Festa di S. Basilio, che per necessaria solutar
mena di detta Com.tà della somma che doueua
spendersi, è ridotta al presente à scudi sei
moneta l'Anno - - - - - - - - — — 6

Item 6.20 per questo si paga ogni Anno per la Chie=
sa di S. Christofono - - - - - - - - — — : 20

Item scudi 26. che si paghino ogni Anno per l'
impositioni delli detti ultimi dui quattrini
a lib. di Carne quali detti scudi 26 come
si è detto sopra nell'entrata si pagano,
e si deuano pagare con gli scudi 22 che
si cauano dalla Colletta imposta sopra
gli Bestiami, e con parte delli denari, che
si ritiene il Macellaro allo spaccio, e nel

peso della Carne per d.i dui quatrini — — 26

Dalla d.a Entrata, et Uscita apparisce, che l'Entrata è superiore all'Uscita nella somma di scudi cinquantatre dico — — — — — — 53:20

Si dourà auertire, che le somme ridotte, e riscattate per solleuam.to della Com.tà sono l'infrascritti, cioè.

Dieci scudi, che soleuano pagare al Sig.r Proc.re di d.a Com.tà in Roma — — — — — — — — — 10

Scudi quaranta, che soleuano darsi al Maestro di scola — — — — — — — — — — 40

Scudi quattordici delli 20, che si soleuano spendere nella festa di S. Basilio — — — — — — 14

Scudi tre, che si soleuano darsi al Procuratore di Orvieto ogni Anno — — — — — — — 3

Scudi dodici delli scudi 24 che soleuano darsi p salario agl' Precori — — — — — — 12

Uno scudo delli sette scudi, che soleuano darsi p salario al Balio — — — — — — — 1

Scudi tre riscatti dalli scudi quindici, che si soleuano dare al Camerlengo ogni Anno — — 3

83

57v

L'impositioni Cam.li che si devono pagare ogni Anno in Orvieto sono le seguenti

P.mo l'Imposizione del sale si pagavano ogni Anno scudi cinquanta otto m.ta, e hora per l'avvenire si paga, et si pagherà solam.te scudi ventinove d. 25 l'incumbenza di fare questo pagam.to spetta, e dovrà spettare all'Aff.tto della Com.tà che al presente è il Sig. Alessandro Santarone, che deve pigliarsi il peso di ricevere, e distribuire, e vendere il sale, e di pagare d. scudi 29:25 in Orvieto come in d. Cap.li — 29:25

Vene avertirsi, che per l'Anno 1661 hebbe q.sta incumbenza Vincenzo Mariotti, che poi fu remosso, e liberato dalli Consiglieri, e dagli Priori di d.o Anno, quali si presero il peso di questa impositione sopra di loro a nome della Com.tà e perche p d.o Anno 1661 è stata pagata solam.te la somma di 26. scudi, come per ricevuti, che tiene Ant.o M.a Camini, e il sale non essendo stato preso, se non doppo detti Anno 1661 e non essendo stato distribuito, ne venduto

intieram.te è stato risoluto dalla Sig.ra Marchesa, che il pagam.to dalli d.i 26 scudi fino alli 56, lo debbano suplire gli Priori e gli Consiglieri, che si ripresaro sopra di loro il peso di d.a imp.ne che haueua il Mariotti non essendo il douere, che debba patire questo danno la pouera Com.tà — — — — —

L'Impositione delli p.mi dui giulij per Rubbio del macinato, e l'appalto di d.i due giulij lo tiene la Com.tà in conto suo, e ne risponde ogni Anno scudi 38 moneta in Orvieto. e altri scudi 16 da d.a Com.tà paga ogni Anno per il giulio p. Rubbio di d.o macinato, che è colletta imposta dalla Città di Orvieto, che in tutto sono scudi cinquanta sei — — — — — — — 56

Si deue auertire, che questa somma, e anche altra assai maggiore si caua, e si esigge ogni Anno dagli particulari, che macinano il grano, come si è uisto da libri delli Camerl.ghi, e però in questo interesse la Com.tà non hà da rimettere cosa alcuna, e più tosto ui guadagna ogni Anno qualche scudo.

Ma però dourà esser cura delli Priori, e massime

58v

del Luogotenente pro tempore, che di d.a somma
ne segua ne suoi debiti tempi l'esazione, e
il pagam.to in Orvieto per oviare agli dis-
pendi delle ripresaglie.

L'appalto degli altri dui ultimi giulij per Rubbio lo
tiene hora il Sig.r Alessandro Santarone
Aff.rio della Sig.ra Marchesa Padrona, e della Com.tà
datoli dalla d.a Città d'Orvieto, ò dall'App.be
gnte di d.o macinato, e ne risponde ogn'
anno scudi 45, e in questo App.to non hà al-
cuno interesse la Comunità.

Si deue auertire, che il Papa nel Breve Appost.co nel
quale concede licentia di poter uendere la
Tenuta di Corcalla ordinò, che delle somme
come sopp.a ridotti dalli salarij degli Offi-
ciali si dovessano ogn'anno depositare 45
scudi sino a tanto, che mettesse in sieme la
somma bastevole per ricomprare tre luochi
di Monti, e per metterli a moltiplico, con
li frutti de quali si debbano rimettere in
essere gli 1900 scudi per li quali fù vendu-
ta d.a Tenuta di Corcalla all'Ill.r Sig.r Marchese
Carlo M.a Zanci B. M. e per l'adempim.to di q.sto
uolse il Papa, che restasero ancor obligate

le Persone, e beni proprij delli Priori, e degli Consiglieri, come si legge nel d.° Breue Appostolico inserto nell'Instanza della vendita di d.a Tenuta rogato in Roma dal q. Torquato Gio: Pieri Notaro del Consolato de Fiorentini sotto gli 24 di Maggio 1657

E perche dal giorno dell'Ist.to sono scorsi cinq. Anni, e doueuano esser depositati scudi 125 e non è stata depositata alcuna somma, si deue in ogni modo depositare tutta la quantità di d.i scudi 125, e à quest'effetto non essendoui altro modo, si doueranno astringere gli Consiglieri, e gli Particulari, che così per ordine del Papa si obligorno etiamdio per tutti gli danni, che la Com.tà ne hauesse potuto patire, e di questo douerà hauer particular cura il Sig.r Conte.

In oltre si deue auertire, che negli anni 1663, et 1634 si hebbero dalli Ministri di d.a Com.tà 507 scudi in contanti ritratti dagli beni fatti subastare agli Magalotti d'Oruieto, e d.i denari per mandato ottenuto da Mons.r Ill.mo A.C. doueuano precisam.te impiegarsi in pagam.to delli frutti, e in estintione della sorte ~~particolare~~ princi=

53v

pale di un Censo di 400 scudi imposto già dalla Com.tà a favore del Sig. fissimmo Marabottini da Bruieto, e pure si è visto da libri delli Camerlenghi, che eccettuata la somma di scudi cento undici pagati gli frutti di d.o Censo il resto del denaro fu indebitam.te divertito in altri usi, e il Papa, che gl'interessi di d.a Com.tà ha deputato Mosig. fani vorrà, che da Priori, e Consiglieri di quel tempo si rimettino insieme del proprio gli 400 scudi con gli quali si doveva estinguere d.o Censo.

Ordini dati dalla sopred.a Ill.ma Sig.ra Marchesa Padrona d'osservarsi pontualmente, sotto pena di scudi dieci per ogni volta, che non si osservaranno, e ciasc.no di essi non si osservarà d'applicarsi ad arbitrio di d.a Sig.ra Marchesa.

P.mo Detta Sig.ra Marchesa ordina, e comanda, che tutti gli libri dell'Entrata, e Uscita della Com.tà e degli conti tenuti, e che si rivederanno ogn'anno al Camgo subbito terminato l'Offi.cio di esso, e seguita la revisione di conti, si mettino in publico Archivio li dove nè d.i libri ne gli altri antecedenti, che vi sono si possino portar via, ma che chi vorrà vederli debba

farlo in d.° Archivio sotto pena di scudi dieci
da pagarsi ogni volta da quello, che contra=
verrà al presente Ordine.

2.° Che nel avenire ogn'Anno subbito, che sarà termi=
nato l'Off.° del Camg.o, e prima che si venga
con esso al saldo di conti si debbia mandare
a Roma in mano della d.a Sig.ra Marchesa co=
pia intiera di tutte le partite del dare,
et havere, e dell'Entrata, e Uscita conte=
nute in d.° libro, reviste però prima, e
sottoscritte dal Luogotenente, e dal med.°
approuate, pur vere, e reale, acciòche
doppo si possi venire al saldo de conti
con l'ordine particulare di d.a Sig.ra March=
sa, e l'incumbenza di mandare d. partite do=
vrà essere delli Priori, e dello Camg.o, e an=
che del Luogotenente, e facendosi altim.te,
il saldo fatto al d.° Camerlengo sia sempre
nullo, e invalido, e non li suffraghi in con=
to veruno.

3.° Che nel avenire non si possino fare spese straordi=
narij x qualsivoglia interesse della Com.tà sen=
za participatione di d.a Sig.ra Marchesa Prona

e se prima non saranno approuate dalla med.ma;
e facendose spese in altro modo debbano pa-
garsi del proprio dalli Priori che saranno
in quel tempo.

4.° E che nel auenire, se uenisse mai il caso, che l'entra-
te della Com.tà non arriuassino a supplire l'
Uscita, o in caso di altro bisogno di d.a Com.tà,
si debba supplire con una o più collette da
mettersi sopra gli Animali, o sopra gli beni,
e persone proprij portionatamente, come par-
rà più espediente, e a questo effetto, hora p.
quando uerrà il caso d.a Sig.ra Marchesa ne con-
cede ogni licentia, e facoltà opportuna,
e ordina, e proibisce espressam.te che per conto,
e a nome di detta Com.tà non possa contraer-
si debito alcuno massime senza participaz.ne
di d.a Sig.ra Marchesa, e facendosi altrim.te ogni
debito debba pagarsi del proprio da chi lo
contraherà.

5.° Che il Guardiano debba accusare indistintam.te tutti
gli danni, che si faranno dagli Animali di
qualsiuoglia senza distinguere persona da
persona, e mancando di farlo ogni uolta, che
mancherà debba pagare esso Guardiano dei

scudi da applicarsi ad arbitrio di d.ta Signora
Marchesa, e luoghi.

6.° Che l'Originale della presente scrittura, che sarà sotto=
scritta, e fermata di propria mano di d.ta
Sig.ra Marchesa debba conservarsi perpetuam.te
nel Archivio di d.° Castello di Fabro di dove
non possa levarsi sotto pena di scudi vinte=
cinq: da pagarsi da chi si leverà, e da
applicarsi ad arbitrio di d.ta Sig.ra Marchese
Prona

Dat. in Palazzo di d.ta Sig.ra Marchese il di 22 8bre 1662

Girolama Chigi Zanci Marchese di Fabro

Loco + Sigilli

61v

Ordini aggiunti nello Statuto, da osservarsi per il bon governo nella mia residenza stabiliti li 15 Maggio 1693 –

§ 1.

Li Priori sia lor carico di provedere x questa Comtà pesi, misure, acciò il Giudice possa esercitare il suo officio nel visitare Proventi, et altri, che vendono a peso, et a misura conforme con il di più agl'Ordini altre volte dati, e che questi si debbano conservare li Camerlenghi protempore, con tenerli in consegna, e consegnarli al altro, che subentrarà, e contravenendo, o perdendosi ciascheduna di quelle misure, o pesi siano tenuti di proprio i Priori, et altre Pene a nostro Arbitrio e del Luogte.

§

Si faccino rifare i ceppi, e Manette, e quelle ascriverle nell'Inventario, che si farà di tutte l'altre cose, sono nel Palazzo della Giustizia, delle quali se ne debba fare esatto Inventario, e quello sottoscritto dal Locotenente protempore, il quale si tenghi nella Cassa del Camerlengo, acciò in ogni mutatione di Locotenente si possa dal nuovo farne sottoscrivere uno simile, che dovrà ricevere in consegna le sudde cose, et il vecchio dovrà riconsegnare bon conto delle cose secondo il do Inventario, e mancandone cosa alcuna, sia tenuto in conto delle sue provisioni rimettere quello manca, e trascurandosi dalli Priori, e Camerlenghi tal diligenza vadi a lor conto, e siano tenuti di proprio loro, cioè i Priori e Camerlengo, che saranno allora in tal Mancanza.

§

Della Sicurtà del Giudice

Che li Priori ad ogni Locotente, che verrà li si debba far dare idonea sicurtà di stare al Sindicato in conformità dello Statuto et altri Ordini altre

uolte dati sotto pena a nostro arbitrio, et a danno per ogni pregiudi-
§.4 tio, che potesse succedere, cioè alli Priori pro tempore.
Che ogni Anno nel tempo, che si dichiararà, o si elegge il Camerlengo si debba
anche eleggere, et accender la Candela per l'offerta della depositaria,
o quello rifermare, secondo lo giudicaranno idoneo, e ciò non osseruan-
do incorrino nella pena come sopra, essendone successi molti incon-
uenienti da tale innosseruanza.

§.5.
Vedere se si puol uenire a qualche accordo di uendita, ò baratto, o in altro
modo, come giudicaranno meglio di quella stanza contigua a queste
Carceri, spettante allo Spedale di Oruieto, e questo per fare le
Carceri più sicure.

§.6
Essendosi considerato, che il taglio delle legna & il Logotenente si per
la quantità, come & il tempo da tagliarsi non sia congruo, e suffi-
ciente, come nel Cap.o nono negli altri Ordini legasi nello Statuto Legna
si contentiamo, che li si accreschi altre dieci some di più, che in
tutto sieno settanta, così anco nella distribuzione del taglio si deb-
bano prouedergliele due uolte l'anno come nel altro Cap.lo sop.a d.o,
cioè di Marzo some venti, e le altre cinquanta nel mese d'Ago-
sto, hauendo ciò considerato esser più profitteuole, e nelle altre parti-
colarità si osserui il sopracitato Cap.o altrim.te si sia tenuto di proprio,
et altro a nostro arbitrio.

(In margine: delle legna che deue dare la Comunitas al Gst)

§.7
Così anco si ordina, che non si mettino a spese della Com.tà il pago delle

lettere tanto del Locotenente, come de Priori, e Camerlengo, se non quelle, che concernono gl'interessi, e negotij della medesima Com.tà e che quelle lettere s'infilzino, e si conservino nelle casse, come gl'altri libri, e ciò contravenendo il Camerlengo sia tenuto di proprio e non altrimente la Com.tà sotto pena &c.

§. 8. Che per l'avvenire la remissione, che li Camerlenghi faranno nel suo Camerlengato, acciochè di quella sene possa far esito in estintione de debiti di d.a Com.tà si dovrà pagare in mano di altra persona, e tenere d.a moneta in forma di Deposito fino, che dall'Ill.mo Sig.r Marchese si haverà l'ordine di quello se ne haverà a fare, atteso che si è osservato, che le remissioni passate de Camerlenghi essendo sopravanzi della gabella non se ne è veduto utile alcuno, nè di estintione di debito, nè di altro.

§. 9. Che i Priori vigilino, che i Mastri di strade vadino a rivedere le strade, come nel Strade Statuto, essendosi osservato, che per trascurare tal diligenza nelle stradi se ne ricceve danni notabilissimi con far fare le loro formette dove bisognano, e fare inboccare le acque per le sue forme solite a chi spetta, se habbiano à ricevere, e contravenendo tanto chi le hà da ricevere, come i Mastri di strada in trascurarle siano tenuti di proprio, e che i Priori, e Locotenente debbano farle fare a loro spese, e altre pene a nostro Arbitrio.

§. 10. Che si debba fare ogni diligenza di rimunire il Pozzo in Contrada il Vignaccio, e q.to risarcirlo a suo tempo per serv.o Publico, come anche deviare l'altra vena di acqua, che porta pregiudizio notabile alla conservaz.ne di q.ta strada.

§. 11. Che nessuno lasci andar sciolti li Porci per il Castello, e suoi Borghi, attesochè sporcano, e rovinano ogni cosa con scavamento di terra, e con pericolo di offendere

§. 12. qualche Putto sotto pena di Paoli tre per Porco.

Che nessuno di notte tempo ardisca andare per il Castello di Fabro, e suoi Borghi armato di Carubine, e pistole, nè altre armi da foco prohibite eccettuato però che l'Archebugio da Caccia, quando vanno, o tornano da Campagna purche siano senza poluere nel focone, quando saranno nel Castello, o nel Borgo sotto pena, come nel Capitolo Ottavo degl'altri ordini da noi dati et altre pene a nostro arbitrio Armi non si portino

§. 13.

Che ogni tre Anni si debba riuedere i confini non occorrendo ogni Anno conforme agl'altri ordini altre volte dati, e ciò per approffittare alla Comunità quello stipendio non essendo cosa si necessaria, cominciandosi da adesso à correre i tre Anni, per essersi già adesso riueduti. Confini

§. 14

Essendosi riuisti diuersi conti, e spese fatte della Comunità per li tre Anni scorsi, cioè dal 1690, a tutto il 1690 et essendosi ben considerato le spese straordinarie molto eccessive, et esorbitanti, et anche molte fuori del douere, e per ciò si ordina, che si osserui, che non eccedino il numero di scudi quindici senza espressa nostra licentia da noi sottoscritta, acciò possa la detta Comunità approssimarsi di qualche auanzo per estintione di qualche debito per maggiormente augumentarla essendo tale il nostro desiderio, e ciò contrauenendo siano tenuti di proprio, tanto il Signor Locotenente, e Priori pro tempore, come il Camerlengo, e li sudetti quindici scudi si debbano spendere in bisogni urgenti, altrimente siano tenuti alla medesima pena

§. 15.

Essendosi da noi approuata la cresciuta per ciascheduno Priore di giulij cinque per ciascheduno, perciò si è considerato niccuersa, che è passato in disuso, et in inosseruanza quello si era ordinato nel Capitolo terzo altreuolte dichiarato, che

63v

ogni Priore debba andar gratis due volte in Orvieto, o altrove p servi=
zio della Com.tà, e stante detta cresciuta, ordiniamo, che si osservi d.o Cap.o
d.o terzo, come anche si è considerato, che siano sufficienti, e per levare ogni
trasgressione succedendo anche qualche viaggio di più stante la d.a cresciuta
non possano pretendere emolum.to alcuno, et anco il Camerlengo succedendo
qualche facenda della Com.tà debba lui farla senza nessuna presensione, et
d.i Priori siano tenuti andarvi, o sia carica loro trovar persona vi vadi ido=
nea sotto pena in ogni trasgressione della metà della provisione, et altre
pene a nostro arbitrio, stanteche la Com.tà non stà in avanzi tali di augu=
mentar le spese, ma procurare l'aiuto, e mantenim.to di d.a &.

Procurare anche di fare una lista, et un spoglio di tutti i beni de Forastieri,
che sono abbandonati p quello, che deve la Com.tà p il Camerale, et altro
conforme alli libretti delle esigenze stanno notati p lo spazio di moltissimi
Anni non hanno corisposto a d.a Com.tà, mandarli a bando con farvi p.ma l'esecu=
tione, e suoi bandim.ti, conforme ordina lo Statuto, e questo acciò nessuno pos=
sa dolersi della dovuta equità.

Che ogni anno si debba fare la sua Tabella dell'Entrata, et Uscita di q.sta Com.tà, e
che se ne debba tenere una affissa nel Palazzo, et una copia inviarne al
Sig.r Marchese Prone, stanteche sono cose ammovibili possa ognuno Anno sape=
re lo stato di q.sta Com.tà, e che sia carico del Sig.r Locotenente, e Priori l'adem=
pimento di ciò &.

E perche si è conosciuto molti pregiuditij nel porre al Libretto del Camerlengo l'uscita
delle spese, che si fanno dalla Com.tà essendo state sempre poste q.te confusam.te
com mesciolare li pagam.ti fatti al Sig.r Tesoriere d'Orvieto, come anco i pagam.ti

sani alli salariati, e frutti de Censi, e spese straordinarie, essendo queste nella tabella a parte ben distinte, e divise; Ordiniamo, che di pagamenti si debbano porre tutti divisamente nel detto libretto di esso Camerlengo in conformità, che si è principiato nel presente Anno, e per l'auenire si debba ciò omninamente osseruare, accioche ogni pagamento sia facile la reuisione di detti Conti, e meno pericoloso di errori, con dichiarare nelle dette riceuute à conto, e se sono per saldo metter per saldo.

Che non si possa estradere Alberi da piantare dalle macchie senza licenza mia, ò de Priori pro tempore scritta, et in detta licenza ui si debba numerare la quantità degli Alberi, che ne faranno istanza, e tenerne il confronto tanto del nome di chi ne farà l'istanza, come della quantità, che gle se ne dà licenza, e la giornata che si è passata detta licentia, e questa conseruarla in filsa, ò libretto in Casa, acciò che dentro al mese ordiniamo alli Priori, e Locotenente mandino a far riconoscere se siano stati piantati in conformità e loco, che stà nella detta licenza, e non trouandosi ne li Alberi, ne il numero siano condannati di pena per ciascheduno albero, che mancherà baiocchi uenticinque per Albero da applicarsi in Entrata alla Comunità, e uendendola a forestieri sia la pena di cinque giulij da pagarsi dalli uenditori, e li Paesani uolendo cauar Alberi dalle dette machie, li debano cauare dal mese di Febraio, a tutto Aprile, e ciò non facendosi caschino nella pena di baiocchi uenticinque detta di sopra, eccettuato però bisognando qualche albero nella sementa, con questo però, che debano ogni uolta dimandar la licenza

Licen
za
per gli
Alberi

64v

che voranno cavare detti Alberi nelli sud.i tempi, e che li Locotenenti la debbano dare gratis, con descrivere nella sud.a licenza la quantità degli Alberi, che voranno cavare, come si è detto di sopra.

Alberi Sua pena

Che nessuno ardisca tagliare alberi verdi ne per uso della Com.tà e particolari, e nemeno levare, o tagliare Alberi secchi, che possino servire per edificij, e venderli alli Forestieri senza espressa licentia dell'Ill.mo Sig.r Marchese nro benignis.mo Prone, sotto pena di scudi tre per Albero, che sarà tagliato da applicarsi a benefizio della Com.tà, e Lucif.e

Proibitio nedella Caccia

Havendosi veduto per esperienza, che ogn'Anno si fanno danni notabili nelle Posses.ni del Teritorio di Fabro da quelli, che sotto pretesto di andare a Caccia empino le Catane di Vue e frutti, come anco dalli Bracchi, che conducono seco danneggiano le d.e possessioni, e desiderando rimediare a tali malefitij, ordiniamo, che da S. Maria di Agosto per fino che sarà vendemiato nissuno Forastiere ardischi andare, o entrare nelle Possessioni di q.sto Teritorio di Fabro sotto d.o pretesto d'andare a Caccia, o sotto altra scusa sotto la pena contenuta nel Statuto, sicome anco si prohibisce d'andare a caccia per d.e Possessioni alli Paesani di Fabro senza nostra espressa licenza, o del nro Locot.te, che si concederà gratis a q.lo, però che non sono soliti a dar danno sotto d.a pena.

E perche non si è mai bene stabilito in q.sto nro Castello prezzi della Carne, che da q.sto Maccellaro, e Provantiero si vendono in diversi tempi habiamo risoluto per il buon governo stabilirlo nel modo seguente cioè.

Agnello, e Capretto si venda otto quadrini la lib. e non più fino a S. Giovanni

Da S. Giovanni fino a tutto Carnevale il Castrato, e doro si vendi due baiocchi la lib.

La Vitella da latte due baiocchi la lib. e se sarà soprana otto quadrini la lib.

La Vacina si vendi sei quadrini la lib.

Pecora, e Capra si vendi sei quadrini la lib. e non più e se più venderà del d.o prezzo incorra nella pena di paoli tre p. ciascheduna volta; circa poi nel amazzare, e provveder la Carne si osservi il Cap.lo ottavodecimo delli nostri Statuti espresso.

Ordiniamo ancora, che p. l'avvenire il Balio di q.sto Castello nelle Citationi, che esso farà dentro al Castello, e suo Borgo non possa pretendere, che q.llo è stato solito un quatrino, e fuori una grazia, e p. le esecuzioni due baiocchi dentro, e fuori tre baiocchi, e p. ogni rilascio de pegni due grazie

Ordiniamo di più, che oltre a q.llo si ordinò nel Cap.lo pred.to del stipulim.to de fossi ogn'anno, si procuri osservarlo con ogni rigore, e di più, che si debbia fare da Priori una misura, o Canna, e che si debba misurare, acciò sia eguale, p. che tanto da piedi, come da capo, tanto p. la larghezza, come p. la lunghezza, e chi non l'haverà fatto secondo quella misura s'intenda p. non fatto, et incorano nelle medesime pene, di farli fare a spese loro, essendosi conosciuto gran pregiuditio, dal non essere eguale e quello si dice de fossi reali s'intende anche p. tutte le altre forme secondo la loro proporsione, e che si osservi, che habino i loro sbocchi, acciò l'acqua possa caminare, e ciò contravenendo tanto i Priori, come i viali in non farvi la debita diligenza di mandarli a vedere se si è adempito, ne debiti tempi siano loro tenuti alla pena, se non ne haveranno dato conto al n.ro Locoten.te, che sarà suo Carico d'andarli a vi[n]edere, dopo

La largezza e lungezza di fossi e forme

il debito tempo.

Et havendo osservato, acciò che i Viali siano meno degni di servire, oltre agli obblighi, come si è detto nel Cap. N.o 37 & farli cosa grata li si accreschi giulij otto, compresi con li due giulij, che in tutto essendo dui li Mastri di strada, e Viali, tra tutti dui saranno sedici giulij, e per ciò si ordina, che ogni due Mesi uadino a riuedder le strade, e chi non haurà preso l'acque a chi spetta qdo li faccino intimare, con prefigerli il tempo, e non obedendo le faccino precettare, e pignorare con fargliele fare a loro spese altrim.te sieno tenuti i med.i Vic.i alla pena, e li Priori se non vi insistino, a nostro arbitrio, et alla perdita della loro provisione, come anche abadino, doue stimaranno necessario, & trattenere le slamature qdo non si possi, leuare, o impedire, con leuare il colo delle acque, metteruj Alberi piantati con le sue fascine doue bisognerà, acciò possino far suolo, e fortezza premendo che le strade sieno ben mantenute, e praticabili con fare li suoi ponticelli doue haueßano le forme, con mantenere anche li altri Ponti doue sono tanto & le strade maestre, quanto in ogni altro loco, e questo acciò non siano i fossi spianati, e le acque caminino.

Hauendo considerato esser troppo eccedente lo scudo di pena & Bestia, che

50 trauersa i fossi, perciò ordino, che anco tra i Paesani si intenda riformare conforme si è aggiustato con Ficulle, e sia solo di giulij cinque.

Ordinamo ancora, che il Sig.re Locoten.te pro tempore sia sua carica tanto al

Macellaro il darli in nota li suoi oblighi, di quello deue mantenere al macello, come anco delli prezzi, che deue vendere secondo gl'Ordini da noi sopra espressi nell'ingresso del suo Affitto, così anche fargli tenere affissi, come si sol costumare, altrim.te contrauenendo il sud.o Sig.r Locot.te incorrerà nella priuatione dell'Offitio, e quello che si dice del Macellaro si delba adempire negl'altri Prouenti, come ò altro, et agli altri secondo il loro ingresso di Offizio legergli, come alli Viali, al Depositario secondo q.to spetta al loro ministerio, acciò sappino q.to deuono osseruare, e non si possino scusare d'ignoranza. &c.

Dati nel nostro solito Palazzo q.to dì 15 giugno 1693

Loco + Sigilli Fran.co Ant.o Lanci Marchese di Fabro

Ordini aggiunti nello Statuto da osseruarsi p. il bon Gouerno nella mia Residenza stabiliti li 5 Giug.o 1696

Hauendo conosciuto, che con tenere in mano il solo Camerlengo pro tempore le Chiaue del granaro hà portato nel render i conti di entrata alteratione si nel ritrouare il netto conto, come anche nel esito per decine, ò altro, però ordiniamo, e vogliamo si osserui rigorosam.te, che il Capo Priore, ne debbia tenere una, e l'altra il Camerlengo diuersa una dal'Altra, acciò non possa aprirsi il sud.o granaro tanto nel leuare come nel mettere il grano senza l'una, e l'altra chiaue, e che non possa il Camerlengo leuare grano, etiam p. seruitio della medesima Com.tà senza farsi fare da i Priori la Bolletta, e q.tte produrre, quando ne rende il suo conto, e

ciò contrauenendo, tanto il Priore, come il Camerlengo anderà a conto
loro ogni mancanza, et altre pene a nostro arbitrio.

Che li Luogotenenti pro tempore nel rendim.to de Conti, come anche i Priori, che
riceuano dalli Camerlenghi, non ammettino esito di sorte alcuna degli
grani, senza che i Camerlenghi mostrino la Buletta fattali nel tem=
po, che si esitò da quantità di grano, et anche nella medesima ma=
niera pratichino del Lauoro della fornace per la parte, che toccha
alla Com.tà, che si debba dalli Priori riceuuta, che aueranno dalli
Fornaciari ogni uolta si cuocerà l'intiera parte, che in conformi=
tà del istrum.to tocca alla Com.tà, debbano consegnarle contato al Ca=
merlengo, acciò ne possa il d.o renderne il conto esatto con farlo sub=
bito metter nel Libro del d.o Camerlengo ad entrata della Com.tà, e che
ogni Anno si debba riuedere il conto tanto del grano, come del Lauo=
ro, e metterlo di Camerlengo in Camerlengo, come si pratica dell'
altre entrate della Com.tà, e contrauenendo in ciò uadi a conto
de Priori le mancanze, et alli Luogotenenti si procederà con licentiarli.

Hauendo ancora osseruato, e sentito molti richiami, che nel comandare le
decine molti di quelli, che sono comandati a lauorare uanno solo nel tem=
Decine po, che si dà la piccia di pane, e poi uanno subbito uia, con pregiuditio,
e danno della Com.tà con non fare quel lauoro, e di aggiunger maggior
spesa alla Com.tà, però ordiniamo alli Priori, che guardino bene nel
elettione de i Capi dieci, acciò siino huomini di uaglia, con ordina=
re al d.o Capo dieci, che osserui bene, chi fà simile errore d.o di sopra,

e ne debba dar subito conto tanto alli Priori, come al Luogotenente, acciò possino mandare un'opera pagata a spese di q(ue)llo, che hà mancato, e che non haverà lavorato l'intiera giornata, e quando il Capo dieci non dia tal conto, et i Priori non faccino esseguire tal ordine vadi a spese loro, e q(ue)sto si debba praticare p(er) due volte, q(uan)do poi q(ues)te decine comandate manchassero con simil trascuraggine più di due volte possono far anche carcerare, et altre pene a nostro arbitrio.

Di più ordiniamo alli Luogotenenti pro tempore, che facendo atti nessuno spettanti al suo offitio, non possa pretendere emolum(en)to alcuno, mentre la sud(ett)a Com(muni)tà soggiace di provederlo di legna, carta, e casa, e vogliamo che questi si osservi esattam(en)te e non osservandosi, oltre a farglielo rimettere nella provisione, che noi gli diamo, sarà di fatto licentiato.

Fran(cesc)o Ant(oni)o Lanci Marchese di Fabro

Che havendo noi sentito, che in q(ue)sto, che si deve fare il lavoro con opere da metterli a spese delli disubedienti non si trovi, che in q(ue)lli [illegible], acciò faccino l'opera loro second(o) nel pred(ett)o Capitulo sopra q(ue)sto fatto si dispone. Però vogliamo, che in tal caso siano tenuti a servirvi, e dare ad intendere ciò che occorrerà fare, li Viali pro temp(ore), e mancando d'ubedire siano privi della loro provisione, et altre pene a nostro arbitrio data in Fabro 7 Giug(n)o 1704

Fran(cesc)o Ant(oni)o Lanci Marchese di Fabro

Taxe observande ab Officialibus, seu Locumtenentibus ac Executoribus Castri Dubri in Causis Civilibus ac Criminalibus.

In Causis Civilibus

Pro quolibet actu simplici solvant —— :01.2

Pro qualibet petitione in actis —— :01.2

Pro qualibet productione scripturarum —— :02.4

Pro qualibet simplici responsione —— :01.2

Pro quolibet teste examinato cum iuramento —— 10.

Pro quolibet teste examinato absque iuramento —— 05

Pro quolibet carta processus, dummodo habeat 20. lineas viginti —— :12.4

Pro contradictoriis pro qualibet parte —— :05.

Pro qualibet sententia ferenda in causis ordinariis in quibus non scribant Doctores habeat Locumtenens a qualibet parte —— :50.

si vero adsint allegationes DD., ac replicatione dummodo non excedat summam scutorum decem solvant pro parte —— 1:2

Pro lectura sententiae ferendae —— :10.

In Causis executivis

Pro qualibet relaxatione mandati executivi —— :07.4

Pro quolibet iuramento decisivo —— :05.

Pro qualibet tenuta data in bonis stabilibus —— :10

Pro qualibet sequestro, et precepto —— 03.4

Pro qualibet relatione in scriptis —— 20.

Pro qualibet instantia, decreto, et relaxatione substitutionis rei capte —— 05.

Pro Decreto deliberationis rei ablatae ——— = 10.

In bonis mobilibus ad computum debitoris cre-

ditor solvat ——— = 05

Et in omni casu nuncii pro quolibet

Banno, et relaxatione detur ——— = 01.

Pro mandato executivo relaxando praeviis prae-

cedentibus duabus Citationibus solveat credi-

tor [illegible] debitoris pro quolibet scuto = :02. +

Pro causis Criminalibus

Indice del p.° Libro

Del Vicario, e suo Ufficio R.ca 1 pag: 2, e 9
Che il Vicario debba avere il mezzo, e misto impero R.ca 2 pag: 3
Delli Consiglieri del Consiglio R.ca 3 pag: 4
Del Cammerlingo del Comune R.ca 4 pag: 4
Delli Balij del Comune R.ca 5.a pag: 5
Delli Stimatori, Partitori, e divisori pag: 6
Di Chi non anderà al Consiglio R.ca 5 pag: 7
Che i Consiglieri non possino fare alcuna spesa, e donazione R.ca 8 pag: 7
Che ciascuno del Consiglio, che volesse dire qualche cosa debba andare al dicitorio R.ca 9 pag: 7
Dell' obligo del Vicario R.ca 10: e 10: pag: 8: e 20
Che ogni persona sia tenuto fare li Ufizij del comune R.ca 11. pag: 8
Del Sindico del Comune R.ca 12 pag: 9
Che niuna persona possa vendere al forastiere R.ca 13. pag: 9
Che niun forastiere possa murare nel Castello, ne alcun del Castello debba ajutare il forastiere R.ca 14 pag: 9
Che si faccia un libro per il Cammerlingo R.ca XV pag: 9
Del Salario del Vicario R.ca XVI pag: 9
Che il Compratore di cosa immobile debba dentro 15 giorni notificare al Vic.° e fare scrivere nel libro del Catastro la cosa compra

ta R.ca 17 pag: 9

Che uno non possa avere due Uffi-
ci del Commune nel med.o tem-
po R.ca 18 pag: 9

Che chi ha da rimettere nel comune
rimetta nel T.ne dello st.o R.ca 21 pag: 10

Che ogni peso imposto si paghi
la libbra R.ca 22 pag: 10

Che il V.o possa qualunque volta ad esso
piace far accomodare le strade
e Malvarche R.ca 23 pag: 10

Che gli ordinamenti fatti dalli Consi-
glieri non possino rivocarsi dal-
li nuovi R.ca 24 pag: 10

Del salario delli Ambasciatori del
Commune R.ca 25 pag: 10

Del Libro da farsi dalli Amb.ri del
Commune R.ca 26 pag: 11

Della pena di chi ricevesse i den.
del Commune R.ca 27 pag: 11

Libro S.do dei
Giudizii
civili

Dell'ora stabilita dell'udienza R.ca 1 pag: 11

Delle citazioni e pronunziazioni
delle tenute R.ca 2 pag: 11

Delle pene di chi facesse alcuno ci-
tare e non comparisse nel T.ne R.ca 3 pag: 13

Della citaz.e delli forastieri R.ca 4 pag: 13

Del giuramento dell'Attore fino a' soldi
cinque R.ca 5 pag: 14
Delle sequestrazioni da farsi R.ca 6 pag: 14
Del partito da farsi ad alcuno, che giu-
ra, e lasci giurare R.ca 7 pag: 14
Che prima sia convenuto il principale
debbitore del fidejussore R.ca 8 pag: 14
Che ciascuno possa essere personalmente
preso qual'ora non basti la tenuta al-
trimenti no R.ca 9 pag: 15
Delli animali presi in tenuta R.ca 10 pag: 15
Come l'Ist.ti pub.ci o laudi si mandino ad
esecuzione R.ca 11 pag: 15
Che siano costretti li Promissori di
qualunque cosa, o prezzo pag: 15
Della petizione del giudizio del Sa-
vio R.ca 13 pag: 16
Che la Donna dotata non succede nel-
li beni del dotante R.ca 14 pag. 16
Delle ferie, e dilazioni R.ca 15 pag: 17
Delli Compromessi da farsi R.ca 16 pag: 17
Della distretta da farsi al condanna-
to a petizione del creditore R.ca 17 pag: 18
Della prescrizione R.ca 18 pag: 18
Delle bestie date in soccita R.ca 19 pag: 18
Della pena di chi cavasse alcuno
di possessione, ovvero tenuta R.ca 20 pag: 19
Della pena di chi domandasse
il debbito pagato R.ca 21 pag: 19

70v Lib:

Libro Terzo delli Malefizj.

20: Che il Vicario sia tenuto render ragione sopra le cause criminali ad ogni uno, che l'domandasse

20: Delle citazioni, ed ordine di procedere nei Malefici.

21: Che ciascuno Maggiore di 12 anni possa accusare dell'ingiuria ad lui fatta.

22: Della pena di chi non provasse l'accusa.

22: Che il Vicario sia tenuto difinire ogni processo nel termine di un Mese.

22 Che il Vicario sia tenuto dare la copia del Processo, accuse, o inquisizioni da esso contro ciascuno fatte, e di tutti li atti

22: Che chi gastigasse minori di 14: anni, o pazzi non sia tenuto a pena alcuna.

23: Della pena di chi facesse conguira, cospirazione contro il Padrone, e il Comune del Castello

23: Delle parole ingiuriose.

23: Della pena di chi facesse insulto.

23: Della pena di chi evaginasse l'arme, o minacciasse, o percotesse alcuno con arme, o senza arme

25: Della pena di chi commettesse Omicidio.

25: Li consanguinei percotendosi l'uno con l'altro non siano tenuti alla pena.

26: Delli Furti

26: Della pena di chi robbasse alcuno.

27: Della pena di chi rompesse alcuna Casa, Cappanna, o Tomba.

p 7: Della pena di chi rubasse alcuno aratro.

p 7: Della pena di chi buttasse sassi al uscio.

p 7: Della pena di chi forzasse alcuna donna.

p 7: Della pena del Giuramento falso. — p 7:

Della pena di chi mettesse fuoco studiosamente in case, capanne &c — — — p 7:

Della pena di chi rompesse la pace — p 8:

Della pena di chi amazasse bestie cavalline, o altre bestie. — — p 8:

Della pena di chi incidesse vigne ed altri. — — — p 8:

Della pena di chi ingiuriasse alcuno.

Della pena di chi commettesse sodomia — p 8:

Della pena di chi rompesse le prigioni, ceppi, o partisse senza licenza del vicario. — — — p 8:

Della pena di chi escisse fuori del d.o Castello ad alcuna off.a o difesa d'alcuno. — — p 9:

Della pena, e duplicazione di esse

Della mitigazione delle pene, e benefizio del pagamento nel 3.zo — p 9:

Della pena di chi non obedisce al comando del vicario — — — p 9:

Della pena dei minori di 20: anni che commettesse male. — — p 9:

Della pena di chi guastasse ucelli d'altri — — — 30:

Della pena di chi non lasciasse togliere il Pegno — — — 30

71 v

Della pena di chi non corresse alcun=
nore — — — — 30:
Della pena di chi cavasse li termini
o li soffocasse — — — — 30:
Della pena di chi entrasse, o escisse
per altrove che per la porta — — 30.
Della pena di chi pigliasse, o amazzas=
se colombe d'altri — — — 30:
Della pena di chi comettesse frauda
nell'offizio — — — — — 32:
Che il Podestà sia tenuto dare esse=
cuzione alle condanne tanto sue
che degl'altri antecessori — — 32:
Della pace da farsi tra gl'omini del
Castello — — — — 32:
Della pena di chi vendesse beni stabili
ad altri non sottoposti alla corte
ò giurisdizione del Castello — — — 32:
Che il Vicario non possa tenere nel
Palazzo alcuna Donna, se non che
la Moglie — — — 32
Della pena di chi accompagnasse ban=
diti ò forestieri con arme per il d.°
Castello — — — — 32:
Delle misure de vini — — 32:
Della pena de Macellari, e chi ven=
desse carne — — — 32:
Della pena di chi non facesse l'opera
del Comune — — — 33:
Di chi facesse sozzure nel fonte — — 33:
Che si faccia la guardia nel
d.° Castello — — — 33:

Della pena di chi portasse fieno fuori del distretto di d.o Castello — — 34:
Delli Molinari da Orzo, ò prezzo di macinare — — — — 34:
Di chi mettesse carni cacciative dentro il Castello d'altro — — 34
Della pena di chi cavasse biade, ò farina — — — — 34:
Della pena di chi andasse a macinare senza licenza del Vicario — — 35:
Della pena di chi deviasse l'acque del suo corso — — — — 35.
Della pena di chi buttasse bestie morte dentro il Castello — — 35.
Della pena di chi non tenesse le bestie racchiuse la sera — — 35:
Che il pane si venda secondo la deliberazione de consiglieri — — 36.
Della pena delli porci che andassero per il Castello — — — 36.
Delle vie del Comune da terminarsi — — — — — 36.
Delle fonti da accunciarsi — — 36.
Che nessuna persona butti sassi all'uscio di chi avesse menato moglie — — — — 36.

Delle Gabelle

Della Gabella di chi vendesse carne — — — 36.

Delle carni Morticini — — — 37:
Della Gabella degl'agnelli, e capretti — 37:
Della Gabella di chi vendesse il vino
a Minuto — — — — 37:
Della pena di defraudasse Gabelle — 37:
Della pena di chi cavasse l'acqua
del Cisternino — — — 37:

76v